

DCCXL.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE	PAG.
Congedo	35655
Disegni di legge:	
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	35656
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	35656
Disegno di legge <i>(Seguito della discussione):</i>	
Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (2687)	35694
PRESIDENTE	35694
SERVELLO	35694, 35709
NANNUZZI	35702, 35711, 35712, 35713
PICCOLI, <i>Relatore</i>	35702, 35715, 35718
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	35705, 35709, 35711, 35712, 35713, 35716, 35717
LUCIFREDI, <i>Presidente della Commissione</i>	35713, 35716, 35717
BERRY	35716
Proposte di legge:	
<i>(Annunzio)</i>	35656
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	35656
Proposte di legge <i>(Seguito della discussione):</i>	
REPOSSI ed altri: <i>Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria</i> (879);	
VENEGONI ed altri: <i>Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</i> (872)	35657
PRESIDENTE	35657
ZANIBELLI	35657

	PAG.
SERVELLO	35665
BERTINELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	35665, 35677, 35692
NUCCI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	35666
COLASANTO	35672
ZANIBELLI	35674, 35677, 35686
TRIPODI	35674
VENEGONI	35679
BETTOLI	35682
BRODOLINI	35693
BUCALOSSI	35693
REPOSSI	35694
Proposte di legge <i>(Svolgimento):</i>	
PRESIDENTE	35656
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	35656
MATTARELLI	35657
VIGORELLI	35657
Interrogazioni e interpellanze <i>(Annunzio)</i>	35719

La seduta comincia alle 16,30.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Graziosi.

(È concesso).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

**Trasmissione dal Senato
e deferimento a Commissione.**

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella VII Commissione:

« Disposizioni concernenti il personale assunto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192 » (4243).

Sarà stampato e distribuito. Ritengo possa essere deferito alla X Commissione (Trasporti) in sede legislativa, con il parere della V Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

BUTTÈ: « Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1655, recante norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle esattorie, dalle ricevitorie delle imposte dirette e dalle tesorerie degli enti locali gestite da privati, banche, casse di risparmio, monti di credito su pegno ed enti equiparati » (4244);

GENNAI TONIETTI ERISIA: « Estensione delle disposizioni dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a favore dei dipendenti degli enti pubblici territoriali ed istituzionali » (4245);

GAGLIARDI ed altri: « Estensione al territorio del comune di Chioggia dei benefici previsti dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1427 » (4246);

GAGLIARDI ed altri: « Estensione ai segretari dei consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della facoltà di rogare gli atti nell'esclusivo interesse dei consorzi stessi » (4247);

BUCCIARELLI DUCCI: « Modifica della legge 3 gennaio 1960, n. 5, riguardante riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere » (4248).

Saranno stampate, distribuite e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. La II Commissione (Interni) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

SERVELLO ed altri: « Ricostruzione di carriera agli ufficiali del corpo nazionale dei vigili del fuoco — laureati o diplomati — che abbiano maturato una ininterrotta anzianità di servizio, comprensiva di almeno un anno di guerra » (3553).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa del deputato Colitto:

« Nuove modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione dello Stato » (2638).

L'onorevole Colitto ha fatto sapere che si rimette alla relazione scritta e ha chiesto l'urgenza.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Colitto.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge d'iniziativa del deputato Iozzelli:

« Estensione delle norme contenute nell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, ai consiglieri di prima classe » (2835).

Anche l'onorevole Iozzelli ha fatto sapere che si rimette alla relazione scritta e ha chiesto l'urgenza.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo, con le

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Iozzelli.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Mattarelli Gino, Ripamonti, Lombardi Giovanni, Bisantis, Buzzi, Frunzio, Bianchi Gerardo, Bontade Margherita, De Leonardis, Di Giannantonio, Cocco Maria, Cerreti Alfonso, Pucci Ernesto, Castellucci, Bartole, Boidi, Forlani, Rampa, Agosta, Fracassi, Isgrò, Carra, Bignardi, Martoni, De Capua, Gagliardi, Sciolis, Toros, Negrari, Andreucci, Bologna, Leone Raffaele, Fornale, Chiatante, Canestrari, Martina Michele, Alba, Baldi Carlo, Ferrari Giovanni, Alessandrini, Merenda e Scarascia:

« Norme integrative della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione dello Stato » (2928).

L'onorevole Mattarelli ha facoltà di svolgerla.

MATTARELLI. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Mattarelli.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Vigorelli, Montini, Leone Raffaele e Bensi:

« Aumento del contributo straordinario dello Stato per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza » (4235).

L'onorevole Vigorelli ha facoltà di svolgerla.

VIGORELLI. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Vigorelli.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Reposi ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (879); Venegoni ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Reposi ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria; Venegoni ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

È iscritto a parlare l'onorevole Zanibelli. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si è svolto ampiamente in Commissione prima e successivamente in quest'aula ha fatto luce sulla complessa e vasta legislazione riguardante la materia infortunistica. Sono apparsi così i pregi ed anche i difetti della legislazione stessa, ma soprattutto è balzato all'occhio di tutti il suo carattere estremamente frammentario, come è balzata evidente l'abbondanza di interpretazioni che alle varie norme sono state date via via dalla giurisprudenza.

È una giurisprudenza che fa testo ed è venuta praticamente a sanzionare a poco a poco le interpretazioni della legislazione principale. È dunque apparsa, direi, a prima vista, da questo dibattito la esigenza di riordinare tutta la materia e di arrivare

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

alla formulazione di un testo unico. E sono emerse infine le notevoli difficoltà di procedere alla rielaborazione di certi principi informativi della legge infortunistica vigente: è infatti attualmente necessario superare alcuni principi che sono base di quella legge, di dilatare verso nuove forme, accettate anche nella legislazione di altri paesi, l'intervento della legge a tutela del lavoratore.

Il sistema che presiede all'erogazione delle rendite e delle liquidazioni in capitale è stato oggetto d'un ampio dibattito nel corso di questi due anni, da quando cioè è incominciato l'esame delle proposte di legge oggi finalmente giunte davanti all'Assemblea. Il sistema della capitalizzazione è quello che tuttora presiede alla nostra legislazione: esso ha i suoi difetti ed anche i suoi pregi. Non mi soffermo in questo momento ad esaminare questo particolare argomento. Dico soltanto che non si può con assoluta sicurezza tracciare un confine per dire che valga maggiormente questo regime rispetto a quello della ripartizione.

L'origine della legge, che risale all'inizio di questo secolo per il settore dell'industria ed al 1917 per quello dell'agricoltura, è, direi, in buona parte il motivo fondamentale delle contraddizioni, delle incompiutezze e delle insufficienze che tuttora si rilevano nella legislazione stessa. Sappiamo che fin quando la legislazione infortunistica era appena stata varata, si è iniziato un vasto programma di riordinamento della materia stessa. Si deve all'onorevole Pericoli, subito dopo l'unità d'Italia, la prima indicazione della necessità di un intervento legislativo in materia di infortuni sul lavoro. Vennero successivamente presentati i progetti Minghetti, Luzzatti e Berti-Zanardelli, finché nel 1898, se non erro, il ministro del tempo ebbe ad inviare in Germania l'onorevole professor Ferraris per conoscere i particolari della legislazione dell'epoca e, su quella traccia, nel 1898 si giunse alla prima legge in materia infortunistica.

Naturalmente nel dibattito su quella legge stessa, vennero posti in luce esigenze nuove ed in particolare fu espressa la necessità di una dilatazione del campo assicurativo. Nel 1902, nel 1904 e negli anni immediatamente successivi il senatore Conti prima, poi gli onorevoli Luzzatti, Rainieri ed altri ebbero a sollevare la necessità di estendere anche al settore agricolo la tutela contro gli infortuni, che però vide la luce solo nel 1917 con il primo decreto dell'agosto dello stesso anno.

Tutto ciò sta a dimostrare che il legislatore ha avuto su questa complessa materia anche in passato un travaglio notevole e non c'è dunque da meravigliarsi se anche la nostra Assemblea ha dovuto soffermarsi sull'argomento per circa un paio d'anni prima di poter giungere alla modesta ma pur importante conclusione rappresentata dal testo al nostro esame. Sono proprio in rapporto alle condizioni economiche e sociali dell'ambiente del tempo, del primo inizio di questo secolo cioè, i pregi ed anche i difetti che via via si sono riprodotti in tutte le leggi che si sono susseguite a disciplinare questa materia.

Ma l'importanza del provvedimento, che io mi auguro sia approvato in questa stessa seduta, appare in tutta la sua evidenza se esaminiamo alcuni elementi. In primo luogo con esso si dilata la sfera di applicazione della legge, in secondo luogo eroghiamo complessivamente con questo disegno di legge circa 36 miliardi in più rispetto ai cento miliardi che vengono erogati ora. Dilatiamo, cioè, l'intervento dell'istituto per oltre un terzo di quanto viene erogato oggi.

Notevole è l'attesa degli appartenenti alla categoria dei mutilati e invalidi del lavoro. Se risaliamo alla data di presentazione delle proposte di legge (febbraio 1959, proposta Repossi; successivamente proposta Venegoni), dobbiamo dire che i presentatori hanno risposto ad una esigenza già allora vivamente avvertita dagli interessati; da allora, tuttavia, l'attesa è ulteriormente cresciuta. In proposito va detto che, se soltanto oggi giungiamo all'approvazione di questo disegno di legge, il ritardo è compensato da un sensibile miglioramento di esso.

Non è certamente per il gusto di sollevare una polemica (soprattutto ora che non esistono più relazioni differenziate di minoranza o di maggioranza, essendosi raggiunto l'accordo fra i gruppi politici per l'approvazione pressoché integrale del testo in esame), ma soltanto per un confronto obiettivo di alcuni elementi, che richiamo le conclusioni di quella che era allora la relazione di minoranza presentata dai colleghi Venegoni e Bettoli. Proprio nell'ultima pagina di tale relazione erano citati gli oneri che avrebbe dovuto comportare una nuova disciplina della materia e si indicava un importo complessivo di poco più di 20 miliardi. Oggi siamo ad una quota notevolmente superiore. Se dovessimo approfondire il confronto poi fra le indicazioni espresse in quella relazione di minoranza e le conclusioni cui siamo giunti,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

vedremmo, anche nei dati parziali, che l'attesa è stata compensata dal notevole passo in avanti compiuto oggi dai beneficiari in forza del disegno di legge in esame. Basti accennare che l'articolo relativo al miglioramento dell'indennità giornaliera, che comportava un onere di 2 miliardi e mezzo, oggi ne comporta uno notevolmente superiore. Così il miglioramento dell'indennità giornaliera per gli agricoltori infortunati, previsto inizialmente in 600 milioni, oggi supera più del doppio la misura indicata. Così dicasi per molte altre esigenze espresse a conclusione della relazione che allora era di minoranza.

Non è — ripeto — per amor di polemica, ma soltanto per sottolineare i risultati raggiunti nel corso della laboriosa discussione su questo argomento che sottolineo questi raffronti. Essi dimostrano la non inutilità del lavoro compiuto dalla Commissione di intesa con il Governo: esso ha consentito di fare passi che in passato non erano assolutamente prevedibili. Tutto ciò mette in evidenza l'importanza del provvedimento.

Tuttavia, se dobbiamo essere veramente soddisfatti dei progressi compiuti, non possiamo dimenticare che non abbiamo ancora affrontato alcune questioni di principio. E, fra l'altro, necessario che si rivedano alcuni aspetti che tuttora presiedono la legislazione in materia infortunistica. Io vorrei che a questo riguardo assumessimo un impegno per l'immediato futuro. Il ministro, come ha fatto per altri settori, anche per questa materia dovrebbe affidare tutta la complessa legislazione all'esame di una commissione competente altamente qualificata che possa approfondire e valutare i temi di fondo della legislazione infortunistica. Agli assertori di accordi per la prossima legislatura io indicherei questo argomento come uno di quelli su cui concretamente potrebbe essere assunto un impegno di revisione di alcuni principi-base, avendo particolare riguardo all'ampio quadro delle malattie professionali, che è stato con grande dovizia di dati e con molta precisione illustrato ieri dall'onorevole Vittorino Colombo. Occorre naturalmente tempo; ma io credo che se con la prossima legislatura si iniziasse un esame approfondito di questa materia, si avrebbe modo di arrivare senz'altro a conclusioni positive.

Quanto al contenuto del testo unificato in esame, dobbiamo chiederci se esso corrisponda al progresso ed alla evoluzione che ha caratterizzato la situazione nel nostro paese nel campo dell'assistenza e della previdenza.

Ho già detto che non ci troviamo di fronte a una legge radicalmente innovatrice. Con questo non intendo, però, diminuirne la portata. Intendo sottolineare, anzi, l'ampissimo valore, pur riconoscendo obiettivamente che non abbiamo affrontato alcuni argomenti: per esempio, il regime di gestione ed il grave problema della capitalizzazione o della ripartizione, che possono essere oggetto di riforme piuttosto radicali e decisamente auspicabili.

Ho già detto che non credo sia possibile in tale campo stabilire con assoluta precisione se il sistema della ripartizione sia più valido di quello della capitalizzazione. Mancano al riguardo precisi elementi di raffronto. Si potrebbe osservare che il sistema della capitalizzazione, pur con i suoi difetti, rappresenta per il lavoratore un fattore di certezza, in quanto gli assicura una determinata rendita contro ogni rischio. Ha per altro il difetto di distrarre notevolmente l'attenzione dell'ente amministratore da altri problemi istituzionali impegnandolo prevalentemente in problemi di investimento di capitali. D'altro canto, il sistema della ripartizione potrebbe esporre gli infortunati al rischio di veder ridotto il loro reddito, qualora si determinassero crisi produttive o, comunque, difficoltà economiche a causa delle quali il settore interessato non fosse in grado di assicurare il costante gettito contributivo necessario per garantire la continuità e l'efficienza del regime assistenziale, nonché il suo allineamento con l'incremento medio dei redditi di lavoro.

L'una e l'altra formula presentano, comunque, pregi e difetti, che dovranno essere attentamente esaminati prima di procedere ad una scelta definitiva, possibilmente per giungere ad un sistema intermedio che tenga conto degli aspetti positivi sia della ripartizione sia della capitalizzazione, al fine della miglior tutela degli interessi dei lavoratori.

La legge in esame non contiene sostanziali innovazioni nemmeno nel campo delle malattie professionali, anche se sono state fornite indicazioni per un aggiornamento della legislazione in materia. Viene da ricordare in proposito quanto disse, nel lontano 1901, il ministro Baccelli sostenendo la necessità della legge per le malattie professionali: « Dovrebbero tutelarsi insieme malattie professionali ed infortuni, così come è sorta assieme la legge punitrice dell'azione violenta dell'assassino e la legge punitrice dell'azione lenta dell'avvelenatore ».

Il problema deve essere perciò radicalmente affrontato. Nel frattempo è stata am-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

pliata la sfera di applicazione della legge e sono stati potenziati gli interventi a favore degli infortunati.

Anche per i lavoratori del settore agricolo, la legge in esame non realizza ancora l'obiettivo della piena parità con i dipendenti dell'industria, anche se, ricordando le gravi disparità attualmente esistenti, nelle condizioni assicurative, fra l'uno e l'altro settore, si debba ammettere che il disegno di legge rappresenta un notevole passo in direzione dell'obiettivo invocato.

Se non sono stati quindi risolti i problemi di fondo della legislazione infortunistica, si è tuttavia ampliato il campo di intervento e si sono migliorate le prestazioni a beneficio degli assicurati. Forse si sarebbe potuto coraggiosamente affrontare qualche problema che viene oggi alla ribalta, come quello della tutela dei lavoratori in caso di piccoli infortuni (materia che, se ben ricordo, formò oggetto di un disegno di legge a suo tempo presentato dal ministro Sullo); è certo tuttavia che non è possibile affrontare problemi nuovi e di minore gravità quando ancora non siano stati risolti quelli maggiori che più direttamente interessano gli infortunati più gravemente colpiti.

In sintesi, si può affermare che il provvedimento in esame non reca innovazioni sostanziali al sistema che presiede alla tutela infortunistica, ma dilata considerevolmente ogni forma di prestazioni ed estende il campo di applicazione delle provvidenze antinfortunistiche. È dunque un buon passo avanti.

Senza addentrarmi in un'analisi dettagliata dei vari aspetti della legge, osservo che, anche sulla base di recenti pronunzie della magistratura, noi abbiamo innovato alcuni articoli riguardanti la sfera di applicazione della legge, e non soltanto sono entrati nella tutela gli insegnanti, oltre che gli allievi, delle scuole, ma anche dipendenti di altri settori (industriale, agricolo, artigiani con dipendenti), realizzando così un notevole ampliamento del regime di protezione e del sistema di assicurazione obbligatoria.

Siamo arrivati ad una precisazione di criteri ed all'azione di condizioni sulle quali si era pronunziata in questi ultimi tempi la giurisprudenza; abbiamo stabilito il principio della riliquidazione facendo riferimento all'andamento dei salari e quindi, in questo caso, al salario medio del 1961, introducendo anche il principio della parità. Quante discussioni su quest'ultimo argomento! In precedenza i criteri seguiti erano assai diversi:

a parità di grado di inabilità, esistevano due o tre diversi trattamenti economici. Con il disegno di legge si è quasi totalmente realizzata la parità di rendita, sicché si può dire che a parità di salari, di condizioni familiari e di grado di invalidità, vi sarà un'uguale rendita per i lavoratori, indipendentemente dall'anno in cui è avvenuto l'infortunio.

È, questo, un principio di giustizia, non solo perché lo abbiamo realizzato all'atto dell'entrata in vigore di questo disegno di legge, ma anche perché lo abbiamo consolidato per il futuro con il sistema della riliquidazione triennale sulla base delle variazioni dell'indice salariale.

Era questa un'antica aspirazione della categoria e della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, sempre fatta presente e sottolineata, al cui accoglimento sembrava, ad un certo momento, non si riuscisse ad arrivare, perché il riferimento era proposto alla variazione del costo della vita: si proponeva, cioè, che la rendita potesse variare in rapporto al costo della vita, anziché in rapporto alla variazione del salario. Con il nuovo sistema, invece, il lavoratore infortunato mantiene un legame permanente all'andamento del reddito dei lavoratori occupati nel proprio settore. Dal punto di vista economico, cioè, l'infortunato realizzerà una rendita che seguirà, a scatti triennali, le variazioni del salario nello stesso suo settore. Principio, questo, fondamentale che, quasi da se stesso, rende valida la legge che stiamo per approvare.

È stato stabilito anche il principio della riliquidazione della rendita dei lavoratori dell'agricoltura, in base ad un salario convenzionale che passa da 216 mila a 370 mila lire annue: il che vuol dire, per molti lavoratori del settore, aumento della rendita non nella misura del solito 5-6 per cento, ma del 150-200 per cento, rispetto alla rendita attualmente goduta. Innegabilmente, questa, è una conquista di grande valore che realizza un allineamento notevole, anche se ancora non la parità di condizioni, tra gli addetti al settore dell'agricoltura e quelli dell'industria. Anche per loro, come per gli addetti agli altri settori, è stabilito il principio della revisione triennale sempre riferito alle variazioni del salario.

Anche la nuova tabella di aliquote che entrerà in vigore il 1° luglio 1965 ci fa affermare con sicurezza che da quella data si potrà di fatto determinare un altro scatto nella rendita degli infortunati. Questo ci consente di affermare non soltanto che abbiamo risolto con coraggio il problema, ma

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

che abbiamo già fissato una nuova tappa per il domani a beneficio particolare degli infortunati col 60-80 per cento di invalidità.

Per i superstiti, il miglioramento di trattamento è considerevole, anche se si realizza in due tappe diverse: 80 per cento con decorrenza dal luglio 1962, 100 per cento con decorrenza dal luglio 1965. Ciò rappresenta veramente una fase di rinnovamento in questo campo, anche se uno sguardo più attento alla legislazione vigente potrebbe indurci a considerare l'utilità che anche per i figli degli infortunati, che siano nati dopo l'infortunio del genitore, si stabilisca l'aumento per il futuro del ventesimo della rendita. Con il sistema stabilito valgono le condizioni vigenti al momento dell'infortunio, ai fini della determinazione della rendita; a mio giudizio, invece, potremmo allontanarci da questo principio, variando le rendite stesse in rapporto alle mutabili condizioni di famiglia dell'infortunato.

Analogamente, nel campo dell'indennità giornaliera per i lavoratori agricoli, abbiamo stabilito un principio di notevole valore e che auspichiamo possa essere esteso al più presto al campo dell'assistenza malattia per i braccianti e i salariati agricoli e le loro famiglie. Avere portato l'indennità giornaliera da 400 a 700 lire rappresenta un miglioramento notevole rispetto alle condizioni finora esistenti.

Abbiamo altresì proposto di aumentare la misura dell'assegno fisso mensile in favore degli infortunati già liquidati in capitale. Purtroppo, non è stato possibile estendere questo beneficio a tutti gli infortunati, cioè anche agli infortunati che furono liquidati in capitale precedentemente al 1937. Questi anziani infortunati non avranno il beneficio di tali assegni; ci conforta comunque il fatto di averli estesi a un numero notevole di pensionati per infortunio, a coloro cioè il cui diritto risale a data successiva al 1937.

Abbiamo anche affrontato, sia pure in parte, il problema relativo alla rieducazione professionale. Forse meritano qualche attenzione gli articoli 13, 14 e 15 di questo provvedimento: se è vero, infatti, che abbiamo disposto una garanzia di finanziamento in favore dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, affinché possa dedicarsi a compiti di rieducazione professionale, e che abbiamo altresì stabilito canali obbligati attraverso cui dovranno passare tali finanziamenti, penso tuttavia che occorrerebbe qualche ulteriore garanzia. Come i colleghi sanno, abbiamo stabilito che dal contributo venga detratta

una percentuale annua da versare al fondo per l'istruzione professionale, ai fini della rieducazione degli infortunati. Ora, dobbiamo essere certi che tutto quanto viene distolto e che l'«Inail» è tenuto a versare, ai sensi dell'articolo 62 della legge del febbraio 1949, al fondo per l'istruzione professionale, sia rivolto veramente a questi fini. Sarebbe grave che distogliessimo fondi da questi capitoli per destinarli ad altri compiti che, per quanto nobili possano essere, non devono trovare alimento e finanziamento da questi stanziamenti.

Così abbiamo anche dato una prova del modo con il quale il Parlamento rispetta e al tempo stesso garantisce la libera funzionalità ed amplia l'opera delle associazioni sorte spontaneamente fra gli infortunati. L'onorevole Venegoni non ha perso l'occasione, neppure in questo dibattito, per lanciare le sue frecce all'indirizzo dell'associazione che non grava, a quanto pare, nella sua orbita politica; diversamente avrebbe forse usato parole più caute.

Innanzitutto, l'associazione ha svolto, in condizioni difficili, un'opera meritoria, perché qualche passo avanti che è stato fatto dagli infortunati nel campo dell'assistenza lo si deve proprio all'attività tenace di coloro che l'hanno finora diretta.

Noi, comunque, abbiamo dato prova di voler garantire che l'amministrazione dei fondi della collettività sia fatta con scrupolo, ma abbiamo anche dato prova della volontà di attribuire con tutta libertà a questa associazione nuovi compiti ed abbiamo assicurato il funzionamento distraendo una parte dei contributi per destinarli a questo scopo. È una prova del rispetto che noi abbiamo per le associazioni libere, pur nel giusto controllo che su di esse dobbiamo esercitare perché bene amministrino il denaro messo a loro disposizione.

In questo senso il valore della legge appare in tutta la sua portata. Risulta evidente che siamo in linea con l'evoluzione previdenziale, con l'evoluzione nel campo mutualistico del nostro paese.

Noi abbiamo realizzato in larga parte questo principio fondamentale che rappresenta uno dei grandi passi avanti nel settore: un allineamento dei lavoratori dell'agricoltura con quelli dell'industria e, anche se ancora esiste qualche disparità, siamo riusciti finalmente ad affermare l'eliminazione delle maggiori disparità. In pari tempo abbiamo fatto riferimento alle variazioni salariali e non alle variazioni del costo della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

vita, e questo è un altro pilastro su cui si fonda il provvedimento in discussione. Abbiamo altresì stabilito il principio delle periodiche riliquidazioni delle rendite arretrate e, quindi, abbiamo eliminato per il futuro il pericolo che si determinino nuove disparità per infortunati che hanno pari grado di invalidità per infortuni, però avvenuti in tempi diversi.

È un atto di giustizia che non riguarda soltanto l'oggi ma anche il domani. Abbiamo già fissato la data di entrata in vigore delle nuove tabelle delle aliquote. È questa una composizione del contrasto che ha origine nel riconoscimento o meno delle responsabilità del datore del lavoro in caso d'infortunio come prevedeva la legislazione all'inizio di questo secolo, e l'abbiamo risolto nell'interesse dei lavoratori assicurati.

Abbiamo altresì dilatato, direi, lo sforzo e l'impegno nel campo della rieducazione professionale.

Questo è un provvedimento che avendo tali capisaldi non può non essere sottolineato per il suo valore, per la sua importanza obiettiva. È in linea con l'evoluzione della nostra legislazione a tutela del lavoratore. È una pagina buona che noi andiamo scrivendo in questo campo, anche se è vero che sulle attuali generazioni cade totalmente l'onere di una situazione passata, di una guerra dai danni incalcolabili, di una legislazione impropria che ha avuto origine in tempi diversi nella quale, purtroppo, è venuto a stabilirsi un principio di disparità così grave al quale soltanto in parte ora poniamo rimedio.

Ma, vedendola soltanto sotto il profilo interno, la legislazione potrebbe apparire con qualche manchevolezza e dobbiamo giustamente, in questa sede, fare il confronto, non soltanto fra la legislazione in materia infortunistica e la vasta legislazione in materia di previdenza e mutualità nel nostro paese, ma dobbiamo fare anche un confronto, sul piano del diritto comparato, con la legislazione straniera. Siamo in linea con la legislazione degli altri paesi, in modo particolare con i paesi della Comunità europea, in materia infortunistica?

Anzitutto, è bene osservare che noi siamo in linea con le revisioni che recentemente sono state adottate in paesi della Comunità europea. Sono del 1961 le leggi che dilatano il campo di applicazione dell'assistenza per infortuni, sia nel Belgio sia in Germania, nel Lussemburgo e in Olanda. Questo nostro passo realizza un allineamento con la legislazione più recente di tali comunità nazionali.

Ma, senza giungere a valutare in ogni aspetto od a fare confronti specifici con la legislazione straniera, noi dobbiamo sottolineare che in questo caso abbiamo assolto ulteriormente agli impegni della convenzione n. 12 sull'indennizzo in caso di infortunio del *Bureau international du travail* del 1921. Non siamo ancora firmatari della delibera n. 102 sulle norme minime nel campo della sicurezza e qui ostano delle difficoltà che penso che questa nuova legge possa in parte contribuire a superare, dando la possibilità al Governo di firmare in avvenire anche questa nuova delibera del *B. I. T.* Contemporaneamente abbiamo dato applicazione implicita a principi che scaturiscono dagli accordi del trattato di Roma, agli articoli 117 e 118 del trattato istitutivo della Comunità economica europea. Direi che in questo campo si è mossa la macchina. I passi avanti faciliteranno gli incontri e i confronti dignitosi della legislazione italiana con quella di altri paesi.

Osserviamo quindi che questo problema, che si chiama praticamente applicazione dei citati articoli 117 e 118 del trattato al fine di realizzare una maggiore uniformità della legislazione previdenziale e mutualistica vigente nei paesi della Comunità, ha fatto qualche nuovo passo anche per sollecitazione del Governo italiano. Le prime intese ed i primi incontri fra i paesi della Comunità economica europea sono iniziati a tal fine nel gennaio 1961. L'incontro successivo dell'aprile 1961 e la conferenza sociale a Roma dell'ottobre del 1961 hanno poi potuto indicare alcuni principi fondamentali. Proprio in questi giorni a Bruxelles è in corso un primo incontro per la preparazione di quella che sarà la conferenza per la sicurezza sociale del dicembre prossimo attraverso la quale si giungerà al perfezionamento ed alla maggiore uniformità della legislazione vigente nei vari paesi. È stato concordato recentemente di pubblicare il lessico della sicurezza sociale negli Stati europei. Allora avremo anche noi un confronto molto più chiaro delle legislazioni esistenti. Ma vi è da sperare che, anche coll'intervento del nostro Governo, a Bruxelles nel mese prossimo siano fissate le nuove tappe che noi potremo raggiungere con prossimi provvedimenti legislativi.

La nostra legislazione è quindi in larga parte in linea con quella dei paesi della Comunità economica europea. Il confronto è sicuramente difficile. Un raffronto sistematico non è possibile in questo momento; non si può giudicare più arretrato il nostro sistema di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

tutela rispetto a quello di altri paesi soltanto perché noi non abbiamo alcune condizioni che altri hanno già sancito. Vi è il problema della prevenzione, il sistema della protezione dell'infortunato, vi è la questione assistenziale della famiglia, vi è il problema della rieducazione: sono questi i capisaldi della legislazione a tutela dei lavoratori. Non si può fare il confronto soltanto sotto il profilo di un certo sistema della protezione, del regime di gestione degli istituti, o dell'assistenza ai familiari: il confronto deve essere globale e riferito a tutti gli elementi sopra citati. Perciò sostengo che il confronto tra la legislazione vigente nel nostro paese e quella vigente negli altri paesi sia obiettivamente difficile. Però, da un esame attento emerge con chiarezza che su alcune linee generali noi non siamo lontani da quanto fatto altrove.

Prima di entrare nel merito degli aspetti particolari, osservo che la questione del regime di capitalizzazione o di ripartizione non è stata definita completamente neanche in altri paesi. In Francia vi è un sistema, nel Lussemburgo un altro, in Germania vige ancora in parte il sistema della capitalizzazione; qualche Stato moderno che ha appena introdotto la legislazione non ha fatto la scelta definitiva tra l'uno e l'altro sistema. È una realtà, per cui non si può dire che sia più avanzato il paese che ha adottato un sistema e più arretrato quello che ne ha adottato un altro.

Nel campo delle differenze esistenti tra il settore agricolo e quello industriale possiamo dire con tutta tranquillità che nessuno Stato della Comunità ha una identica disciplina della materia. La legislazione tedesca è molto più arretrata rispetto alla nostra per quanto riguarda i lavoratori agricoli. In proposito vi è una tabella pubblicata nel fascicolo n. 7 delle relazioni diffuse alla conferenza consultiva sugli aspetti sociali della politica agricola comune, tenutasi dal 28 settembre al 3 ottobre 1961 al palazzo dei congressi dell'E.U.R. a Roma. Nella suddetta tabella è contenuto il confronto tra le condizioni esistenti nel nostro paese e quelle vigenti in altri paesi circa la tutela riservata ai lavoratori dell'agricoltura.

La verità è che la parità non esiste in alcun paese e che i passi che oggi abbiamo fatto per l'allineamento delle condizioni dei lavoratori appartenenti a questo settore rispetto a quelli dell'industria rappresentano innegabilmente un considerevole contributo al miglioramento della nostra legislazione rispetto a quelle straniere.

Oltre a questi principi generali, vi sono poi indirizzi prevalenti ai quali dobbiamo guardare e che ci danno con chiarezza l'idea del nostro allineamento o meno con le legislazioni vigenti negli altri paesi in materia infortunistica.

In tutti gli Stati il problema della carenza è stato risolto. Da noi, purtroppo, non ancora. Abbiamo adottato una soluzione che, fra i due litiganti, gli infortunati e l'« Inail », ha finito per addossare . . . al terzo l'onere dei giorni di carenza e cioè ai datori di lavoro. È una soluzione accettabile. Mi auguro che l'interpretazione comune sia che essa opera tanto per il settore agricolo, quanto per quello industriale, anche se la durata della carenza è diversa. L'articolo non lascia dubbi.

Però, questa soluzione da noi è stata adottata in modo difforme dalla legislazione degli altri paesi. Infatti, altrove vi è una tendenza alla quale dovremmo accostarci forse con maggiore coraggio: la tutela del grande infortunio con prevalente impegno rispetto a quanto avviene per la tutela del piccolo infortunio, ed a ciò si collega l'abolizione della carenza.

Alcune osservazioni vengono fatte in ordine alla misura della percentuale della invalidità, che rende la stessa permanente. Vorrei che sancissimo nel tempo una notevole elevazione nella misura della liquidazione in capitale, e l'obbligatorietà di essa sotto una certa percentuale di invalidità. Realizzeremo così una notevole sburocratizzazione nell'istituto erogatore, un notevole beneficio generale ed apriremo la strada alla più completa e congrua difesa dei grandi invalidi.

Oggi abbiamo tre gradi diversi: il 10 per cento per l'industria, il 15 per cento per l'agricoltura, il 20 per cento per le malattie professionali, perché l'invalidità sia considerata permanente. Non starò qui a dire quale sia la percentuale più giusta, ma ritengo che un coraggioso passo in avanti dovremo fare in futuro, allineandoci con le condizioni previste dalla legislazione degli altri paesi, dove maggiore è l'impegno riservato a beneficio dei grandi invalidi, e più sollecita la definizione del risarcimento ai piccoli invalidi colpiti da infortuni di minore portata.

Vi è poi un punto della legislazione straniera rispetto al quale, con questa legge, realizziamo condizioni notevolmente avanzate, cioè l'agganciamento della rendita all'indice salariale e non all'indice del costo della vita. Stabilito questo criterio, si tratta di una innovazione che, a mio parere, sarà

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

sicuramente introdotta nella legislazione di altri paesi, in quanto nessuno ha finora realizzato completamente l'automatismo in questo caso come da noi. Come si vede, su quest'ultima parte siamo più avanti di altri paesi.

Di contrapposto siamo in arretrato per quanto riguarda l'infortunio *in itinere*. Dovunque è disciplinata ed esiste una tutela per questo frequente caso. Da noi si sancisce soltanto ora il principio della delega perché il Governo emani entro un anno la nuova disciplina.

Prima di concludere vorrei richiamare l'attenzione su altri temi che sono di fondo, cioè la spesa che destiniamo alla prevenzione degli infortuni e la spesa che da noi si eroga per l'assistenza. In altri paesi si spende proporzionalmente molto di più per la prevenzione che non per l'assistenza agli infortunati. In Italia, in proporzione, si spende più per l'assistenza e per la protezione dell'infortunato che non per la prevenzione dell'infortunio.

Qui si apre il capitolo della prevenzione degli infortuni, che non abbiamo affrontato pienamente in questo dibattito, ma al quale in futuro dovremo riservare non soltanto una discussione più ampia, ma anche una legislazione più appropriata. Per questo, non essendo stato affrontato in questa sede l'argomento, mi limito soltanto a richiamarlo, senza entrare nel merito di esso, ma lo rilevo come una esigenza notevole per la salvaguardia della vita umana.

Quanto alle spese cospicue che abbiamo nel campo dell'assistenza ed il modo dell'erogazione di essa, credo che dovremo in futuro fare un passo avanti per un rinnovamento anche dell'« Inail ». È fuor di dubbio che quando esprimiamo considerazioni anche vivaci od impegnative nei confronti dei modi, dei metodi e delle cosiddette mentalità, chiamiamo in causa principi più o meno grandi che stanno ancora a presiedere lo stesso istituto. Io faccio qualche considerazione che evidentemente va al di là delle persone chiamate ad amministrare gli istituti, ma che pone, direi, il problema dell'esigenza di conciliare questa forma di obbligatorietà di assicurazione che imponiamo ad un notevole gruppo di operatori e di imprenditori, obbligatorietà di assicurazione con l'« Inail », con la necessità che in presenza di quest'obbligo l'istituto abbia ad intervenire in modo diverso da quanto fa un istituto privato di assicurazione nei vari casi di infortunio.

È fuor di dubbio che se dovessimo valutare il problema dal solo punto di vista umano, dovremmo riformare radicalmente il sistema. Invece di stare a disquisire, ad esempio, se il lavoratore caduto sul lavoro lo sia per infarto, per un colpo di sole o in conseguenza di una caduta, invece di sceverare le cause e le concause che hanno condotto ad un fatto mortale, e ciò in ossequio ad un criterio di rigida applicazione della legge, si dovrebbe arrivare al risarcimento in ogni caso ai familiari nel nome di una generale sicurezza e tutela. È evidente perciò il richiamo non soltanto ad una legislazione, ma ai principi informativi della stessa, più che ad un modo di amministrare.

Ma vi è anche un metodo nuovo di contatto col mondo sindacale che è da introdursi. Le cifre del bilancio rese pubbliche sono la testimonianza in un impegno notevole nei confronti della collettività, ma dovremmo disporre di molto di più che aride cifre. Presto bisognerà arrivare ad una riforma del sistema della nomina del consiglio di amministrazione dell'« Inail ». Riteniamo che la meglio determinata presenza dei lavoratori attraverso le loro organizzazioni sindacali nell'amministrazione di questo istituto possa far compiere maggiori passi nell'interesse generale dei lavoratori.

Questo provvedimento è finalmente alla tribuna parlamentare ed il relativo dibattito è seguito con interesse e con impegno da centinaia di migliaia di interessati. Il Parlamento ed il Governo non penso che ne escano male: il ritardo non ha peggiorato, ma migliorato il testo originario, premiando le attese. Esso è servito a trovare soluzioni nuove e di ciò siamo contenti, come saranno certamente soddisfatti gli interessati.

La legge è rivolta a coloro che chiamiamo frequentemente l'aristocrazia del lavoro: aristocrazia per le mutilazioni subite, per le sofferenze sopportate con serenità, per il segno visibile che i mutilati portano sulle carni dei dolori e dei sacrifici che normalmente accompagnano la vita di chi lavora.

Essi sono per ognuno di noi il ricordo permanente di una realtà: il lavoro è sacrificio, sacrificio per le condizioni che lo accompagnano, per le amarezze di cui è circondato, per il disagio che esso comporta nelle famiglie. Ma esso è altresì una fonte di soddisfazione e un alimento di speranza, direi che è un motivo permanente di fiducia.

Chi è sottratto alla disoccupazione o alla miseria ed acquisito ad una nuova e dignitosa vita di lavoro e ha provato a vivere con

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

la propria famiglia fuori del disagio, sa e comprende come l'infortunio sul lavoro stronchi una esistenza e getti un'ombra di irrimediabile tristezza sulle famiglie. A tutto non possono rimediare il Parlamento, il Governo, lo Stato; certo non rimediano alla morte e alle mutilazioni. Però, possono lenire il disagio delle vedove, dei bambini, dei familiari, possono ridurre le difficoltà economiche dei grandi invalidi e dei mutilati, possono rendere meno aspra l'esistenza di chi è stato già grandemente provato dalle mutilazioni e dal dolore. A questo provvede in modo coraggioso l'attuale proposta di legge; ed è auspicabile che ancor più e meglio si possa fare in futuro. In tal modo si adempie un precetto costituzionale, ma io credo che innanzi tutto ognuno di noi corrisponda in questo modo a un severo monito della propria coscienza cristiana. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei prendere spunto da una affermazione fatta dall'onorevole Zanibelli qualche istante fa per porre a lei, onorevole ministro, alcuni quesiti.

L'onorevole Zanibelli ha giustamente affermato che, contrariamente a quello che accade in altri paesi, in Italia vi sono provvidenze ed interventi di vario genere, ma soprattutto dello Stato, volti piuttosto all'assistenza degli infortunati che non alla prevenzione degli infortuni. Credo che questa sia una realtà di fatto, confermata, del resto, dalla politica che il Governo va svolgendo da alcuni anni a questa parte in ordine a un problema particolare che in materia di sicurezza sul lavoro è stato più volte proposto davanti alla Camera con interrogazioni, interpellanze e recentemente, a quel che mi risulta, anche con proposte di legge.

Mi riferisco alla insicurezza assoluta che regna nel settore calzaturiero, in specie nelle decine, per non dire centinaia, di industrie della calzatura che esistono nel vigevanese e in altri centri del nord, in cui non soltanto si sono verificati centinaia di casi di intossicazione in seguito all'uso del benzolo, ma si sono dovuti addirittura — se non erro — registrare dieci o undici decessi, che denunciano alla pubblica opinione una situazione assolutamente eccezionale.

Ai rilievi di questo e di altri settori della Camera l'onorevole ministro ha risposto con una lunga dissertazione di carattere tecnico, nella quale prometteva, tra l'altro, la creazione

di un centro medico di controllo, che pare sia entrato in funzione appunto qualche giorno fa. Non mi sembra, però, che questo valga a rendere più sicura la situazione e a ridare la tranquillità alle migliaia e migliaia di lavoratori di Vigevano e di altri centri, perché, una volta dimostrata la tossicità di questo prodotto anche a causa del modo in cui viene usato — e non è facile una prevenzione in materia — dovrebbero a mio avviso essere prese misure più idonee.

Da notizie di stampa mi risulta che il ministro avrebbe annunciato un provvedimento legislativo al riguardo. Però s'ignora il contenuto di esso: forse si tratta della sostituzione di un prodotto con altri prodotti, forse della proibizione dell'uso di quel prodotto, come avviene in altri paesi europei (in Francia esiste addirittura una legge specifica).

Comunque, prendendo lo spunto da questa proposta di legge — sul cui merito non mi pronuncio in quanto un altro collega di gruppo, l'onorevole Tripodi, lo farà in sede di dichiarazione di voto — desidero sapere in questa sede dall'onorevole ministro se si possa dare almeno una assicurazione circa un intervento energico, direi quasi drastico su questa materia; altrimenti, in materia di infortunistica questo provvedimento ed altri provvedimenti che verranno saranno, sì, apprezzati, ma, di fronte ai decessi e ai casi mortali che vanno rinnovandosi, direi, ogni settimana, l'assistenza non potrà non risultare ugualmente tardiva e tale da non tranquillizzare una così larga parte della popolazione lavoratrice di Vigevano e di altre città italiane.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Le do subito la notizia che desidera. Ho predisposto uno schema di disegno di legge, che è attualmente sottoposto ai ministri interessati (della sanità e soprattutto dell'industria) per il concerto; esso tende a proibire il benzolo ed altri prodotti collaterali al benzolo, che ella conosce bene, e ciò anche in conformità alla legislazione non sempre uniforme vigente nei paesi europei (Francia, Germania, Belgio, ecc.). Questo schema di disegno di legge dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei ministri di domani.

SERVELLO. Ringrazio il ministro e spero che l'iter di approvazione dell'annunciato provvedimento sia rapidissimo, proprio per ovviare agli inconvenienti che ho denunciato.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

L'onorevole Colasanto ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo:

1°) a tener presente, nell'emanazione delle norme delegate previste dalla legge in esame, la necessità di livellare più che possibile od almeno di avvicinare il trattamento economico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro, a parità di residua capacità lavorativa;

2°) a contribuire con appositi stanziamenti del tesoro, al ripianamento dell'eventuale deficit della gestione relativa ai lavoratori agricoli;

3°) a provvedere, in qualche modo, per doverosa solidarietà umana, ad aiutare economicamente i colpiti da infortuni o da malattie professionali, prima del 1° aprile 1937 ».

Poiché l'onorevole Colasanto non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere il suo ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Nucci.

NUCCI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la discussione poco fa conclusasi ha consentito di constatare che tutte le parti politiche, confermando l'accordo già raggiunto, concordano sull'opportunità di approvare il provvedimento nel nuovo testo presentato all'Assemblea. Ciò, ovviamente, è motivo di soddisfazione per tutti ed io desidero ringraziare gli onorevoli colleghi che hanno preso la parola per i positivi giudizi espressi e — sia pure con ritardo — anche per l'apprezzato contributo di capacità e di esperienze offerto in sede di Commissione nel corso del lungo iter di questo provvedimento.

Non v'ha dubbio che la legge che stiamo per approvare avrà un posto di rilievo negli atti di questa terza legislatura e non soltanto per i miglioramenti economici che essa comporta per le categorie interessate, ma anche per le nuove prospettive che lascia intravedere per ulteriori sviluppi nel campo della previdenza per gli infortuni sul lavoro.

Il provvedimento, come ho già avuto modo di accennare ieri, affronta in profondità molti problemi assicurativi, che vanno dal campo di applicazione della tutela all'immissione di nuove categorie di lavoratori, dall'aumento e dalla rivalutazione delle prestazioni all'abolizione della cosiddetta « carenza », da una più consistente assistenza personale alla rieducazione professionale dei minorati. Ma fra gli aspetti più significativi

vanno segnalati il superamento della sperequazione già esistente fra donne e uomini, e il forte miglioramento previsto per il settore dell'agricoltura.

Sulla base di ciò, sarebbe quindi ingiusto definire o tentare di definire questa legge come una legge « contentino », mentre essa, in realtà, è il frutto di chiare e significative determinazioni che vanno di là dalle previsioni che si facevano solo qualche mese fa e che affronta e rappresenta inoltre una tappa eccezionale sulla via dell'adeguamento della vigente legislazione ai problemi ancora aperti ed a quelli che via via scaturiranno in relazione allo sviluppo ed alla sempre maggiore pericolosità delle tecniche di lavorazione che impongono una più completa protezione del lavoratore contro i rischi cui quotidianamente va incontro.

L'onorevole Venegoni ha fatto ieri alcune dichiarazioni nei confronti dell'A. N. M. I. L. A parte talune considerazioni sull'ordinamento di detto ente (si tratta di materia che esula dalla nostra attuale discussione), mi consenta l'onorevole collega di non essere d'accordo con lui per quanto riguarda l'azione e la collaborazione dell'associazione a proposito dell'iter della presente legge. È opportuno anzitutto ricordare che le provvidenze previste nella proposta di legge n. 872 rappresentano la traduzione in norma di altrettante istanze formulate all'onorevole Repossi ed agli altri firmatari, tra cui io stesso, dai dirigenti dell'associazione a nome della categoria.

Non intendo ovviamente atteggiarmi a difensore d'ufficio, ma mi consta anche di persona che l'associazione, oltre ad operare attivamente e consapevolmente con il Ministero del lavoro in seno all'apposita commissione di studio, non ha mancato di svolgere una costante azione in ordine a tutte le fasi per cui è passato il presente provvedimento.

Per quanto concerne infine l'azione di stimolo esercitata al centro ed alla periferia al fine di migliorare la legge e di sollecitare una definizione dei problemi ad essa connessi, ritengo non possano sorgere dubbi, in quanto tutti più o meno ne siamo stati oggetto.

Ciò chiarito, passo ai problemi qui sollevati per i quali è stata rappresentata la necessità d'una urgente soluzione. La maggior parte di tali problemi restano ancora da affrontare. Ad essi hanno accennato nei loro interventi gli onorevoli Repossi, Zani-belli, Venegoni, Vittorino Colombo e Bettoli. Penso che la soluzione di tali problemi dovrà scaturire dall'attuazione dell'articolo 27 che,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

come è noto, per il generale riordino della materia, concede apposita delega al Governo.

L'onorevole Vittorino Colombo, in particolare, ha rappresentato l'opportunità di impostare, in rapporto alla favorevole congiuntura economica, una soluzione organica dell'assicurazione sociale dei lavoratori e si è inoltre soffermato sul delicato capitolo delle malattie professionali. A proposito di questo secondo argomento, è necessario disporre che, ai fini dell'indennizzabilità, le tecnopatie debbono essere valutate alla stessa maniera degli infortuni. Inoltre, in presenza di malattie causate da sostanze tossiche, il soggetto va allontanato dalle lavorazioni nocive.

D'altra parte, in questi casi di abbandono temporaneo o definitivo del lavoratore della lavorazione nel cui esercizio ha contratto la malattia, sarà opportuno assegnare una rendita di passaggio come attualmente avviene per la silicosi e l'asbestosi e ciò perché anche le altre malattie professionali — saturnismo, benzoismo, ecc. — sono caratterizzate da un decorso irreversibile e con modificazione peggiorativa nel tempo che ovviamente si manifesterà più rapidamente qualora il soggetto non venga allontanato dall'esposizione agli effetti della sostanza responsabile della malattia.

L'occupazione di un lavoratore tecnopatico in lavorazioni non pericolose nei casi in cui esiste una diminuzione del guadagno legata al cambiamento del lavoro, dovrà pertanto essere — a mio avviso — accompagnata dalla corresponsione d'una rendita di passaggio.

Sono pertanto d'accordo con l'onorevole Vittorino Colombo che, in occasione del progettato ulteriore coordinamento della legislazione infortunistica, si ravvisi l'opportunità di estendere la rendita di passaggio, attualmente prevista soltanto per la silicosi e l'asbestosi, anche alle altre malattie professionali, al fine di abolire la sperequazione esistente che prevede per le tecnopatie una valutazione e, di conseguenza, un trattamento economico non adeguato alla gravità del male.

Soltanto qualche parola sugli infortuni *in itinere* di cui ha parlato l'onorevole Bettoli. Il problema, giusta quanto previsto dall'articolo 28, rientra nella seconda delega di questa legge al Governo. Comunque, non mi pare superfluo sottolineare in quest'occasione che bisogna risolverlo al più presto e autonomamente, superando gli attuali orientamenti in materia ed inserendo nella tutela assicurativa il rischio comunque connesso con il lavoro. Perché a ciò possa giungersi, è evidente che

bisogna considerare occasione di lavoro anche il tragitto abituale fra la residenza e il posto di lavoro e fra questo e la località dove il lavoratore consuma i pasti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ho altro da aggiungere. Vorrei però cogliere quest'occasione per rinnovare al Governo e, in particolare, all'onorevole ministro il più vivo ringraziamento per l'impegno posto per una sollecita e adeguata soluzione del problema.

Mi pare poi doveroso rivolgere, a nome di tutta la Commissione, un grato, memore pensiero a quanti sono caduti sul lavoro e inviare un vivo, riconoscente saluto a tutti i lavoratori invalidi, che con il loro sacrificio hanno contribuito in maniera notevole allo sviluppo del nostro paese. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge che noi stiamo per approvare, e che avrebbe meritato — a mio rammaricato giudizio — una più assidua attenzione da parte dei colleghi, è molto importante: è forse la più importante dei non pochi provvedimenti legislativi adottati quest'anno in materia di lavoro. E lo è per tre ragioni: 1°) per il largo settore della vita operativa che questa legge tocca e regola; 2°) per le tante speranze e le tante richieste, da lungo tempo nutrite e proposte, che la legge finalmente accoglie e sodisfa; 3°) per alcuni principi normativi del tutto nuovi nelle legislazioni sociali e di così profondo spirito sociale che essi possono considerarsi in un certo senso rivoluzionari; rivoluzionari non nel significato barricadiero dell'espressione, ma nel significato di un'impostazione del problema su basi nuove, moderne e calde di umanità. È importante per il largo settore che essa tocca, dato che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — nonostante l'assidua opera preventiva predisposta e attuata dal Ministero e dagli altri enti che sono con esso in fattiva collaborazione — non accennano a diminuire e, anzi, in alcuni settori, ad esempio in quello dell'edilizia, sono in aumento.

Per la verità, l'aumento riguarda gli infortuni non gravi, cioè di relativamente modesta entità, e non si verifica invece, fortunatamente, negli infortuni mortali, i quali appaiono in lieve ma, sembra, progressiva diminuzione. Ciò non toglie che noi dobbiamo vivamente preoccuparci del fenomeno e preoc-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

cuparcene sia sotto l'aspetto preventivo (nel senso di predisporre tutte le misure e gli accorgimenti affinché gli infortuni si verifichino in quantità sempre minore), sia sotto l'aspetto tutelativo (nel senso di predisporre tutte le provvidenze atte a lenire le conseguenze economiche dell'infortunio, a curare con ogni amorosa premura anche le ferite morali le quali devastano lo spirito di chi ha tanto sofferto e a reinserire nella misura massima possibile il lavoratore infortunato nel processo produttivo).

I lavoratori titolari di una rendita per infortuni che si sono verificati dal 1935 a oggi, cioè da quando è stato introdotto l'obbligo di liquidare in rendita anziché in capitale giacché fino al 1935 veniva pagata a titolo di indennizzo una somma capitale, sono attualmente circa 620 mila. Gli infortuni denunciati nel solo 1961 sono stati circa 1 milione 500 mila, più precisamente 1.520.921. Può apparire che vi sia contraddizione fra questi due dati (un milione e mezzo nel solo 1961; 620 mila dal 1935 ad oggi); senonché non vi è contraddizione e la differenza si spiega con il fatto, ben noto ai colleghi, che vi sono tre tipi o tre categorie di infortuni. Una prima categoria comprende gli infortuni che con la legge in vigore non sono coperti dall'assicurazione perché guariscono in tre giorni, cioè quelli per i quali vi è stata sino ad oggi la cosiddetta « carenza », vale a dire carenza di indennizzo. In una seconda categoria sono compresi gli infortuni che comportano una invalidità temporanea, cioè quelli dai quali il lavoratore guarisce perfettamente dopo un certo numero di giorni. Vi è infine una terza categoria la quale comprende gli infortuni che comportano una invalidità permanente, infortuni per i quali residua al lavoratore una invalidità che dura tutta la vita e che può essere parziale o totale (quindi invalidità permanente parziale e invalidità permanente totale).

Nel 1961 la situazione si presenta in questi termini: infortuni definiti nel 1961: un milione 520.951; infortuni definiti senza indennizzo, perché compresi entro i tre giorni di carenza o per mancanza dei requisiti di legge: circa 363 mila; infortuni definiti con la corresponsione della sola indennità per inabilità temporanea: circa un milione 76 mila; infortuni definiti con la liquidazione di una rendita per inabilità permanente: circa 57 mila; infortuni mortali: 3.400; in corso di definizione, o perché permane la inabilità temporanea o per contestazione o per altre cause: 20.235.

La legge è importante anche perché la materia di cui ci occupiamo è regolata da un decreto-legge luogotenenziale del 1917 e da un regio decreto del 1935 (anzi, è questa la norma fondamentale che regola la materia), i quali appaiono manifestamente in arretrato rispetto ai tempi nuovi, ai processi produttivi nuovi, alla diffusione del fenomeno e ai gravi riflessi che esso ha sull'economia nazionale, e soprattutto rispetto alle mutate condizioni economiche dei lavoratori e all'aumentato costo della vita.

Sono note a tutti le numerose manifestazioni di protesta che gli interessati hanno svolto in questi ultimi anni perché la legge venisse rinnovata e rimodernata. Tali legittime proteste hanno trovato una larga eco ed una premurosa comprensione nei parlamentari, i quali hanno presentato in proposito diverse proposte di legge, fra le quali particolare rilievo assumono quelle dell'onorevole Repossi e dell'onorevole Venegoni; dal canto suo il Ministero del lavoro ha fatto al riguardo la più attenta assistenza ed ha dimostrato ogni solidarietà con i colleghi parlamentari, soprattutto attraverso la presentazione del cosiddetto « controprogetto Sullo », in parte integrativo e in parte sostitutivo delle proposte Repossi e Venegoni.

La XIII Commissione della Camera, con un lavoro particolarmente diligente ed attento (svolto in collaborazione continua con il mio Ministero, che ha messo a disposizione tutta la sua attrezzatura tecnica), dopo una discussione esauriente ed un esame minuto e particolareggiato dei testi precedentemente proposti svoltosi soprattutto in sede di comitato ristretto, ha concluso la sua attività con la redazione del nuovo testo oggi sottoposto all'esame della Camera. Tale testo, come ha egregiamente dimostrato il relatore onorevole Nucci nella sua duplice relazione, così diligente, dotta e precisa, comprende, integra e migliora non soltanto la legge attualmente vigente ma anche le proposte Repossi e Venegoni e il progetto Sullo.

Il nuovo testo accoglie pressoché integralmente tutte le richieste che la categoria ha avuto occasione di presentare e non soltanto per gli istituti più importanti ma anche per aspetti particolari dei singoli istituti; non solo, ma il nuovo testo accoglie e applica (e questo è un altro aspetto che lo rende particolarmente importante) alcuni principi normativi del tutto nuovi nella nostra legislazione e che hanno un così profondo e caldo afflato sociale da apparire veramente riformatori, nel

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

senso che essi non potranno non avere una influenza sicuramente benefica anche sugli altri provvedimenti legislativi che in tema di assistenza e di protezione sociale dovranno essere presi nel prossimo futuro.

Mi limiterò ad elencare sommariamente i vantaggi della nuova legge, quali emergono dal testo proposto dal Comitato ristretto della Commissione lavoro.

Il primo elemento positivo è che le rendite pregresse, ossia quelle attualmente in corso di pagamento per infortuni verificatisi nel passato e già liquidate, vengono tutte riliquidate (il che costituisce un notevole vantaggio), e non già in base all'aumentato costo della vita bensì in relazione all'avvenuta rivalutazione dei salari, il che costituisce un vantaggio nel vantaggio, essendo notorio che in più di un caso i salari sono stati rivalutati in misura, seppur lievemente, maggiore di quanto non sia aumentato il costo della vita. L'effetto della riliquidazione è anche che — a parità di qualifica, di condizioni salariali e familiari — il lavoratore che ha subito negli anni scorsi un infortunio verrà a percepire la stessa rendita dell'infortunato di oggi, eliminando così una disparità di trattamento che in alcuni casi era, anzi è ancora, così grave da apparire addirittura scandalosa.

Secondo vantaggio: la liquidazione della rendita — e quindi anche la riliquidazione delle rendite pregresse — avverrà su un nuovo minimale e su un nuovo massimale. Questo significa che, quale che sia il salario reale percepito in fatto dal lavoratore, la rendita viene stabilita come se il salario fosse, per quanto riguarda il minimo, non inferiore a lire 370 mila (mentre oggi è fissato un minimo di lire 210 mila) e, per quanto riguarda il massimo, come se il salario fosse di 685 mila (mentre oggi è fissato a lire 450 mila). L'aumento del minimale è importante soprattutto per i lavoratori di certi settori e di certe regioni i quali, molte volte (e molte volte addirittura contro la legge e in violazione dei patti di contratti collettivi), percepiscono un salario inferiore al minimale di 370 mila lire; ed è altrettanto importante l'aumento del massimale a lire 685 mila, poiché tale aumento provoca un avvicinamento molto sensibile di tale salario convenzionale al salario reale. Cosicché anche per i lavoratori a salario alto vi sarà una liquidazione di rendita che, contrariamente a quanto avviene con la legge attuale in relazione ai salari alti, corrisponderà sostanzialmente alla liquidazione che venisse fatta con criteri matematici, con riferimento cioè al salario reale.

Terzo vantaggio: l'eliminazione del periodo di carenza, cioè la copertura anche di quegli infortuni (che sono circa il 25 per cento del numero totale degli infortuni stessi) che guariscono entro tre giorni dall'evento infortunistico. Si riconosce cioè al lavoratore il diritto a percepire l'indennità per l'invalidità temporanea dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'infortunio. Pertanto si è introdotta una disposizione che pone a carico dei datori di lavoro l'onere del pagamento del 60 per cento del salario giornaliero; e ciò, sia in omaggio al contenuto dell'articolo 2110 del codice civile, sia anche e soprattutto per stimolare in questo modo i datori di lavoro ai doverosi adempimenti per la prevenzione degli infortuni.

Quarto vantaggio: liquidazione e riscatto obbligatorio in capitale della rendita per invalidità superiore al 10 per cento ed inferiore al 16 per cento allo scadere del decennio dalla data dell'infortunio. Questa disposizione, mentre consegue il fine di smaltire gli adempimenti amministrativi dell'istituto erogatore e ne riduce i costi di gestione, giacché un numero notevolissimo di infortuni viene, per così dire, cancellato dai ruoli e non più amministrato, a seguito appunto dell'avvenuto riscatto in capitale, non danneggia, anzi favorisce i lavoratori, in quanto il riscatto è effettuato dopo dieci anni dall'infortunio e quindi in un'epoca in cui non sussiste più la preoccupazione che gli eventuali peggioramenti delle condizioni fisiche degli infortunati abbiano a rimanere senza adeguato indennizzo.

Va posto in rilievo che per tutelare i lavoratori infortunati dalle variazioni salariali, le quali nel decennio potrebbero avere anche assunto una notevole consistenza, si è disposto che la liquidazione avvenga sul minimale vigente all'epoca del riscatto, minimale sicuramente maggiorato rispetto al salario che è stato considerato dieci anni prima agli effetti della liquidazione allora fatta.

Quinto vantaggio. Si è introdotto, tanto per il settore dell'industria quanto per quello dell'agricoltura, il principio della scala mobile, principio che non è previsto neppure dalle più progredite legislazioni straniere in argomento, o per il quale è richiesta una legge speciale *ad hoc*. In base a tale principio, ad ogni triennio si procede alla rivalutazione dei salari, e cioè si adegua il massimale e il minimale al nuovo livello salariale, quando sia intervenuta una variazione di almeno il 10 per cento dal precedente livello salariale. Questo importa una riliquidazione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

di tutte le rendite in atto; la socialità di tale innovazione (ed ecco un altro degli aspetti rivoluzionari della nuova legge) è accentuata dalla disposizione per cui le variazioni inferiori al 10 per cento avvenute nel corso del triennio e che, appunto perché inferiori al 10 per cento, non fanno scattare la scala mobile alla fine del triennio stesso, vengono tuttavia computate e sommate con quelle verificatesi nel triennio successivo; cosicché l'applicazione del principio della scala mobile è veramente permanente ed effettiva.

Sesto vantaggio: è dato da un'estensione del campo di applicazione della legge, perché, in armonia con i principi del rischio specifico a cui è informata l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si comprendono e si considerano talune specie di lavori, nonché di categorie di lavoratori, che prima erano escluse dalla tutela e che oggi le mutate tecniche produttive e i diversi e più intensificati rapporti sociali consigliano invece di comprendere e di tutelare. Da qui la minuta, vorrei dire perfino pedante elencazione fatta negli articoli 1, 2 e 3; elencazione che ci induce a ritenere che nessun settore lavorativo resti escluso dalla tutela predisposta nella nuova legge.

A questo proposito devo un'assicurazione tranquillante all'onorevole Bettoli, che ha fatto un richiamo agli alunni delle scuole, a favore dei quali (oppure a favore delle famiglie dei quali) in base alla vecchia assicurazione del 1941 viene oggi liquidata, in caso di infortunio o di morte, un'indennità *una tantum*. Giustamente l'onorevole Bettoli si preoccupa che anche per gli alunni delle scuole sia soppressa l'indennità *una tantum* e si provveda alla liquidazione così come essa viene fatta per gli altri lavoratori ai sensi della legge in esame.

Non v'è in proposito dubbio alcuno: la nuova legge regola in modo organico e completo tutta la materia infortunistica e conseguentemente, per evidenti ragioni di interpretazione legislativa, sopprime ed annulla le disposizioni contrarie o con essa contraddittorie. Con la nuova legge non esistono più per alcuno le liquidazioni *una tantum* e sarebbe veramente assurdo ed illogico pensare che tali liquidazioni potessero sussistere soltanto per gli alunni delle scuole.

Il settimo vantaggio è dato da un più favorevole calcolo delle retribuzioni su cui liquidare le rendite alle vedove dei lavoratori infortunati. Oggigiorno la vedova percepisce una rendita annuale che corrisponde al 33 per cento del salario reale del marito defunto.

La nuova legge prevede l'aumento al 40 per cento di detto salario.

Ottavo vantaggio: tale percentuale salirà con il 1° luglio del 1965 al 50 per cento.

Nono vantaggio: a cominciare dal 1° luglio 1965 saranno migliorate molto sensibilmente le tabelle delle aliquote di retribuzione per il calcolo delle rendite; e poiché questa mia frase potrebbe sembrare misteriosa ed ermetica ai non esperti, o specializzati, sempreché ve ne siano in quest'aula, dirò più semplicemente che attualmente secondo la legge in vigore viene applicato questo congegno: quando un lavoratore subisce un infortunio da cui deriva per lui una invalidità superiore all'11 per cento, egli percepisce una rendita che corrisponde al 50 per cento del suo salario reale e che aumenta gradatamente con l'aumento della percentuale di invalidità, sino a raggiungere il 100 per cento del salario quando l'invalidità è dell'80 per cento o superiore rispetto alla capacità lavorativa.

Orbene, con la nuova legge non soltanto vengono sensibilmente migliorate le scale e le posizioni intermedie, ma, soprattutto, sta il fatto che il 100 per cento del salario viene corrisposto per l'invalidità che involgano il 65 per cento o più della capacità lavorativa. E questo è un altro vantaggio.

Il decimo vantaggio è l'aumento dell'assegno dell'assistenza personale continuativa, vale a dire dell'assegno da corrispondersi all'accompagnatore. Tale assegno secondo la legge in vigore è di lire 15 mila nell'industria e di lire 3 mila nell'agricoltura, mentre con la nuova legge viene portato da lire 15 mila a lire 35 mila nell'industria e da lire 3 mila a lire 30 mila nell'agricoltura.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla riqualificazione professionale degli invalidi in base ad un piano organico stabilito dal Ministero del lavoro, nonché dalla concessione di un assegno da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro a quegli invalidi che non possano fruire del collocamento obbligatorio. Attualmente vengono riqualificati — si intende a spese esclusive del Ministero e degli enti a ciò incaricati — solamente gli invalidi che presentano una invalidità dall'80 per cento in su, cioè i grandi, i grandissimi invalidi, e, nonostante la nobiltà delle intenzioni e la delicata premura dell'intervento, onestamente dobbiamo dire che si tratta purtroppo di una riqualificazione astratta, teorica, senza un risultato concreto e pratico veramente apprezzabile, perché avviene con un'altissima specializzazione tecni-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

ca e medica e ricerca in un corpo disgraziatamente disfatto quell'organo o meglio quella parte di un organo che sia ancora, più che utilizzabile, umanizzabile. Con la nuova legge vengono invece compresi nella riqualificazione, naturalmente a loro domanda e con loro completa esenzione di spesa, tutti gli invalidi, quale che sia il loro grado di invalidità, anche se modesto, di modo che essi possono venire in gran parte reinseriti nel processo produttivo, e viene tolta loro l'umiliazione, in verità ingiustificata, di essere fuori o ai margini del ritmo vero e proprio della vita sociale.

Infine, anzi a complemento, una preoccupazione anche maggiore la legge rivolge al settore agricolo, che è attualmente quello più trascurato nel campo dell'assistenza sociale. Al settore dell'agricoltura sono state quindi rivolte cure particolari, anche in soddisfazione delle esigenze, delle richieste dibattute e manifestare in occasione della conferenza mondiale dell'agricoltura.

I miglioramenti previsti in tale settore si sintetizzano nei seguenti punti: 1°) eliminazione della diversità di trattamento tra uomo e donna in armonia anche con i principi della parità di trattamento quali sono stati affermati in campo internazionale e quali si vanno quanto meno in parte realizzando nei diversi settori produttivi; 2°) accostamento notevole del trattamento dei lavoratori agricoli al trattamento fatto ai lavoratori industriali; accostamento e non parificazione per l'evidente diversa condizione salariale e per l'evidente diversità nella continuità dell'impiego tra il lavoratore agricolo e il lavoratore industriale; 3°) aumento delle retribuzioni annuali convenzionali per il calcolo delle rendite: come nel settore industriale sono stati sensibilmente aumentati il minimale e il massimale, così nel settore agricolo, dove non è possibile determinare un salario annuo costante e reale e dove quindi è stabilito un salario convenzionale da tenere presente agli effetti del calcolo delle rendite, il salario convenzionale viene portato per quanto riguarda le donne e i ragazzi, le une e gli altri di età inferiore ai 16 anni, da lire 150 mila a lire 216 mila; mentre invece per i lavoratori di ambo i sessi di età superiore ai 16 anni viene portato da lire 210 mila a lire 370 mila. Richiamo a me stesso il fatto che con la legge attualmente in vigore il salario convenzionale relativo alle donne è sempre di lire 150 mila, sicché il vantaggio della nuova legge è particolarmente sensibile per le donne dai 16 anni in su, per le quali il salario convenzionale sale da 150

mila a 370 mila; 4°) aumento, come sopra si è detto, degli assegni per l'assistenza personale continuativa; 5°) aumento degli assegni in caso di morte; 6°) aumento notevole delle prestazioni per inabilità temporanea nonché maggiorazione delle prestazioni stesse dopo il novantesimo giorno, così come avviene nel settore industriale. Spiego meglio. Oggi per le inabilità temporanee fino al novantesimo giorno (siamo sempre nel campo dell'agricoltura) la prestazione è di lire 150 giornaliere per i minori di sedici anni, di lire 300 per le donne, di lire 400 per l'uomo, mentre con la nuova legge la prestazione è di lire 400 giornaliere per ogni unità lavorativa fino ai sedici anni e di lire 700 per ogni unità lavorativa di età superiore ai sedici anni, senza distinzioni di sesso.

Per l'invalidità temporanea che duri oltre il novantesimo giorno, oggi i minori di sedici anni di ambo i sessi percepiscono lire 150 al giorno, le donne di età superiore ai sedici anni lire 300, gli uomini di età superiore ai sedici anni lire 400, mentre con la nuova legge i minori di sedici anni percepiscono lire 525 ed i maggiori di sedici anni lire 900, senza più distinzioni di sesso.

Da quanto sto dicendo consegue che il provvedimento realizza un ulteriore e decisivo avvicinamento anche in questo campo fra la tutela infortunistica dei lavoratori dell'industria e quella dei lavoratori dell'agricoltura.

Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame ha, ripeto, una notevole importanza e uno spiccato rilievo dal punto di vista normativo, ma, come risulta dalle cifre che ho indicato, non è scialbo e non è esangue neppure dal punto di vista finanziario. Le erogazioni di oggi giorno ammontano pressappoco a cento miliardi. Il provvedimento in esame prevede invece una erogazione complessiva di circa 136 miliardi e mezzo, con un importo in aumento di circa 36 miliardi e mezzo, cioè di oltre un terzo, il che non è veramente abituale in tutti i provvedimenti che siamo andati approvando in questi ultimi tempi, anzi è del tutto eccezionale.

Ne beneficeranno circa 620 mila persone, quanti sono oggi i titolari di rendita, ma ne beneficeranno anche, e vorremmo che fossero soltanto poche decine, ma purtroppo saranno molti di più, tutti coloro che nel lavoro troveranno motivi di amarezza e cause di dolore.

Non è l'*optimum*, siamo d'accordo. Condivido o quanto meno comprendo parte delle riserve e delle insodisfazioni manifestate da alcuni colleghi, in particolare dagli onorevoli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

Venegoni, Colombo, Bettoli e Zanibelli. Tuttavia la legge in esame non chiude definitivamente la questione, non la pone alle nostre spalle come un problema che più non interessi ed al quale noi già si sia diventati estranei e indifferenti, anzi, se si pon mente, come è d'obbligo, agli articoli 30 e 31 con la previsione delle Commissioni in essi regolate e con le deleghe in essi formulate, non si può non ammettere che la legge in esame è come un trampolino — solido e alto — per un ulteriore slancio in avanti e per ulteriori conquiste sociali.

La legge è una conquista ed è anche una premessa (o se volete una promessa) di ulteriori conquiste. Come tale confido che la Camera l'accolga a consacrazione dell'unanime volontà della Commissione e del Governo. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Colasanto, già letto?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'ordine del giorno Colasanto consta di tre punti. Il primo credo intenda auspicare la parificazione dei lavoratori dell'agricoltura a quelli dell'industria, e questo, come risulta da quanto ho detto, è stato ricercato molto accuratamente, per quanto non si sia arrivati (e penso non sia neanche giusto arrivarvi) ad una completa parificazione. Il secondo punto invita il Governo a contribuire con appositi stanziamenti del tesoro al ripianamento dell'eventuale *deficit* della gestione relativa ai lavoratori agricoli. Sorvolando su quel «ripianamento», che probabilmente vuol significare la copertura dell'eventuale *deficit* della gestione, rilevo: 1°) che io rappresento il Ministero del lavoro e non anche il Ministero del tesoro; 2°) che dare preventivamente l'assicurazione che l'eventuale *deficit* di una certa gestione sarà sicuramente coperto con stanziamenti del tesoro significa probabilmente invitare quella gestione ad una finanza allegra o ad adottare una larghezza, nell'impiego dei mezzi, nella interpretazione di norme, nelle spese d'esercizio, che sin da ora pare eccessiva. Comunque, se l'onorevole Colasanto, con questo suo garbato invito, voleva dire che il Governo è formalmente esortato a seguire con ogni cura il problema dei mutilati ed invalidi del lavoro e ad apportare anche alla legge attualmente in discussione, attraverso l'opera delle Commissioni parlamentari previste negli articoli 30 e 31, quei miglioramenti che sono nel cuore e nei voti di tutti,

posso dargli questa generica, ma tuttavia esplicita assicurazione.

Il terzo punto invita il Governo a provvedere ad aiutare economicamente i colpiti da infortuni o da malattie professionali prima del 1° aprile 1937. A ciò il testo di legge che stiamo esaminando ha in gran parte provveduto con l'articolo 19.

Penso pertanto che l'onorevole Colasanto si dovrebbe dichiarare pago delle mie assicurazioni e non insistere per la votazione del suo ordine del giorno, che il Governo accetta a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Colasanto, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

COLASANTO. In linea di massima concordo con quanto dichiarato dall'onorevole ministro.

Con il primo punto del mio ordine del giorno ho inteso auspicare che, nell'ambito della delega di cui all'articolo 30, il ministro, per quanto nelle sue possibilità, compia la necessaria opera di avvicinamento sia tra le diverse categorie di lavoratori dell'industria, sia tra questi e i lavoratori agricoli. Con il secondo punto ho inteso auspicare altresì che il Governo (non più il ministro) ricerchi un sistema adatto per aiutare la gestione agricola dell'«Inail», che sarà certamente passiva.

Il terzo punto ha riferimento al fatto che in tante ottime leggi, come questa che è veramente ottima sotto ogni riguardo (e ne va data lode a tutti coloro che se ne sono occupati, e soprattutto all'onorevole ministro), si lasciano purtroppo in angolo morto dei poveri disgraziati che non hanno troppa possibilità di strillare e di far valere le loro ragioni. Così questa legge lascia in angolo morto quei poveretti che si sono infortunati prima del 1937. Anche a questo riguardo io dico semplicemente al Governo che, in qualunque modo, in qualunque forma, consideri la necessità di andare incontro a questi disgraziati. Per questi motivi insisto a che il mio ordine del giorno sia posto in votazione, augurandomi che la Camera lo approvi ed esso possa rappresentare un maggiore incentivo per il Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Colasanto, accettato dal Governo a titolo di raccomandazione.

(*È approvato*).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno. Passiamo agli articoli, nel testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

«L'articolo 1 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo dell'assicurazione ricorre anche quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette ai lavori:

1°) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, nonché ai lavori, sulle strade, di inaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;

2°) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;

3°) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolamentazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in gallerie;

4°) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo od a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;

5°) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie od al loro esercizio;

6°) di produzione, trasformazione, estrazione, approvvigionamento, distribuzione del gas, dell'acqua, dell'elettricità, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche, telefoniche,

radiotelegrafiche e televisive; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;

7°) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;

8°) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;

9°) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché il posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;

10°) di carico o scarico;

11°) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'articolo 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

12°) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;

13°) di produzione, trattamento, impiego e trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito o vendita di dette sostanze o prodotti;

14°) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;

15°) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;

16°) delle concerie;

17°) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;

18°) delle miniere, cave e torbiere e saline, compreso il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;

19°) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;

20°) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;

21°) dei pubblici macelli o delle macellerie;

22°) per la estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco;

23°) per il servizio di salvataggio;

24°) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;

25°) per il servizio di nettezza urbana;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

26°) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici;

27°) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento;

28°) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nelle scuole nei casi di cui al n. 5 del successivo articolo 3.

Sono pure considerate addette ai lavori di cui al 1° comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.

Sono escluse altresì dall'assicurazione secondo il presente decreto le attività previste ai nn. 7, 8, 10, 14, 24 e 26, nonché al n. 13 limitatamente al deposito e all'impiego, quando, essendo svolte per conto e nell'interesse di un'azienda agricola o forestale, ricadono in quelle tutelate dal decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 e relativo regolamento approvato con decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ad eccezione dei lavori di taglio, riduzione di piante e getto di esse eseguiti da più di tre operai ».

ZANIBELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI. A nome della Commissione propongo una modifica. È stato rilevato che nel testo a stampa manca una parola che figurava nel testo precedentemente approvato. E precisamente al primo comma dell'articolo 1, alla quart'ultima riga, dopo la parola: « persone » va inserita la parola: « comunque »; si deve leggere, cioè: « nonché delle persone comunque occupate in opifici », ecc.

PRESIDENTE. Sta bene. Si intende, quindi, che questo è il testo della Commissione per l'articolo 1.

TRIPODI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Ricordo che alcuni giorni addietro, discutendosi l'ordine dei lavori della Camera, il presidente del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano, onorevole Roberti, ebbe a sottolineare l'importanza del provvedimento in discussione, riguardando esso la produttività umana nel suo momento più drammatico, cioè quello in cui il lavoro, ostacolato dalla sorte, vede ridotta la propria possibilità creativa per una lesione funzionale del lavoratore. È stato soltanto dai nostri banchi che, in quell'occasione procedurale, si è affermata la preminenza di questa legge infortunistica, già tanto ritardata nel corso della presente legislatura, sui tanti e perniciosi provvedimenti con cui la polemica dei partiti intralcia l'attività legislativa. Più che l'istituzione delle regioni, o la nazionalizzazione elettrica, sarebbe infatti valsa questa legge a caratterizzare una Repubblica che costituzionalmente si dice fondata sul lavoro. Finalmente, adesso ci siamo.

Ho voluto ricordare questo episodio parlamentare per dedurre che il Movimento sociale italiano non può che esprimersi favorevolmente al provvedimento, nel testo concordato dalla Commissione. Debbo però sottolineare come, in pari tempo, il gruppo del Movimento sociale italiano rilevi la residua carenza legislativa in materia di assicurazioni sociali, sia nel campo della previdenza in genere, sia, più specificamente, nel settore infortunistico. Vi sono profili di istituti non ancora definiti: per esempio, nemmeno adesso e in quest'aula siamo riusciti a risolvere il vessato quesito dell'infortunio *in itinere*. Vi sono problemi di fondo rimasti senza risposta, tant'è che anche pochi minuti addietro abbiamo sentito lamentare da parte democristiana il fatto che in Italia la sicurezza del lavoro sia tutt'altro che una meta raggiunta; anzi, essa è così lontana da un'adeguata politica di apprestamenti tecnici preventivi a garanzia della salute umana — e ce lo ha esemplificato subito dopo l'onorevole Servello con il quale pienamente conviene il sotto scritto — che, fatto il computo della spesa, oggi, nel paese, si affrontano maggiori oneri per le prestazioni infortunistiche, le quali vengono erogate dall'« Inail » con premura, ma dopo che la ruota del carro umano si è rotta, che non per la prevenzione infortunistica da predisporre al fine di evitare i sinistri sul lavoro. Dunque la sicurezza di esso, in Italia, è apparsa meno importante della cura, erroneamente pensandosi che basti la generica norma dell'articolo 2087 del codice civile a difendere i prestatori d'opera dal ri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

schio lavorativo, giacché in ogni caso le sollecite provvidenze dell'istituto assicuratore, migliorate dalla nuova legge, rimargineranno la piaga che una più accorta politica di prevenzione avrebbe invece potuto evitare. Vi sono infine considerazioni generali che ci lasciano tuttora perplessi di fronte ad una regolamentazione giuridica che consente agli enti previdenziali di migliorare la loro capacità economica molto più di quanto i lavoratori minorati non riescano a migliorare il proprio stato. Se di questi argomenti d'indole generale si fosse qui discusso, l'insoddisfazione nostra avrebbe portato da questi banchi la parola dei deputati del Movimento sociale italiano verso altri orizzonti, diversi da quelli che, restando nel campo più delimitato di queste nuove norme protettive, essi si propongono di perseguire.

E verso altri orizzonti discorsivi il mio gruppo si sarebbe anche orientato ove si fosse trattato di impostare decisivi problemi inerenti ai rapporti tra l'economia degli enti previdenziali e l'economia statale, che, non risolti, rendono spesso la prima tributaria della seconda, sicché quegli enti divengono a volte strumenti di sottogoverno, laddove non altro fine avrebbero dovuto perseguire fuorché quello di raccorciare le distanze fra le massime e le minime possibilità del rendimento lavorativo e del benessere operaio.

Così una convergenza di opinioni sarebbe potuta anche mancare ove fosse stato posto in discussione il problema della scelta dei sistemi tecnici per la previdenza sociale, che, come tutti sanno, apre l'alternativa fra il sistema della ripartizione e quello della capitalizzazione, essendo il primo diretto ad assicurare tutti i contributi alle prestazioni, mentre il secondo consente l'accantonamento dei contributi per legare le prestazioni agli utili di investimento, non sempre congrui e sagaci.

A non dire, infine, del diverso parere che il Movimento sociale italiano avrebbe espresso ove si fosse voluto impostare un problema proprio da questi banchi sollevato dall'onorevole Roberti nel 1954, allorché egli chiese che fosse sottoposto al controllo diretto del Parlamento il rendiconto degli enti previdenziali: cosa non fatta, eppure tuttora auspicabile.

Ma non possiamo che accantonare questi problemi di carattere generale ed aspettare che in altra occasione ed in altro tempo la Camera se ne occupi.

Per quanto riguarda invece i più ristretti limiti attuali, ripeto, il Movimento sociale italiano non può che prendere atto dei passi

fatti in avanti per alleviare le conseguenze infortunistiche, ed esprimere parere favorevole a quei benefici che il ministro Bertinelli ora ha minuziosamente elencato, pur egli stesso comprendendo, almeno ce lo auguriamo, che tanto e tanto ancora resta da fare perché una compiuta opera di solidarietà umana per il lavoratore che cade sia portata a termine.

Noi, per oggi, non possiamo dunque che votare a favore di un provvedimento legislativo che ha, tra le sue benemeritenze, l'eliminazione del periodo di carenza delle prestazioni, la determinazione di nuove aliquote per il computo delle rendite, l'assegno di incollocabilità per gli invalidi, la riparazione integrale dal 60 al 100 per cento di inabilità, il miglioramento degli indennizzi alle vedove e agli orfani attraverso un più alto ragguaglio delle rendite infortunistiche ai salari percepiti, e soprattutto, il che è estremamente importante, l'aumento dei minimali e dei massimali delle retribuzioni medie giornaliere, fino ad oggi mortificate entro coefficienti anacronistici e ingrati.

Siamo dunque lieti nell'essere una volta tanto tutti d'accordo, come l'onorevole relatore e collega Nucci ha fatto bene ora a sottolineare, giacché, quando ci si trova dinanzi al lavoro umano piegato e piagato mentre concorreva ad accrescere la produttività nazionale, deve fermarsi il dissidio tra le ideologie dei partiti e sparire la polemica fra l'esecutivo ed il legislativo. Il Movimento sociale italiano, dai banchi dell'opposizione, voterà pertanto a favore di questo provvedimento migliorativo della legislazione infortunistica vigente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Si dia lettura dei due successivi articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

L'articolo 6 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I datori di lavoro soggetti alle presenti norme sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali che nell'esercizio delle attività previste dall'articolo 1 occupano persone tra quelle indicate nell'articolo 18,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

Agli effetti delle presenti norme sono, inoltre, considerati datori di lavoro:

le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7 dell'articolo 18;

le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;

gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;

le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;

le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, nei quali gli alunni svolgano esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche di lavoro, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti dei propri allievi o alunni;

le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti dei propri ricoverati o assistiti, nei limiti di cui al successivo articolo 3, n. 8;

gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti dei propri detenuti;

gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Provincie, di Comuni o di altri Enti pubblici.

Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati.

Nel caso in cui i prestatori d'opera retribuiti a cottimo da un datore di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione si avvalgano, col consenso di questi, di altri prestatori d'opera da essi assunti e pagati, anche l'assicurazione di questi ultimi è a carico del datore di lavoro predetto.

L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano persone nei lavori previsti dall'articolo

1 quando le persone complessivamente occupate, anche se non contemporaneamente, siano più di tre; si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal 1° e dal 2° comma dell'articolo 1 nonché di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione edilizia eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili, o di scavo in sotterraneo o di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine, ovvero di servizio di vigilanza privata, o di allevamento, riproduzione, custodia di animali, o di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento, esercizio di parchi di divertimento ».

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Sono compresi nell'assicurazione:

1°) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

2°) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri;

3°) gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti;

4°) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;

5°) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

6°) il coniuge, i figli, anche naturali od adottivi, gli affiliati, gli affidati, gli altri parenti e gli affini del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2;

7°) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2;

8°) i ricoverati in case di cura, in ospizi; in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionali, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'articolo 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse;

9°) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'articolo 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse.

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, od anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e delle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29, lettera a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4.

BIASUTTI *Segretario*, legge:

« Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60 per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste dai contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione ».

ZANIBELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI. Su questo articolo sono state manifestate, nel corso del dibattito, alcune perplessità. Si dubita che con la dizione proposta si sia inteso fare riferimento soltanto ai lavoratori appartenenti al settore industriale. Nell'interpretazione data sempre dalla Commissione e sempre confermata dal Governo è invece chiaro che l'accezione « datori di lavoro » si riferisce indifferentemente ai datori di lavoro dell'industria e a quelli dell'agricoltura. Poiché, per altro, sono state motivatamente sollevate queste eccezioni, sarebbe opportuno che l'onorevole ministro volesse cortesemente confermare che il trattamento è previsto indifferentemente sia per l'uno sia per l'altro settore di attività.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Confermo l'interpretazione ora data dall'onorevole Zanibelli per quanto possa essere utile ai fini interpretativi, benché, a mio parere, il testo non si presti a dubbi interpretativi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Si dia lettura dei due successivi articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 5.

L'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. »

Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:

1°) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado dell'inabilità, come dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;

2°) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità;

3°) per inabilità dall'80 per cento al 100 per cento, aliquota pari al cento per cento.

Le rendite mensili sono arrotondate alla diecina più prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazioni di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione.

Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuo all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale (determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 49 del presente decreto) dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'articolo 39 del presente decreto, applicabile al momento della liquidazione di tale somma.

Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella allegata tabella, nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire 35.000 per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri Enti.

Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente decreto o dalle successive disposizioni integrative, deve essere rapportato non alla attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residua dopo l'infortunio.

Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi requisiti di cui a numeri 1 e 2 dell'articolo 27 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio.

Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'articolo 27.

Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso dei figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilità permanente parziale.

In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'articolo 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 ».

(È approvato).

ART. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1965 per il calcolo delle rendite per inabilità permanente, a norma del secondo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegata alla presente legge.

Da tale data saranno riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il primo periodo del primo comma dell'articolo 27, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

indicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42: »

A decorrere dal 1° luglio 1965 la rendita di cui al comma precedente sarà ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42».

VENEGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENEGONI. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sull'ultimo comma dell'articolo. Giusta gli accordi presi in Commissione, sembrerebbe necessario che il Governo confermasse, in via interpretativa, che a partire dalla data del 1° luglio 1965 le rendite di reversibilità in atto saranno riliquidate sulla base della nuova aliquota del 100 per cento della retribuzione.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo. Confermo che questa è l'interpretazione esatta della norma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Si dia lettura dei successivi articoli da 8 a 15, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 8.

« Al 2° comma dell'articolo 35 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è apportata la seguente modificazione: alle parole: "fino alla misura dell'indennità per inabilità temporanea assoluta", sono sostituite le parole: "fino alla misura massima delle indennità per inabilità temporanea assoluta" ».

(È approvato).

ART. 9.

« Il 3° comma dell'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti commi:

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni triennio,

non oltre i tre mesi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno precedente e definiti nell'esercizio stesso, sempreché sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al 10 per cento. Le variazioni, in misura inferiore al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio, si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo, per la determinazione della retribuzione media giornaliera.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal precedente comma è aumentata del 44 per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del 22 per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'11 per cento per gli altri ufficiali.

Le rendite in corso di godimento alla data di emanazione del decreto interministeriale di cui al presente articolo saranno riliquidate, con effetto da tale data, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso.

Per il triennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire seicentottantacinquemila e, nel minimale, di lire trecentosettantamila ».

(È approvato).

ART. 10.

« All'articolo 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell'articolo 39 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun triennio, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al 10 per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del 5° comma dell'articolo 39 ».

Le variazioni inferiori al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo per la riliquidazione delle rendite ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

ART. 11.

«L'articolo 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

«Se l'infortunato è apprendista o comunque minore degli anni 18 esso ha diritto alle cure secondo il disposto dell'articolo 31 e le prestazioni in denaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate:

a) la indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva secondo le norme dell'articolo 39;

b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni 18 non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai 18 anni della stessa categoria e lavorazione.

Nei casi in cui le persone assicurate non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate, in base a tabelle di salari stabiliti a norma del precedente articolo 40, o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d'opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.

Resta in ogni caso fermo il disposto dell'articolo 39».

Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è elevato a lire 240 e la quota dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è elevata a lire 80».

(È approvato).

ART. 12.

«Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo comma dell'articolo 1, alle parole:

«per gli uomini di età superiore a sedici anni, lire quattrocento;

per le donne di età superiore a sedici anni, lire trecento;

per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni, lire centocinquanta » sono sostituite le seguenti:

«per i lavoratori di età superiore a sedici anni, lire settecento;

per i lavoratori di età non superiore a sedici anni, lire quattrocento.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno rispettivamente a lire novecento ed a lire cinquecentoventicinque »;

b) nel primo comma dell'articolo 2, alle parole:

«retribuzione annua convenzionale di lire duecentodiecimila per gli uomini e lire centocinquantomila per le donne e i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni »;

sono sostituite le seguenti:

«retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila per i lavoratori di età non superiore a sedici anni »;

c) il quarto comma del medesimo articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Per i casi di inabilità permanente assoluta nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, la rendita è integrata per tutta la durata di detta assistenza da un assegno mensile di lire trentamila »;

d) il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Oltre alla rendita di cui al primo comma è corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno, una volta tanto, nelle seguenti misure:

a) lire centosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro;

b) lire duecentomila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro;

c) lire centocinquantomila in caso di sopravvivenza di soli figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro;

d) lire centoventimila negli altri casi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

Gli assegni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono aumentati di lire ventimila per ogni ascendente, fino al massimo di due, viventi a carico del defunto.

Gli assegni di cui alle lettere *b*) e *c*) sono aumentati rispettivamente di lire quindicimila e ventimila per ogni figlio avente diritto fino al massimo di cinque.

L'assegno di cui alla lettera *d*) è aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire trentamila, se viventi a carico del defunto e di lire ventimila se non a carico del defunto ».

(È approvato).

ART. 13.

« Le rendite per inabilità permanente e per morte e le misure delle indennità da inabilità temporanea, corrisposte a norma della legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, restano fissate per il triennio 1° luglio 1962-30 giugno 1965 sulla base dei salari convenzionali previsti dall'articolo 12 della presente legge.

Esse saranno revisionate ogni triennio in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'I.S.T.A.T.

A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni triennio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale quando accerti che è intervenuta una variazione dell'indice salariale di almeno il dieci per cento nel corso del triennio, determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base dovranno riliquidarsi le rendite in atto e la nuova misura dell'indennità per inabilità temporanea.

Per stabilire la variazione intervenuta nel primo triennio, si farà riferimento all'indice 105,86 accertato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1961 ».

(È approvato).

ART. 14.

« L'articolo 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« Presso l'Istituto nazionale infortuni è istituita una speciale gestione avente per iscopo di provvedere, nei limiti e con le dovute forme stabilite dal regolamento, al ricovero, alla cura, alla rieducazione professionale

ed in generale all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.

Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in base alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o al presente decreto, abbiano subito o subiscano una inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.

Nei limiti delle possibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere ammessi alle cure chirurgiche, mediche e fisioterapiche dirette al massimo possibile recupero di capacità lavorativa, in quanto ad esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore a termine del presente decreto, anche invalidi con riduzione al lavoro inferiore ai quattro quinti.

Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purché avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate all'articolo 35 o ai precedenti commi del presente articolo, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in attività lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacità, secondo le possibilità di occupazione del mercato del lavoro.

Per ciascun anno verrà stabilito dal Ministero del lavoro, sentita l'A.N.M.I.L., un piano organico dei corsi di addestramento istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e riconosciuti idonei per la rieducazione professionale degli invalidi di cui al comma precedente, salva la facoltà dell'A.N.M.I.L. di istituire per proprio conto corsi di addestramento ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335.

I partecipanti ai predetti corsi fruiranno del trattamento previsto dagli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'A.N.M.I.L. è autorizzato a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non superiore a lire quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

Le modalità per la erogazione di tale assegno saranno deliberate dall'A.N.M.I.L. ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale».

(È approvato).

ART. 15.

«Per i compiti di cui all'articolo precedente e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, si provvede con una addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione dei contributi previsti ai nn. 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335.

Dal gettito della predetta addizionale sarà annualmente prelevato e versato al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'ammontare delle somme occorrenti per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro a norma del precedente articolo. L'ammontare è da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del piano di cui al precedente articolo 14.

L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente, sarà devoluta all'A.N.M.I.L. per i suoi compiti istituzionali e per quelli previsti dall'articolo 14 della predetta legge».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 16.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

«Il primo comma dell'articolo 67 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 è sostituito dal seguente:

«L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente decreto si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale».

BETTOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTOLI. In questo articolo noi abbiamo modificato i termini di prescrizione, elevandoli da uno a tre anni. È questo, evidentemente, un miglioramento. Vorremmo però che la disposizione fosse interpretata nel senso che si applica anche ai rapporti giuridici in corso ed alle controversie pendenti

alla data di entrata in vigore di questo provvedimento di legge. Vi è infatti un certo numero di giudizi pendenti in materia.

PRESIDENTE. Ad una siffatta interpretazione osterebbe la lettera della norma.

BETTOLI. Chiedo l'accantonamento dell'articolo per consentire l'elaborazione di un testo concordato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'articolo 16 rimane accantonato.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura degli articoli da 17 a 29, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 17.

«Le rendite per inabilità permanente di grado dal sedici al cento per cento e le rendite a superstiti, corrisposte a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni ed integrazioni, per infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi precedentemente al 1° luglio 1962 sono nuovamente liquidate in base a retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti indicati nelle tabelle I - VIII dell'allegato B.

Agli effetti del calcolo dei nuovi importi delle rendite i limiti dei salari rivalutati sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) lire 685.000 massimale e lire 370.000 minimale per tutte le rendite di cui al precedente comma del presente articolo;

b) lire 990.000 per i comandanti e capomacchinisti;

lire 860.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina;

lire 830.000 per gli altri ufficiali componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima in sostituzione dei massimali attualmente in vigore.

Le rendite per inabilità permanente di grado superiore al dieci e inferiore al sedici per cento conseguente ad infortuni avvenuti anteriormente al 1° luglio 1962, e calcolate su una retribuzione inferiore a lire 370.000, sono riliquidate su tale misura minima di retribuzione.

Ai titolari di rendite per inabilità permanente di grado superiore al dieci e inferiore al sedici per cento conseguenti ad infortuni avvenuti in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme si applica il disposto contenuto nell'articolo 24, 4° comma, del citato regio decreto n. 1765 del 1935 come modificato dalla presente legge.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

Le rendite liquidate ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi anteriormente al 1° luglio 1962, sono riliquidate in base alla retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 12, lettera b), della presente legge.

Le aliquote della retribuzione da considerare per le riliquidazioni e rivalutazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono quelle previste nella tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, modificata dalla legge 3 aprile 1958, n. 499.

Nei casi nei quali la rendita originaria sia stata liquidata su retribuzione convenzionale stabilita ai sensi dell'articolo 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la rendita è riliquidata sulla base della corrispondente retribuzione convenzionale in vigore al 31 dicembre 1961; in mancanza di tale retribuzione convenzionale la rendita sarà riliquidata considerando come retribuzione effettiva la retribuzione convenzionale in base alla quale è stata liquidata la rendita originaria.

(È approvato).

ART. 18.

«Le nuove aliquote di retribuzione di cui ai precedenti articoli 6 e 7 si applicano, con effetto dalle date indicate negli articoli stessi e nel successivo articolo 29, alle rendite liquidate ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e della legge 20 febbraio 1950, n. 64, in corso di godimento a tali date.

Gli assegni per assistenza personale continuativa liquidati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono riliquidati nelle nuove misure rispettivamente indicate nei precedenti articoli 5 e 12».

(È approvato).

ART. 19.

«Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, già indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 929, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

con grado di inabilità dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire ottomila;

con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire seimila;
con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento, lire sedicimila;

con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento, lire venticinquemila;

con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni, lire quarantamila.

Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore».

(È approvato).

ART. 20.

«Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

con grado di inabilità dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire cinquemila;

con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale lire cinquemila;
con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento, lire tredicimila;

con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento, lire diciottomila;

con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, lire trentamila.

Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore».

(È approvato).

ART. 21.

«Le norme di cui alla presente legge, recanti miglioramenti delle rendite per inabilità permanente e a superstiti e degli assegni

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

di assistenza personale continuativa, sono estese ai cittadini italiani titolari di rendita per infortuni sul lavoro occorsi in Albania dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1944 e indennizzati ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150, concernente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in Albania.

La liquidazione dei suddetti miglioramenti si effettua sulle misure delle rendite in godimento, da parte dei relativi beneficiari, conseguenti all'applicazione delle provvidenze accordate, a titolo assistenziale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in estensione dei provvedimenti di cui al decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, al decreto legge 19 febbraio 1948, n. 254, e alle leggi 3 marzo 1949, n. 52 e 11 gennaio 1952, n. 33.

Tali miglioramenti assorbono, fino a concorrenza, quelli concessi dall'Istituto medesimo ai predetti reddituari mediante estensione degli aumenti delle prestazioni economiche previsti dalla legge 3 aprile 1958, n. 499, modificata con legge 4 febbraio 1960, n. 62».

(È approvato).

ART. 22.

«Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115, concernente l'estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive modificazioni, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o non ad altre forme morbose contratte nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati.

Le rendite di infortunio di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, ed alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministro della guerra del 14 giugno 1919, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1962, erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base di un salario annuo di lire 370.000.

Qualora il grado di inabilità risulti inferiore al sedici per cento è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, della ulteriore rendita spettante, calcolata sulla anzidetta retribuzione annua di lire 370.000.

Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243, ed ogni altro assegno o indennità a qualsiasi titolo corrisposti».

(È approvato).

ART. 23.

«La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.

La relativa domanda deve essere proposta a pena di decadenza non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente.»

(È approvato).

ART. 24.

«Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché ai detenuti e alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'articolo 3, n. 5, lo Stato può provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 48 sopracitato».

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

ART. 25.

«Alla copertura degli oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la gestione industria dall'applicazione della presente legge si provvede con una addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 1962 e per gli anni successivi, fin quando non sarà emanata e sarà entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti.

Per l'anno 1962 l'addizionale di cui sopra è fissata nella misura del 10 per cento dell'importo totale dei premi; per gli anni successivi essa sarà determinata di anno in anno in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura non superiore al 20 per cento.

I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale suddetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzione, a favore di enti pubblici o privati, previste da disposizioni legislative in vigore».

(È approvato).

ART. 26.

«Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvederanno secondo le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti».

(È approvato).

ART. 27.

«Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, sarà provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo.

Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della misura del contributo saranno stabilite per gli esercizi di competenza in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Tale contributo è commisurato all'estimo catastale dei fondi rustici, ed è iscritto nei ruoli della imposta fondiaria, ai sensi del-

l'articolo 3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso in addizionale all'imposta stessa».

(È approvato).

ART. 28.

«Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome statali, derivanti dalla applicazione della presente legge, sarà provveduto con note di variazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963».

(È approvato).

ART. 29.

«Le norme di cui alla presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, entrano in vigore il 1° gennaio 1963; le disposizioni concernenti le prestazioni economiche si applicano ai casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale verificatisi dal 1° luglio 1962 e con decorrenza dalla stessa data; i miglioramenti apportati alle misure delle rendite e degli assegni per assistenza personale continuativa per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale verificatisi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 1962, si applicano alle rendite e assegni in corso di godimento al 1° luglio 1962 e con decorrenza da tale data.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione delle presenti norme assorbono, fino a concorrenza, i miglioramenti previsti dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, e articolo 9 della legge 3 aprile 1958, n. 499, modificato dall'articolo unico, lettera b), della legge 4 aprile 1960, n. 62, ed ogni altro assegno o indennità a qualsiasi titolo corrisposto».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 30.

BIASUTTI, Segretario, legge:

«Il Governo della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme con le quali, nei limiti e nel rispetto dei principi che presiedono, nelle materie infortunistiche, alla legislazione vigente, anche per quanto attiene ai sistemi di finanziamento e di erogazione ed all'attività amministrativa e finanziaria degli enti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

e degli istituti preposti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si stabiliscano modifiche, correzioni, ampliamenti, e, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti, riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.

Ogni innovazione, ferme le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dovrà tendere a conseguire una più precisa determinazione del campo di applicazione, una maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, più idonei controlli sugli obblighi assicurativi, più efficaci sanzioni nei confronti degli inadempienti, nonché alla revisione dei criteri valutativi delle inabilità e al miglioramento delle prestazioni in favore dei colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale e dei loro superstiti.

Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione o il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari della assicurazione.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e di nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere ».

ZANIBELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI. Chiedo l'accantonamento di questo articolo per un chiarimento interpretativo. Nel dibattito in Commissione, quando si trattò di stabilire la materia che formava oggetto di delega, l'onorevole Donat Cattin suggerì che questa riguardasse anche la questione del cosiddetto regime di capitalizzazione o di ripartizione, cioè del sistema di gestione; e dettò un emendamento che aveva appunto lo scopo di richiamare questo argomento nella materia delegata. Senonché, leggendo il testo, si osserva che dall'approvazione di quell'emendamento è derivato esattamente il contrario, forse per una trasposizione o per una cattiva stesura. La cosa merita qualche chiarimento. Il ministro ricorderà certamente quella circostanza; e, prima che intervenga una delibera in aula che può

essere imperfetta, riterrei opportuno, signor Presidente, che si sospenda per qualche momento la seduta, al fine di modificare il testo e concordare una nuova formulazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, direi allora di accantonare anche l'articolo 30 e di procedere alla votazione dell'articolo 31 e degli allegati.

(Così rimane stabilito).

Si dia intanto lettura dell'articolo 31, ultimo del provvedimento, e delle tabelle allegate, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BLASUTTI, Segretario, legge:

ART. 31.

« Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere*, in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dal lavoro.

Con le stesse norme saranno, analogamente, disciplinati i casi di infortunio occorsi durante il trasferimento alla località di lavoro o durante il ritorno di lavoratori ingaggiati per attività da svolgere in località distanti dalle loro residenze, purché il normale o prestabilito itinerario di andata e di ritorno non sia stato mutato o interrotto, se non per necessità essenziali.

Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvederà mediante una addizionale sui contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da determinarsi e da ripartirsi nelle misure e nei modi che saranno stabiliti con le norme stesse.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

ALLEGATO A

ALIQUOTE PERCENTUALI BASE DI RETRIBUZIONE PER IL CALCOLO DELLE
RENDITE E RENDITA BASE ANNUA PER OGNI MILLE LIRE DI RETRIBUZIONE

Grado di inabilità	Aliquota percentuale	Rendita base annua per 1000 lire di retribu- zione annua	Grado di inabilità	Aliquota percentuale	Rendita base annua per 1000 lire di retribu- zione annua	Grado di inabilità	Aliquota percentuale	Rendita base annua per 1000 lire di retribu- zione annua
11	50,00	55	41	61 —	250	71	100 —	710
12	50,20	60	42	62 —	260	72	100 —	720
13	50,40	66	43	63 —	271	73	100 —	730
14	50,60	71	44	64 —	282	74	100 —	740
15	50,80	76	45	65 —	292	75	100 —	750
16	51 —	82	46	66 —	304	76	100 —	760
17	51,20	87	47	67 —	315	77	100 —	770
18	51,40	93	48	68 —	326	78	100 —	780
19	51,60	98	49	69 —	338	79	100 —	790
20	51,80	104	50	70 —	350	80	100 —	800
21	52 —	109	51	72 —	367	81	100 —	810
22	52,20	115	52	74 —	385	82	100 —	820
23	52,40	121	53	76 —	403	83	100 —	830
24	52,60	126	54	78 —	421	84	100 —	840
25	52,80	132	55	80 —	440	85	100 —	850
26	53 —	138	56	82 —	459	86	100 —	860
27	53,20	144	57	84 —	479	87	100 —	870
28	53,40	150	58	86 —	499	88	100 —	880
29	53,60	155	59	88 —	519	89	100 —	890
30	54 —	162	60	90 —	540	90	100 —	900
31	54,50	169	61	92 —	561	91	100 —	910
32	55 —	176	62	94 —	583	92	100 —	920
33	55,50	183	63	96 —	605	93	100 —	930
34	56 —	190	64	98 —	627	94	100 —	940
35	56,50	198	65	100 —	650	95	100 —	950
36	57 —	205	66	100 —	660	96	100 —	960
37	57,50	213	67	100 —	670	97	100 —	970
38	58 —	220	68	100 —	680	98	100 —	980
39	59 —	230	69	100 —	690	99	100 —	990
40	60 —	240	70	100 —	700	100	100 —	1.000

(È approvata).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

ALLEGATO B

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI
ANNUE (periodo 1957-1961)

TABELLA I (PERIODO 1937-1942).

Anno di avvenimento dell'infortunio	Coefficiente di rivalutazione	Anno di avvenimento dell'infortunato	Coefficiente di rivalutazione
1937	118,30	1940	86,68
1938	113,51	1941	80,64
1939	103,38	1942	70,52

(È approvata).

TABELLA II

(ANNO 1943)

Mese di avvenimento dell'infortunio	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gennaio	69,99	70,16	69,10	70,16	69,63
Febbraio	69,81	69,99	67,85	69,99	68,74
Marzo	69,81	69,81	66,26	69,63	67,68
Aprile	69,63	69,45	65,01	69,10	66,43
Maggio	69,45	68,74	63,24	68,74	65,19
Giugno	68,21	67,68	61,10	68,03	63,59
Luglio	65,90	66,43	58,80	67,32	61,99
Agosto	63,41	65,19	56,31	66,61	60,22
Settembre	60,75	63,59	54,18	65,72	58,26
Ottobre	58,26	61,82	52,05	64,83	56,66
Novembre	55,78	59,86	50,09	63,95	55,24
Dicembre	53,29	57,55	48,14	62,70	53,82

(1) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Cagliari, Nuoro, Sassari.

(2) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

(3) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.

(4) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia, Terni, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro.

(5) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: tutte le altre sedi provinciali.

(È approvata).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

TABELLA III

(ANNO 1944)

Mese di avvenimento dell'infortunio	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gennaio	50,98	55,60	46,18	61,28	52,40
Febbraio	48,67	53,29	44,41	60,04	51,34
Marzo	46,01	50,62	42,63	58,26	50,09
Aprile	42,99	47,96	40,85	56,31	48,85
Maggio	39,79	44,94	39,08	54,00	47,25
Giugno	37,12	42,28	37,30	51,51	45,65
Luglio	34,82	38,55	35,35	48,85	43,34
Agosto	32,86	35,70	33,57	46,01	41,57
Settembre	31,44	32,51	31,80	42,99	39,79
Ottobre	30,37	30,20	30,02	39,79	37,48
Novembre	29,49	28,24	28,42	37,30	35,70
Dicembre	28,42	26,47	27,00	35,17	34,28

(1) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Cagliari, Nuoro, Sassari.

(2) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

(3) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Prosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.

(4) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia, Terni, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro.

(5) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: tutte le altre sedi provinciali.

(È approvata).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

TABELLA IV

(ANNO 1945)

Mese di avvenimento dell'infortunio	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gennaio	27,53	25,40	25,76	33,22	33,39
Febbraio	26,64	24,34	24,69	31,62	32,33
Marzo	25,76	23,27	23,62	30,20	31,26
Aprile	24,87	22,20	22,74	28,78	30,02
Maggio	24,34	21,32	21,85	27,53	28,78
Giugno	23,45	20,61	20,96	26,29	27,71
Luglio	22,74	19,72	20,25	25,22	25,93
Agosto	22,03	18,83	19,54	24,16	24,34
Settembre	21,32	18,12	18,83	23,09	22,56
Ottobre	20,61	17,23	18,30	22,03	20,96
Novembre	19,72	16,52	17,59	20,96	19,72
Dicembre	19,01	15,81	17,05	19,89	18,47

(1) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Cagliari, Nuoro, Sassari.

(2) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

(3) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.

(4) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia, Terni, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro.

(5) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: tutte le altre sedi provinciali.

(È approvata).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

TABELLA V

(ANNO 1946)

Mese di avvenimento dell'infortunio	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gennaio	18,30	15,28	16,70	19,01	17,59
Febbraio	17,59	14,92	16,34	18,12	16,70
Marzo	16,87	14,92	15,99	17,05	15,99
Aprile	16,16	14,74	15,63	16,34	15,28
TUTTA L'ITALIA					
Maggio			14,39		
Giugno			13,32		
Luglio			11,72		
Agosto			10,48		
Settembre			9,41		
Ottobre			8,70		
Novembre			7,99		
Dicembre			7,46		
(1) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Cagliari, Nuoro, Sassari. (2) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria. (3) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo. (4) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia, Terni, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro. (5) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle sedi di: tutte le altre sedi provinciali.					

(È approvata).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

TABELLA VI.

Mese di avvenimento dell'infortunio	Anno 1947
Gennaio	6,93
Febbraio	6,39
Marzo	5,68
Aprile	5,15
Maggio	4,97
Giugno	4,62
Luglio	4,26
Agosto	3,91
Settembre	3,55
Ottobre	3,20
Novembre	2,84
Dicembre	2,66

(È approvata).

TABELLA VII.

Mese di avvenimento dell'infortunio	Anno 1948
Gennaio	2,54
Febbraio	2,42
Marzo	2,29
Aprile	2,20
Maggio	2,13
Giugno	2,04
Luglio	1,97
Agosto	1,92
Settembre	1,88
Ottobre	1,85
Novembre	1,85
Dicembre	1,85

(È approvata).

TABELLA VIII.

Anno di avvenimento dell'infortunio	Periodo 1949-1961
1949	1,7763
1950	1,7071
1951	1,5407
1952	1,4637
1953	1,4327
1954	1,3786
1955	1,2933
1956	1,2342
1957	1,1850
1958	1,1352
1959	1,1136
1960	1,0585
1961 e oltre	1,0000

(È approvata).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per qualche minuto, per consentire di raggiungere un accordo sui due articoli accantonati

(La seduta, sospesa alle 18,45, è ripresa alle 19,10).

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Informo la Camera d'avere concordato con la Commissione di aggiungere all'articolo 16 il seguente comma:

« La norma di cui al precedente comma si applica anche alle controversie non ancora definite con sentenza passata in giudicato alla data del 1° luglio 1962 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo concordato:

« Il primo comma dell'articolo 67 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 è sostituito dai seguenti:

« L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente decreto si prescrive ne termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

La norma di cui al precedente comma si applica anche alle controversie non ancora definite con sentenza passata in giudicato alla data del 1° luglio 1962 ».

(È approvato).

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per l'articolo 30 ho concordato con la Commissione di formulare la prima parte dell'articolo stesso nel seguente testo:

« Nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente, il Governo della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge norme con le quali, anche per quanto attiene ai sistemi di finanziamento e di erogazione », ecc. (come nel testo stampato).

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione l'articolo 30, del quale è già stata data lettura, con la modificazione al primo comma testé comunicata dal ministro Bertinelli e concordata con la Commissione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

BRODOLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRODOLINI. L'apprezzamento positivo dei socialisti per il provvedimento che ci apprestiamo a votare è stato già espresso ieri dal collega Bettoli, che ha collaborato attivamente, a nome del nostro gruppo, alla sua difficile elaborazione. Io desidero qui confermare questo apprezzamento positivo, e ribadire le ragioni del voto favorevole che al disegno di legge darà il gruppo del partito socialista italiano.

Quello che il Parlamento si appresta a compiere è un importante atto di giustizia nei confronti di una categoria di lavoratori alla quale va la riconoscenza della nazione. L'ampiezza dei miglioramenti previsti, tanto nel settore dell'industria quanto in quello dell'agricoltura e in quello della scuola, è stata ampiamente illustrata e sottolineata nel corso del dibattito, e ribadita poco fa nell'intervento del ministro. Mi limiterò pertanto a ricordare che i miglioramenti sono non soltanto quantitativi ma anche qualitativi, nel senso che rappresentano grandi conquiste di principio.

Vanno in particolare sottolineati: l'estensione dell'assicurazione obbligatoria ai lavoratori autonomi e al settore della scuola (insegnanti e studenti); il criterio della rivalutazione automatica triennale delle rendite, ancorata all'aumento delle retribuzioni; l'abolizione dei famosi tre giorni di carenza, per la quale tanto hanno lottato le organizzazioni sindacali; la prevista regolamentazione delle assicurazioni per gli infortuni *in itinere*; e soprattutto il conseguimento della parità tra uomini e donne nel settore dell'agricoltura.

Permane per altro, pur nel quadro di una consistente spinta verso l'alto anche per i lavoratori dell'agricoltura, la disparità di trattamento tra i lavoratori del settore industriale e di quello agricolo. Voglio ripetere qui che l'obiettivo dell'eliminazione di questo squilibrio, come compito dell'avvenire per tutto il vasto settore della previdenza e dell'assistenza e come condizione di progresso verso la conquista della sicurezza sociale, deve essere considerato un impegno d'onore della democrazia italiana e del Parlamento.

Nel quadro di questo impegno, che andrà gradualmente assolto, e tenendo ferma la nostra richiesta di un fedele e sollecito adempimento di tutti i punti del programma di Governo, desidero richiamare l'attenzione della Camera sull'urgenza di un rapido *iter* parla-

mentare del provvedimento per il miglioramento del trattamento di pensione ai mezzadri e ai coltivatori diretti, e dell'approvazione delle misure relative all'estensione dell'assistenza farmaceutica ai familiari di tutte le categorie dei lavoratori della terra.

Desidero inoltre sottolineare (come, del resto, già altri colleghi hanno fatto nel corso del dibattito) l'esigenza di rinnovare, adeguare e rendere efficaci gli strumenti e le norme della prevenzione antifortunistica.

Onorevoli colleghi, è stato già rilevato dal collega Bettoli che il nuovo clima politico instauratosi nel paese ha costituito un elemento non estraneo al determinarsi delle condizioni che hanno reso possibile l'atto di riparazione che, dopo gravi ritardi, il Parlamento ed il Governo si accingono a compiere. La volontà politica di risolvere i problemi dei lavoratori e di garantire il progresso crescente nella società è condizione della vitalità, della validità e della stessa sopravvivenza dell'attuale equilibrio politico. Una tale volontà è stata evidente in questa occasione: e noi ne diamo atto ai colleghi della maggioranza, agli altri gruppi parlamentari e in particolare al Governo.

Noi ci attendiamo però che questa volontà politica si eserciti e si manifesti non soltanto nelle misure e nei provvedimenti di carattere particolare — per quanto di seria importanza e di vasta portata come questo sugli infortuni — ma anche e soprattutto sui grandi problemi che riguardano la libertà ed i diritti del cittadino lavoratore e sulle riforme strutturali che condizionano la possibilità di pianificazione democratica dello sviluppo economico, nell'interesse congiunto della classe lavoratrice e dell'intera società nazionale.

In questo spirito io confermo il voto favorevole del nostro gruppo, mentre esprimo ai lavoratori infortunati — che hanno pagato un alto prezzo di sacrificio al progresso generale del paese — i sentimenti di solidarietà e il saluto dei socialisti italiani. (*Applausi a sinistra*).

BUCALOSSI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCALOSSI. Nell'esprimere il compiacimento del gruppo socialdemocratico e nell'annunciare il suo voto favorevole al provvedimento, desidero sottolineare come questa conquista, da tempo attesa da tutti gli invalidi del lavoro, scaturisca dallo sforzo comune di tutti i gruppi, i quali hanno dato con piena coscienza la loro adesione e hanno esplicita la loro attività perché a ciò si

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

addivenisse. Il disegno di legge al quale il Governo e l'onorevole ministro in particolare hanno dato un contributo così notevole rappresenta in tal modo l'espressione della sollecitudine di tutto il Parlamento verso gli invalidi del lavoro.

REPOSSI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPOSSI. A nome del gruppo della democrazia cristiana ho l'onore di esprimere la soddisfazione ed il compiacimento del nostro settore per l'approvazione di questa legge, tanto attesa dai lavoratori mutilati ed invalidi. Il provvedimento, come giustamente è stato detto, rappresenta uno sforzo comune per rispondere nel modo migliore all'attesa di questa categoria di lavoratori.

L'iniziativa è stata di due parlamentari di gruppi diversi (io stesso e l'onorevole Venegoni) che avevano però lo stesso intendimento di rispondere alle attese ed alle speranze dei mutilati e degli invalidi del lavoro. Dalla discussione generale delle due proposte siamo passati ad un primo coordinamento con il progetto dell'allora ministro del lavoro, onorevole Sullo, poi a quello dell'attuale ministro del lavoro, onorevole Bertinelli; quindi, con la collaborazione attenta ed appassionata degli amici della Commissione lavoro e del Comitato ristretto, siamo arrivati ad un testo concordato.

È veramente una circostanza felice il fatto che una legge sorga senza rivendicazioni di paternità, ma rappresenti il risultato dello sforzo comune di tutta l'Assemblea. Certo, lacune esistono ancora; però l'avvicinamento tra il trattamento dei lavoratori dell'agricoltura e di quelli dell'industria, la parificazione tra uomini e donne in agricoltura, l'assicurazione contro i rischi *in itinere* (per i quali è stata concessa un'ampia delega al Governo, in relazione all'auspicabile assicurazione obbligatoria nel settore automobilistico) dimostrano che molti passi in avanti sono stati compiuti.

Per questo sentiamo il dovere di esprimere un plauso al Governo, che si è dimostrato così pronto a rispondere alle istanze parlamentari. Questo Governo, che in più occasioni ha dimostrato un'ampia apertura sociale, rappresenta però la continuità con precedenti governi che, sotto altra forma, hanno portato avanti diversi provvedimenti in favore dei lavoratori. Anche se la nuova formula politica ha reso possibili più ardite realizzazioni, non si deve però dimenticare

che esse si riallacciano a quanto si era fatto nel passato.

Esprimendo la soddisfazione del mio gruppo, e nell'annunciare il nostro voto favorevole al provvedimento, invio un saluto a tutti i lavoratori, unitamente all'augurio che, nel tempo, si possano realizzare tutte le loro speranze. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (2687).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile.

È iscritto a parlare l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo intervento a proposito dell'organizzazione che si propone per l'aviazione civile è giustificato dal mio precedente e costante interessamento alla materia.

Fin dal 10 giugno 1959, in sede di bilancio della difesa, mi occupai dell'aviazione civile, e denunciavi ancora una volta quanto del resto doveva essere ben noto, e cioè la posizione di inferiorità in cui si trovava la nostra aviazione civile, in conseguenza soprattutto del fatto di essere mantenuta, con incredibile tenacia, unita all'aviazione militare, con la quale non ha nulla a che vedere.

Da anni ed anni, e cioè dal 1950, si ripeteva uno spettacolo incredibile: mentre alla Camera ed al Senato i relatori ai bilanci della difesa auspicavano la creazione di un organismo autonomo, e il ministro della difesa, asserendo di condividere quest'opinione, giurava sulla Bibbia che il provvedimento per strutturare su base autonoma l'aviazione era lì, pronto ad essere varato dopo poche settimane, all'atto pratico non si faceva niente; e l'anno successivo ci si trovava davanti alla medesima commedia.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

In occasione di quel discorso ormai lontano dissi che nella vita surrealistica della nostra aviazione civile accadevano fenomeni incredibili; e, per fare un esempio, accennai ai misteri dell'aeroporto di Fiumicino, la cui progettazione si perdeva nella notte dei tempi e la cui costruzione durava da quasi dieci anni. Tutti sapevano gli appunti tecnici che si facevano alla scelta della località per quel grande aeroporto, e le critiche, ancor più vivaci, suscitate dall'attuazione di quel progetto. Dissi che tutto ciò — come, del resto, l'accanita resistenza per il distacco dalla Difesa dell'aviazione civile — proveniva soltanto da interessi (non certo ideali) di pochi personaggi ben noti.

Mi rivolsi all'onorevole Andreotti, che mi sembrava degno di fiducia in quanto giovane, energico e non troppo legato alle questioni elettorali, perché cercasse di disancorare questa questione dell'aviazione civile dai bassifondi in cui si stava arenando.

L'onorevole Andreotti mi guardava con aria incredula, come se parlassi di cose che avvenissero sul pianeta Marte. Più tardi, quando lo scandalo di Fiumicino è scoppiato, per le solite rivalità fra due fazioni della democrazia cristiana, l'onorevole Andreotti deve essersi accorto che il mio consiglio era buono, e che avrebbe fatto bene a seguirlo; gli sarebbero state risparmiate molte amarezze. Ma, con tutto ciò, l'aviazione civile è rimasta ancora alla Difesa.

L'onorevole Andreotti propose bensì un disegno di legge (il settimo in dieci anni) per l'autonomia dell'aviazione civile e la sua aggregazione al Ministero dei trasporti; e disse (nel 1959): « Nella prossima settimana il disegno di legge verrà presentato al Senato, e io non credo che forze più o meno misteriose riusciranno ad arrestarne il corso ». Infatti, il progetto fu presentato il 17 luglio 1959 al Senato; ma da questo fu approvato all'unanimità e con l'urgenza necessaria un anno e mezzo dopo, e cioè il 15 dicembre 1960. Il giorno 19 dello stesso mese fu trasmesso alla Presidenza della Camera, dove, dato il suo carattere di urgenza, ha sostato fino ad oggi. Non inutilmente, però, poiché la I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente esaminò detto progetto nelle belle giornate della primavera 1961, ed il 20 luglio, infine, venne alla conclusione di modificare profondamente il progetto approvato dal Senato.

L'onorevole ministro Andreotti aveva parlato dell'istituzione di un Alto Commissariato. Nel progetto approvato dal Senato

questo Commissariato cessò di essere alto, e, dati i tempi, si rassegnò ad essere piuttosto bassotto, un Commissariato *sui generis*, composto di una sola direzione generale (quella che sta alla Difesa, e che sarebbe stata trasferita in blocco ai Trasporti). Il Commissariato avrebbe avuto un proprio bilancio, allegato in appendice allo stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il commissario veniva nominato con decreto presidenziale e cessava dall'incarico con la formazione del Governo successivo, come un ministro del gabinetto in carica. Però, anche quando veniva chiamato in Consiglio dei ministri per trattare questioni di aviazione civile, non aveva voto deliberativo. Soprattutto perché questa figura di commissario responsabile, ma senza parola, non aveva veste costituzionale, e più probabilmente perché non si trovava nessuno che volesse assumere quella parte ingrata, apparve evidente che il progetto doveva essere ritoccato e corretto. Ed infatti la Commissione parlamentare affari costituzionali ha presentato il progetto che ci viene sottoposto, nel quale al commissario viene sostituito un ispettore che, tanto per acquistare una maggiore imponenza, si chiama ispettore generale...

VERONESI. Al commissario è stato sostituito il ministro.

SERVELO. Il ministro è sempre il ministro dei trasporti. Questo ispettorato ha come vertice l'ispettore generale.

Il Ministero dei trasporti, cui questo ispettore verrebbe agganciato, assumerebbe la denominazione di Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con i compiti attualmente esercitati su questo capitolo dal Ministero della difesa.

Nel progetto presentato dalla Commissione, e precisamente nella relazione redatta dall'onorevole Piccoli, l'ispettorato appare ben più importante del Commissariato progettato nel disegno di legge senatoriale.

Tale Commissariato comprendeva, come ho detto, una sola direzione generale e tre compartimenti di traffico aereo; quanto ai servizi di assistenza al volo, essi avrebbero dovuto continuare ad essere forniti dall'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo del Ministero della difesa. Gli aeroporti civili sarebbero stati costruiti e, quando necessario, ampliati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma su progetti del Commissariato per l'aviazione civile. Per la manutenzione, invece, provvedeva direttamente il Commissariato.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

Il progetto della Commissione sostenuto dall'onorevole Piccoli specifica invece giustamente che l'ispettorato generale progettato dovrebbe comprendere al centro tre ripartizioni o servizi: 1°) servizio centrale trasporti aerei, che dovrebbe occuparsi di tutto ciò che è connesso col materiale volante; 2°) servizio centrale degli aeroporti, che dovrebbe occuparsi di tutto quanto riguarda l'organizzazione territoriale; 3°) servizio affari generali e del personale, che si occupa appunto di questi due argomenti. Quanto all'organizzazione periferica dell'ispettorato, si prevede che essa debba comprendere i compartimenti del traffico aereo e le circoscrizioni di aeroporto di cui tratta l'articolo 688 del codice della navigazione. I servizi di assistenza al volo continuerebbero anche qui ad essere forniti dall'ispettorato delle telecomunicazioni del Ministero della difesa.

Una differenza importante rispetto al testo del Senato è quella di attribuire all'ispettorato la competenza in materia di progettazione, costruzione e ampliamento degli aeroporti civili demaniali.

Anzitutto, mi si permetta di osservare come questa denominazione di « aviazione civile » sia per lo meno assai singolare, e si possa giustificare solo come contrapposizione all'aviazione militare che ne è stata la matrice. Ma anche la marina mercantile è nata dalla marina militare, e non per questo si chiama marina civile, denominazione che farebbe per lo meno sorridere.

Il relatore onorevole Piccoli, nel definire le caratteristiche dell'aviazione cosiddetta civile, scrive giustamente che si può concludere che l'aspetto « trasporto aereo » condiziona l'aspetto « navigazione aerea », in quanto è l'esercizio per la sua maggior parte commerciale del trasporto aereo il movente che stimola verso l'utilizzazione più economica tutti gli strumenti dell'aviazione civile.

Insomma, questa aviazione civile è una aviazione commerciale o mercantile. Questi sono gli aggettivi più propri da impiegare, mentre aviazione civile non significa nulla (forse potrebbe significare che l'altra aviazione, quella militare, sia incivile; ma penso che non sia questa l'intenzione).

Credo dunque sarebbe giusto parlare di aviazione mercantile, come si parla di marina mercantile. Questa denominazione servirebbe anche a schiarire la mente di molti italiani, che ancora vedono l'aviazione sotto l'aspetto romantico di quarant'anni or sono, e pensano che tutt'al più potrà essere impie-

gata per trasportare qualche lettera. La categoria dei viaggiatori per via aerea, in Italia, è infatti ancora molto limitata.

Per inciso, vorrei proporre di modificare la denominazione del Ministero in quella di « Ministero dei trasporti terrestri ed aerei », in modo da evitare modifiche successive. In questo modo si può evitare la denominazione « aviazione civile ».

Non si è fatta una conveniente propaganda dell'aereo come mezzo normale, e non straordinario o eccezionale di trasporto; ma, soprattutto, abbiamo un numero incredibile di persone che gode sulle ferrovie dello Stato di forti ribassi ed anche del trasporto gratuito (naturalmente, in prima classe), e questi privilegiati non abbandoneranno certamente il treno per l'aereo.

Ma vi è di più. In questo caso si può dire, con sicura coscienza di non sbagliare, che l'organo crea la funzione; se esistesse cioè un organismo autonomo dell'aviazione mercantile, con bilancio proprio e con competenza esclusiva su tutto quanto riguarda il suo raggio d'azione, la « coscienza aeronautica » si diffonderebbe con estrema rapidità in Italia. Ma questo non si è voluto deliberatamente; e quanto è accaduto per l'aeroporto di Fiumicino dà la chiave per comprenderne la ragione.

Io ripeto che sono interessi di poche persone che hanno tenuto legata l'aviazione mercantile al Ministero della difesa, allo scopo evidente di conservare il monopolio degli acquisti e delle costruzioni delle infrastrutture. Per le stesse ragioni si è ostacolato il risorgere dell'industria aeronautica in Italia, che già fioriva prima della guerra. Ricordiamoci che nel 1939-40 l'industria italiana esportava per oltre un miliardo di allora, e che dalla guerra l'industria aeronautica è uscita quasi indenne; ma poi è stata distrutta dai vari governi che si sono succeduti.

Ciò nonostante, per l'iniziativa e la ferma volontà dei nostri costruttori, si è ripreso a costruire; naturalmente, non nella scala delle nostre possibilità, ché siamo ben lungi dallo splendido rigoglio delle industrie aeronautiche francesi, le quali oggi costituiscono una delle più salde basi delle esportazioni di quel paese. Per maneggi sotterranei, però, si vuole che le cose restino come oggi o press'a poco. Se ciò non fosse, non si spiegherebbe qualche fatto anomalo, che sembra inverosimile.

Nel 1951 il ministro della difesa, onorevole Taviani, che voleva uscire da questo vicolo cieco, nominò una commissione di tecnici con a capo il senatore Caron, propugnatore

instancabile e benemerito dello sviluppo aeronautico. La commissione inquisì lungamente; consultò tutti i tecnici, sottoponendo a ben 244 enti e persone qualificate un preciso questionario; e venne alla conclusione dell'assoluta necessità di creare una grande aviazione civile, con tutte le infrastrutture necessarie, e di affidare questa amministrazione ad un apposito ministero. La relazione fu consegnata con tutte le sue conclusioni al Ministero della difesa nel maggio 1952; e mentre tutti, in Parlamento e fuori, si aspettavano che le Camere fossero chiamate ad esaminare il problema di cui il Governo aveva investito la commissione stessa, accadde questo fatto incredibile: la relazione fu soffocata, e lentamente sparì dalla circolazione. Essa non venne stampata, scomparve, e tutto restò lettera morta.

Onorevoli colleghi, in Italia si trova del tutto naturale che il Governo sovvenzioni tanto le costruzioni quanto l'esercizio della marina mercantile, e che questa abbia un proprio ministero. Ma ci si guarda bene dal far sapere al pubblico che fin dal 1957 il numero dei passeggeri provenienti dall'America per via aerea in Europa ha superato quello dei passeggeri giunti per mare! Ciò è ovvio, per chi sappia che tutta la nostra flotta aerea costa press'a poco come un solo transatlantico. Un transatlantico costa infatti 30-40 miliardi, mentre un grande aereo *Boeing 707*, che costa 3 miliardi, trasporta lo stesso numero di passeggeri in un anno fra Europa ed America. L'onere di ammortamento del capitale investito in un transatlantico, per una utilizzazione annua di 6 mila ore e una vita di 25 anni, è in media di lire 2,57 per passeggero-chilometro; mentre l'onere di ammortamento del capitale investito nel *Boeing 707* per una utilizzazione annua di 3 mila ore e una vita di dieci anni risulta circa della metà, e cioè di lire 1,37 per passeggero-chilometro.

D'altra parte, l'industria aeronautica è una industria-pilota. Ad essa dobbiamo i progressi aerodinamici di tante costruzioni non aeronautiche e lo stesso sviluppo motoristico dell'Italia. Il valore economico di questo influsso aeronautico non è certo valutabile in cifre, ma è evidente. Non parliamo, poi, di quello che significa avere buone linee aeree ai fini del prestigio internazionale di un paese.

È inutile fare confronti fra la situazione attuale dell'aviazione civile, che è una cenerentola, e quelle della marina mercantile, sovvenzionata come già ho detto, e delle

ferrovie dello Stato, con il loro cronico, tremendo e crescente disavanzo (un vero cancro per il bilancio). Ciò nonostante — ricorderò, dato che adesso torna di moda la pianificazione — il cosiddetto piano Vanoni ha ignorato completamente questo settore, mentre è assolutamente evidente che gli investimenti per l'aviazione mercantile sarebbero bene impiegati.

La questione fondamentale è quella dell'ordinamento. Occorre avere quadri ottimi e selezionati, e mezzi finanziari adeguati. Ma per avere questi mezzi finanziari è necessario creare il ministero dell'aviazione mercantile. L'onorevole Gasparotto, che fin dal 1947 fu propugnatore di una simile istituzione, disse: « Mettetevi in mente che se non fate il ministero, ossia se non avrete un ministro in Consiglio dei ministri, non avrete mai fondi. Fate un ministero leggero, agile, poco oneroso, ma mandate un ministro al Consiglio dei ministri ». Queste opinioni le ho viste espresse in un volume che riporta discorsi ed interventi di vari nostri colleghi.

Ebbene, mi sono meravigliato come si sia pervenuti alla soluzione odierna; e mi sono meravigliato anche di un certo inno, quasi di vittoria, che è stato intonato in questo senso proprio dall'onorevole Veronesi, il quale si è sempre schierato per una soluzione integrale del problema attraverso la istituzione del ministero dell'aviazione mercantile.

Se, quando è stato costituito il Ministero della marina mercantile, subito dopo la guerra, si fosse costituito parallelamente quello dell'aviazione mercantile, oggi l'aviazione sarebbe in tutt'altre condizioni. Non sarebbe stata la grande dimenticata nella ricostruzione del paese, con danni di prestigio ed economici notevoli; non si sarebbero perdute posizioni che sarà difficilissimo riconquistare, di fronte alla concorrenza straniera oggi saldamente affermatasi. È dunque un danno gravissimo quello che il paese ha subito e subisce per questa incredibile ostinazione dovuta, ripeto, a pochi sciagurati profittatori.

Creare un commissariato, creare un ispettorato che non si sa che cosa sia, con a capo un ispettore che è destinato a fare scena muta nel Consiglio dei ministri, significa lasciare insoluto questo problema, che sarebbe facilissimo risolvere.

Negli ultimi anni abbiamo veduto spuntare tre ministeri nuovi: quello delle partecipazioni statali, quello dell'igiene e sanità e perfino quello del turismo e spettacolo. L'utilità dei primi due ministeri è piuttosto dubbia,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

e l'utilità del terzo, alla luce dell'esperienza, è più dubbia ancora.

Il relatore di questo provvedimento non ha nemmeno illustrato le ragioni per cui invece di un ministero, invece del Commissariato del testo del Senato, egli proponga un semplice ispettorato (che logicamente dovrebbe essere un organismo di ispezione e non di amministrazione). Al senatore Baracco, relatore al Senato, l'idea del ministero è passata per la mente; ma l'ha respinta perché, come scrive, « porta con sé il grave inconveniente di far sorgere un nuovo complesso burocratico che, come tutti gli altri, avrà tendenza ad espandersi ogni giorno di più ». Questi scrupoli sono per lo meno singolari; e non sono mai venuti a galla quando si è trattato, ad esempio, di costituire i tre ministeri di cui sopra ho detto. Perché? La risposta è troppo facile perché io insista su questo punto oscuro.

La creazione del ministero indubbiamente realizza tutti i requisiti strutturali richiesti da un ordinamento autonomo ed efficiente; e verso questa meta sarebbe razionale dirigersi. Essa risponde non soltanto ad esigenze tecniche, funzionali ed amministrative, ma è anche la naturale conseguenza del fatto che il traffico aereo (come risulta dalle stesse statistiche citate dal relatore) è divenuto in ogni paese civile un fattore permanente ed essenziale dell'economia nazionale, e si va sviluppando con un crescendo vertiginoso, che può sfuggire solo a vecchie tartarughe, immobilizzate nelle poltrone dei dicasteri romani.

Il complesso delle attività inerenti al più moderno e più rapido mezzo di trasporto deve pertanto essere inquadrato, al pari degli altri servizi di trasporto, in uno speciale dicastero; soltanto in tale maniera il Governo avrà la possibilità di avere una visione completa delle esigenze di tutti i traffici, e di adottare un criterio di ripartizione degli stanziamenti adeguato all'importanza del fattore aereo nell'economia del paese.

Questi stanziamenti — come giustamente ha messo in luce il relatore — non consistono oggi nei pochi miliardi assegnati alla Difesa per l'aviazione civile. Il sistema dei trasporti aerei grava in realtà su quattro ministeri: difesa, lavori pubblici, partecipazioni statali, poste e telecomunicazioni, e incide sul bilancio stesso della Difesa in altri campi che non siano quelli tassativamente indicati nel bilancio per questa attività.

Così, per l'esercizio in corso, il totale della somma prevista per scopi di aviazione com-

merciale raggiunge i 62 miliardi. È certo che occorre dare a questo campo una sistemazione unitaria, anche per accertare se tale spesa pubblica sia produttiva o meno.

E, d'altra parte, che cosa è l'ispettorato proposto dal relatore, con le sue tre direzioni generali, affiancato da un Consiglio superiore dell'aviazione civile e da un consiglio di amministrazione, se non un vero ministero?

Questa organizzazione, dice il relatore, « avrebbe anche il vantaggio di consentire, appena necessario, un rafforzamento dell'organizzazione attraverso la istituzione di nuove direzioni generali ». Non so se mi spiego!

Anche nei riguardi della questione del controllo e dell'assistenza al volo, il relatore vuole mantenerli come sono attualmente, e cioè utilizzare quelli forniti dall'ispettorato delle telecomunicazioni e assistenza al volo della Difesa. Ma, egli aggiunge, resta assolutamente necessario che, a somiglianza di quanto avviene in molti paesi europei, « la nuova amministrazione per l'aviazione civile possa disporre di un organo tecnico in seno al quale possano essere ascoltati tutti gli utenti dello spazio aereo e attraverso il quale possano essere elaborate le migliori norme per facilitare l'espletamento delle stesse attribuzioni e responsabilità... ». Il che significa che al più presto anche questo problema del controllo, così dibattuto, deve sboccare nella creazione di un sistema autonomo dell'aviazione civile, non mutuato da altri.

Riassumendo, credo che ci si debba decidere a saltare l'ostacolo per addivenire, una volta tanto, alla soluzione auspicata non solo dalla competentissima e scrupolosa commissione Caron, ma indistintamente da tutti i tecnici o, per lo meno, da quelli che non hanno interesse personale a sostenere una diversa tesi: creare il ministero dell'aeronautica mercantile.

Una questione particolare è quella relativa alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori aeroportuali. Ho già detto che il testo del Senato e il testo della Commissione sostengono rispettivamente due opposti principi. Il testo del Senato vuole affidare la progettazione al Commissariato per l'aeronautica e l'esecuzione al Ministero dei lavori pubblici. Invece il testo della Commissione sostiene che si debba assegnare all'organo a cui fa capo l'aviazione civile anche la competenza in materia di costruzione di aeroporti. La tesi della Commissione, sostenuta dall'onorevole Piccoli, si basa sull'esperienza fatta nei paesi esteri nei quali, per la quasi totalità, la progettazione e costruzione degli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

aeroporti civili viene effettuata dallo stesso organismo amministrativo che sovrintende all'aviazione civile o agli organismi espressamente creati per la gestione degli aeroporti stessi, ma sempre sotto la sovrintendenza di quello che presiede all'aviazione civile.

È certamente un fatto notevole che il Ministero dei lavori pubblici, mentre ha conservato la sua competenza per opere pubbliche per così dire correnti, abbia dovuto abbandonare invece il campo di molte costruzioni specializzate, come ha dovuto fare nei confronti dell'azienda stradale, che avrebbe dovuto inizialmente occuparsi soltanto della manutenzione e ha finito per progettare e costruire strade statali e autostrade; come è accaduto per le ferrovie, la cui costruzione rientra ormai nella competenza della direzione generale delle ferrovie stesse; come è accaduto per le opere ospedaliere, sanitarie e igieniche che il nuovo Ministero della sanità ha attirato in gran parte nella sua sfera di competenza.

Anche i gravi inconvenienti occorsi in occasione della costruzione dell'aeroporto di Fiumicino sono dovuti in gran parte, come già ebbi ad osservare, alle solite contese burocratiche per un lavoro che i Ministeri della difesa e dei lavori pubblici si contendevano con tutti i mezzi e con tutte le armi: ed è noto che quando una burocrazia lotta contro un'altra burocrazia non indietreggia davanti a qualsiasi mezzo, finendo con l'ignorare l'interesse nazionale ed il prestigio dello Stato.

Tutti questi argomenti verrebbero ad avvalorare la tesi sostenuta dall'onorevole Piccoli, e costituiscono anche uno degli argomenti principali per la creazione, come organo rappresentativo e propulsivo dell'aeronautica, di un vero ministero. Solo un ministero può avere l'autorevolezza e la capacità di ritagliarsi nettamente la propria parte di competenze nei confronti degli altri ministeri.

Considerando sempre la nostra aeronautica mercantile un organismo minorato o di minore età, noi lo agganciamo a questo o a quel ministero. Ma il ministro dei trasporti, quando difenderà la causa dell'aeronautica civile in seno al Consiglio dei ministri, non dimenticherà mai, all'atto pratico, di essere in sostanza il ministro delle ferrovie, mentre l'aeronautica non rappresenterà mai per lui che una specie di coda più o meno gradita, di minore importanza, agganciata al suo carro ferroviario.

Soltanto l'esistenza di un autonomo ministero giustifica dunque l'attribuzione a questo organismo dell'intero potere di progettazione e costruzione delle infrastrutture a terra.

D'altra parte, occorre considerare realisticamente, e da un punto di vista generale, questa questione: perché tanti ministeri appetiscono la diretta costruzione degli edifici loro necessari, spogliandone gradualmente il Ministero dei lavori pubblici, che una volta era l'unico competente in materia? Il ministro dei lavori pubblici ha recentemente lamentato questa tendenza, la quale rende più complesso e più sconnesso il traballante e vetusto edificio della nostra amministrazione statale; ed io, trattando questo argomento, ho dovuto dargli pienamente ragione.

Da ciascun ministero si invoca la scusa della specializzazione: ciascun ministero trova che i propri edifici debbono essere costruiti in modo talmente speciale, che solo chi è addentro ai misteri della propria casta può essere capace di dirigerne la costruzione. All'atto pratico, però, che si tratti di scuole, o di ospedali, o di stazioni aeroportuali, se si va a vedere, si trovano sempre le stesse scatole di cemento armato. Questa constatazione deve mettere in guardia contro la pretesa estrema specializzazione che ciascuno invoca. Sta di fatto che quando il progetto è completato — e nessuno nega che il progetto debba essere di competenza dell'apposito ministero — il più competente per l'esecuzione dei lavori è proprio il Ministero dei lavori pubblici. Che cosa è questa esecuzione dei lavori? Generalmente si tratta di convocare le ditte specializzate e di procedere alla scelta fra le relative offerte per realizzare quel tale progetto, controllando via via che le opere siano costruite non soltanto secondo il capitolato d'appalto, ma in modo rispondente agli scopi che ci si prefigge. Il fatto è che in queste trattative con le ditte private chiamate a concorrere e ad eseguire i lavori, nei contatti necessari tra funzionari ed imprenditori possono verificarsi sperperi, irregolarità o addirittura concussioni, con danno materiale e morale dello Stato.

Ognuno avrà osservato, onorevoli colleghi, quanto le costruzioni pubbliche abbiano parte — una parte dominante — in tutte le cosiddette riforme che ci vengono scodellate ogni giorno e che costituiscono si può dire l'ambiente in cui viviamo. Si cominciò con l'affare della riforma fondiaria e tutti sanno ormai, dopo la relazione così tardiva della Corte dei conti, come e perché le opere rela-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

tive, nelle quali sono stati inabissati centinaia di miliardi, fossero sottratte alla competenza del Ministero dei lavori pubblici. Identica osservazione, confortata anche questa dall'autorevole relazione della Corte dei conti, si può fare per la Cassa per il mezzogiorno, organismo la cui creazione si è rivelata ingiustificata, se appena si riflette che l'immensa spesa di 2.200 miliardi si riferisce soprattutto a opere pubbliche sottratte alla competenza del Ministero dei lavori pubblici e quindi alle norme ordinarie di controllo stabilite dalle leggi statali.

La stessa costatazione si può fare per il « piano verde », per il piano ospedaliero e perfino per la cosiddetta riforma scolastica, la quale, come già ebbi ad osservare in quest'aula, invece di proporsi di risolvere il problema generale, così acuto in Italia, di creare una gerarchia di insegnanti capaci, integri e devoti allo Stato, non è principalmente, che un progetto di innumerevoli costruzioni edilizie che, una volta di più, il Ministero della pubblica istruzione proclama dover essere specializzate e che quindi vuole attrarre nell'ambito della propria competenza.

Quanto lodevole zelo si può notare in tutti questi ministeri, così premurosi di crearsi ciascuno il proprio piccolo ministero dei lavori pubblici in modo da poter fare le cose interamente in famiglia! E le cose continuano così.

Anche per l'esperienza di Fiumicino, se si guarda a fondo in ciò che accadde, si deve arrivare a conclusioni differenti da quelle alle quali pervenne il ministro della difesa e che sono accettate dall'onorevole Piccoli.

Effettivamente la costruzione dell'aeroporto, il maggiore d'Italia, si andava trascinando da anni e anni, avendone assorbito la competenza il Ministero della difesa, e chissà quando e come e con quale spesa sarebbe stato ultimato se il Ministero dei lavori pubblici, in un soprassalto di energia, non si fosse assunto l'impegno di ultimarlo una buona volta, cosa che in realtà avvenne nel tempo che era stato indicato, e ciò, naturalmente, con disappunto e recriminazioni, più o meno giustificate, da parte dell'amministrazione della difesa.

Sta di fatto, poi, che se la Commissione parlamentare d'inchiesta formulò numerosi appunti a proposito dell'azione svolta dal Ministero della difesa-aeronautica, nulla di sostanziale ebbe da obiettare sull'operato del Ministero dei lavori pubblici.

Per concludere, sono sempre d'opinione che nel quadro di un riordinamento gene-

rale della nostra amministrazione bisogna risolutamente dare a Cesare quel che è di Cesare, e cioè finirla con questa storia della confusione delle attribuzioni e delle responsabilità, degli enti che sfuggono ai controlli stabiliti dalla legge, per tornare alla chiarezza del bilancio, alla trasparenza di quella « casa di vetro » la cui semplice evocazione pare sia risultata così pregiudizievole all'onorevole Ferrari Aggradi, dati, naturalmente, i tempi che corrono.

Ma poiché il riordinamento della nostra amministrazione purtroppo minaccia di andare alle calende greche, non già certo per colpa personale del ministro Medici, ma per ragioni che qui forse è meglio non approfondire, restiamo pure d'intesa che il ministero dell'aviazione mercantile, se prima o poi sarà tale, assorba pure l'intera competenza della progettazione e costruzione delle infrastrutture a terra; ma se invece del ministero dovremo rassegnarci a sopportare ancora un organismo ibrido, agganciato a questo o a quel carro ferroviario, la questione diminuisce notevolmente di importanza.

Il fatto che invece mi sembra non sia posto in sufficiente rilievo nella relazione Piccoli è che l'organismo posto a presiedere alle sorti della nostra aviazione mercantile deve essere il centro propulsivo per la creazione di una grande industria aeronautica. Questo compito nell'anteguerra è stato svolto in modo adeguato e brillante appunto dal Ministero dell'aeronautica, il quale aveva carattere essenzialmente militare, ma non trascurò affatto l'aviazione civile. Attualmente, dato che l'antico Ministero dell'aeronautica è assorbito e deve essere sempre più intimamente assorbito dal Ministero della difesa, l'impulso alle industrie aeronautiche deve venire in pari tempo, concordemente e, dirò, in modo suppletivo, svolto dai ministeri della difesa e dell'aeronautica mercantile. Ciò non andrà a scapito ma, come ognuno può comprendere, a vantaggio di quella industria che noi ci auguriamo vivamente risorga all'antico splendore, nell'interesse non solo dello Stato italiano, ma dell'intera Europa economicamente a noi collegata.

Anche nei riguardi del personale, mi sembra che tanto la relazione al testo del Senato quanto la relazione Piccoli non diano all'argomento, che è di basilare importanza, il posto al quale ha diritto. La questione del personale e della sua efficienza viene sempre fuori fatalmente in occasione di qualche disastro aereo. Allora si manifestano i dubbi, le recriminazioni, le speculazioni e, alla fine,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

i consueti omaggi resi alle salme e proiettati alla televisione, mentre tutto resta al punto di prima.

Onorevoli colleghi, l'aviazione, sia essa militare o mercantile, è una cosa seria, estremamente seria in tutte le sue branche; ma, sia nell'uno sia nell'altro ramo, è ovvio che l'anima dell'aviazione sono gli aviatori. Si possono avere i campi più attrezzati del mondo, gli aerei più perfetti e costosi che si possano immaginare; ma, se vi è una incrinatura nel personale, essa finisce col provocare un fallimento che è sempre una tragedia.

Perciò la questione del personale non va abbandonata con la semplice dichiarazione che occorre « un'estrema specializzazione » e che il personale deve essere dotato « dei necessari titoli di studio e requisiti tecnici ». Ammetto il criterio che sia delegato al Governo di emanare al più presto norme per la creazione del sistema di scuole necessarie all'aviazione mercantile e per l'istituzione dei ruoli del personale, ma non si creda che tutto consista nel mettere a posto con un altro berretto il personale attinto, in un modo o nell'altro, dall'aeronautica militare. Qui si tratta di creare tutta una nuova gerarchia di personale, rigorosamente scelto e molto ben pagato, che sia completamente idoneo, anche dal punto di vista dei confronti internazionali, ad assumere le funzioni che gli verranno demandate e le relative responsabilità.

Noi non riterremo risolta la questione dell'aeronautica mercantile finché non sarà creato il relativo ministero e non saranno state emanate norme idonee alla creazione di uno sceltissimo personale.

Onorevoli colleghi, devo aggiungere soltanto poche parole riguardanti la situazione speciale degli aeroporti di Milano. E, a questo riguardo, mi rivolgo non soltanto al qui presente ministro per la riforma burocratica ed al sottosegretario per la difesa, ma anche all'assente ministro del tesoro.

Milano è un centro che dal punto di vista economico appare indubbiamente più importante di Roma, poiché su di esso si polarizza una attività economica eccezionale. Ciò ha un riflesso anche nell'ambito dei trasporti aerei e perciò Milano, per evitare quel che purtroppo è accaduto a Fiumicino, si è costruita da sé i propri aeroporti che sono, come è noto, quelli di Linate e della Malpensa. Perché due aeroporti? Perché l'esperienza dei paesi esteri aveva indicato con certezza

che per assicurare realmente e in ogni caso il traffico di una grande metropoli occorre, per una serie di cause concomitanti che qui non starò a spiegare, poter disporre di due o anche di tre aeroporti, come ha già New York e come si avvia ad avere Londra. In tal modo il sistema aeroportuale di Milano è già il primo d'Italia. La Società esercizi aeroportuali (S.E.A.) ha speso finora 26 miliardi: il capitale sociale è stato conferito per il 64 per cento dal comune di Milano, per il 32 per cento dalla provincia di Milano, per il 2 per cento da alcuni comuni e dalla provincia di Varese, ecc., e per il 2 per cento da privati cittadini. Gli aeroporti non sono di proprietà dello Stato, il quale è proprietario soltanto delle aree che ha concesso in uso alla S.E.A. per trent'anni. Gli aeroporti sono privati, come è stato sancito da una legge pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 5 maggio scorso. È giusto dunque che i proprietari sostengano gli oneri della proprietà, ma è altrettanto giusto che i servizi dell'aeroporto siano regolarmente pagati da tutti gli utenti.

Ora, la compagnia aerea nazionale, e cioè l'Alitalia, che usufruisce dei due aeroporti milanesi, gode per concessione statale di determinate agevolazioni sulle tariffe aeroportuali. Finché si tratta di aeroporti statali, non vi è nulla da dire perché le eventuali perdite sono coperte dallo Stato. Ma per gli aeroporti privati, come i due milanesi, non si può seguire questo criterio, perché le perdite sarebbero subite dagli azionisti della S.E.A. e cioè dai soli contribuenti milanesi; occorre seguire un criterio economico.

La legge pubblicata il 5 maggio scorso ha sancito definitivamente la proprietà privata degli aeroporti milanesi e la S.E.A. ha rivendicato dal 1° luglio la tariffa integrale e non quella ridotta in favore dell'Alitalia, nonché una giusta retribuzione dei cosiddetti servizi di *handling* e cioè di assistenza ai passeggeri e agli aeromobili. La richiesta della S.E.A. è stata rivolta non solo all'Alitalia, ma a tutte le altre compagnie che usufruiscono dei due aeroporti milanesi. Queste hanno fatto sapere che accetteranno le nuove condizioni perché rispondono a quelle degli scali europei della medesima importanza. Ma l'Alitalia rifiutava di aderire alle richieste suddette se non fosse rimborsata dallo Stato. Si venne ad un accordo anche per l'autorevole intervento dell'onorevole Andreotti, e l'Alitalia accettò di pagare per l'uso normale degli aeroporti il 50 per cento dell'importo dovuto. Così, appena promulgata la legge di cui sopra, l'Alitalia versò 350 milioni, pagando

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

in seguito regolarmente nella misura degli accordi presi fino al mese di agosto.

A questo punto la S. E. A. ha dato la disdetta ai servizi di assistenza con tutte le compagnie aeree e ha chiesto al Ministero a Roma di aumentare le tariffe. Contemporaneamente comunicava all'Alitalia che non poteva più accordarle lo sconto convenuto, a partire dal 1° luglio corrente.

Il Ministero ha riconosciuto in linea di massima la necessità di adeguare le tariffe aeroportuali perché sono inferiori a quelle degli aeroporti analoghi all'estero e non rispondono più ai costi di esercizio. Ma l'autorizzazione concreta non è ancora giunta a Milano. La S. E. A. ha sospeso dall'agosto scorso la fatturazione a tutte le compagnie: il servizio continua regolarmente nei due aeroporti, ma la S. E. A. non riscuote più nulla. Essa è in credito e ha necessità di vedere risolta la questione. Contemporaneamente, l'Alitalia ha fatto ricorso al Consiglio di Stato per complesse ragioni che qui non è certo il caso di esporre, ma che rimetterebbero in questione la proprietà degli aeroporti milanesi.

A me sembra che la questione finisca con l'essere più politica che giuridica e debba essere risolta con larghezza di vedute dal Governo. Non deve ripetersi la solita deplorevole storia, conseguenza dell'attuale regime di demagogia, che colui il quale è attivo e previdente viene punito e colui che è neghittoso e taccagno viene premiato; non si può tollerare ancora una volta il sistema dei doppi pesi e delle doppie misure. Vediamo il Governo profondere decine di miliardi a destra e a sinistra per aeroporti necessari ed anche non necessari, per aeroporti situati bene e per aeroporti situati male, e tutto ciò a richiesta di questo o di quello, col sistema di accontentare tutti.

Proprio nel caso di Milano, invece, che si è fatta da sé a proprie spese i suoi due aeroporti, senza chiedere un centesimo allo Stato, si manda la questione per le lunghe, si sta tentennando e si minaccia perfino di ritornare daccapo su una questione impostata dodici anni or sono e che sembrava finalmente risolta, e cioè quella della proprietà privata degli aeroporti milanesi, soltanto per una questione di tariffe a favore di una società, l'Alitalia, che è anche sovvenzionata dallo Stato, mentre poi il passivo di tutti gli altri aeroporti italiani è tranquillamente coperto dall'erario.

Io faccio appello qui particolarmente (tramite il sottosegretario Pugliese) all'onorevole Andreotti che già, come ho detto, si è

interessato alla questione, invitandolo a voler tagliar corto con un suo rapido intervento a questa acida controversia che oppone ancora una volta Milano agli uffici romani. In tal modo egli compirà un atto di giustizia ed acquisterà una autentica benemerenza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nannuzzi. Ne ha facoltà.

NANNUZZI. Signor Presidente, rinuncio a svolgere il mio intervento per contribuire ad una rapida approvazione della legge, anche se essa non ci sodisfa del tutto. Questo provvedimento ha già incontrato numerosissimi ostacoli prima di giungere in porto. Lo dimostra il fatto che se ne parla da più di dieci anni. Lo dimostra anche il fatto che il Governo, dopo che, da molto tempo, la Commissione aveva terminato i suoi lavori, ha ritenuto necessario presentare nelle ultime ore una serie di emendamenti. Il mio intervento si proponeva appunto di mettere in luce questa situazione, per richiedere impegni precisi al Governo in vista del dibattito nell'altro ramo del Parlamento: ma per favorire la rapida approvazione del provvedimento, possibilmente in questa stessa seduta, e dato il poco tempo che rimane a disposizione, vi rinuncio.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Piccoli.

PICCOLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa legge si conclude un lungo, tormentato lavoro di non molti ma perseveranti colleghi — alcuni dei quali sono qui — che hanno tenuto fede alla convinzione che occorra per l'aviazione civile un nuovo assetto, più adeguato alla situazione in cui i trasporti aerei vengono a trovarsi, in un'epoca che trae proprio da essi, si può dire, uno dei motivi essenziali per cui il mondo è diventato piccolo, per cui le relazioni fra i popoli si sono fatte intense, sollecite, facili, con tutte le implicazioni e le trasformazioni che ciò comporta.

Un volume edito dal Centro per lo sviluppo dell'aviazione civile documenta tutto il lungo *iter* della discussione sul distacco dell'amministrazione dell'aviazione civile dai dicasteri militari, e dimostra che uomini di ogni parte politica l'hanno fermamente voluta, sia pure con varietà di scelte e di soluzioni per quanto riguarda la nuova sistemazione del settore.

Se vi è un provvedimento che ha avuto assertori in ogni gruppo di questa Assemblea,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

è questo: il lungo viaggio che ha fatto questa legge, nelle quasi dieci edizioni ricordate dall'onorevole Veronesi, sta a dimostrare piuttosto la difficoltà del problema che non la sordità dei governi democratici; i quali si sono trovati a dover fare risorgere l'aviazione civile dal poco o pochissimo che c'era, utilizzando grado a grado le strutture che c'erano; e guardando, con il distacco di chi ha impegni gravi, urgenti e talora contraddittori, al momento di una migliore sistemazione. Pare giusto, intanto, un atto di obiettività verso quel dicastero della difesa, e quegli uomini, ai quali si devono il suo atto di nascita e un lungo costruttivo lavoro in suo favore. Esprimere in questa occasione il nostro riconoscimento più ampio per tutto ciò che è stato fatto è doveroso; ed è anche importante riconoscere che, nonostante comprensibili resistenze, non soltanto in sede politica, ma anche entro gli stessi ambienti tecnici, si è determinata una migliore sensibilità al problema del distacco e dell'inserimento in un dicastero più vicino ai problemi d'ordine economico e sociale che l'aviazione civile suscita con il suo sbalorditivo progresso.

La soluzione, quale risulta dal disegno di legge che il Senato ci ha trasmesso, che la I Commissione ha modificato ed il Governo stesso ha recentemente per certi aspetti migliorato, non è naturalmente perfetta; trovare il Ministero più adatto a recepire questo organismo e più sciolto nel consentirgli libertà di movimento e capacità di effettivo sviluppo, non è stato facile; né vogliamo dire che il Ministero dei trasporti, sul quale la scelta è caduta, sia per definizione scelta unica e non discutibile. È stata una decisione imperniata sul saldo legame fra comunicazioni terrestri ed aeree e sullo sforzo di una politica unitaria che programmi, con criteri di omogeneità e di intelligente previsione, gli strumenti necessari e i mezzi idonei.

Ho sentito qui esporre perplessità più che legittime. Anche l'inserimento dell'aviazione civile nell'ambito del Ministero della marina mercantile avrebbe potuto rappresentare una soluzione, e di fatto venne proposta nell'ormai lontano 1948 dall'onorevole Lucifredi, il quale suggerì la costituzione di un ministero della navigazione che comprendesse marina mercantile e aviazione civile. Incontrò favore anche la possibilità di creare un « superministero » che presiedesse ad ogni tipo di trasporto, terrestre, marittimo ed aereo. Vi fu infine chi si dichiarò favorevole alla creazione di un apposito ministero dell'aviazione civile.

Noi abbiamo preferito non puntare sull'obiettivo più ambizioso e accontentarci di quanto è stato possibile raggiungere (ed è già un risultato notevole), anche tenendo conto delle difficoltà cui ha accennato poco fa l'onorevole Nannuzzi e che effettivamente non sono mancate.

Abbiamo accettato la proposta che la maggioranza ha fatto propria perché ci è parso che in questo momento essa fosse la più funzionale, la più semplice e la più coerente con la struttura del Ministero dei trasporti, che è parso poter presiedere più appropriatamente a questo settore. Si è dovuto rinunciare alla creazione di un Commissariato per l'aviazione civile, cedendo all'offensiva dei costituzionalisti, che nella I Commissione hanno dimostrato la incongruità costituzionale di tale istituto. Ci siamo così attestati sull'« ispettorato ». Anche in questo modo, tuttavia, ritengo che avvieremo un nuovo periodo nelle condizioni migliori e, a non lunga distanza di tempo dall'approvazione della legge, potremo constatare già taluni risultati di scioltezza, apprezzabili e importanti.

In questo senso è importante l'indicazione venuta dall'onorevole Bardanzellu, che ha insistito sul tema del distacco come linea essenziale, di fondo e risoltrice del problema, osservando che il resto, con la buona volontà, verrà necessariamente di conseguenza. Evidentemente, non basta spostare un settore da un dicastero all'altro per garantirne l'espansione ma la forza dell'evento ha una sua logica, alla quale non sarà possibile sottrarsi.

Non ripeto qui le considerazioni ampiamente esposte nella relazione. Tutti i paesi modernamente attrezzati pongono l'aviazione civile in posizione di piena indipendenza dai dicasteri militari, per il vantaggio dell'una e degli altri, per il libero progresso dell'aviazione avente scopi di difesa e di quella avente scopi di scambi umani, commerciali ed economici. Basterà qui sottolineare uno solo dei vantaggi che deriveranno dal nuovo assetto che riceverà l'aviazione civile. Una recente indagine svolta con molta diligenza dall'agenzia *Italia* ha dimostrato che l'entrata in servizio degli aviogetti transoceanici, avvenuta nel quadro di una spietata concorrenza, ha negli ultimi anni scompaginato in modo gravissimo i bilanci delle varie società, sicché oggi occorre una politica del settore dinamica, sollecita, che si colleghi a tutti i problemi dei trasporti, in un riesame che deve avvenire proprio a livello dei ministeri tecnici che si occupano dei vari tipi di tra-

sporto, e con una visione aperta dei problemi dell'avvenire.

Nel campo dei trasporti aerei tutto è in movimento e siamo ormai alla vigilia di una terza fase di trasformazione, con l'introduzione sulle linee civili dei *jets* supersonici. Fra qualche anno il passeggero transcontinentale che dall'Europa raggiungerà le coste atlantiche americane finirà con l'arrivare prima dell'ora in cui è « partito », dato che il velivolo supererà con la velocità i cambiamenti del fuso orario.

Siamo dunque di fronte a problemi che impegneranno, in una gara senza precedenti, l'intera economia nazionale.

SERVELO. E di fronte a problemi così gravi ci si limita al topolino dell'ispettorato.

PICCOLI, *Relatore*. Non vi è soltanto un'ispettorato, ma tutto un nuovo organismo inserito nel Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Starà alla responsabilità del ministro coordinare e dare impulso al settore.

I dati riferiti dall'onorevole Veronesi (che è stato uno dei pionieri del distacco) vanno acquisiti, nella loro chiarezza, a dimostrazione dell'importanza del provvedimento.

L'onorevole Guadalupi ha polemizzato con il Ministero della difesa per l'azione da esso svolta in passato; ma in realtà i ritardi e gli inceppi lamentati dipendono dall'impossibilità di fare di più, fatalmente conseguente alla natura di un dicastero la cui attività è fondamentalmente ispirata a motivi diversi, per quanto naturalmente importanti ed anzi preminenti, da quelli propri dell'aviazione civile.

L'obiezione più pertinente che all'attuale assetto può essere mossa è che per lo sviluppo dell'aviazione civile non contano solo mezzi finanziari e tecnici, programmi di investimento, realizzazioni di aeroporti, ma importa anche (concordo, su questo punto, con l'onorevole Servello) la creazione di un ambiente in cui si possano sviluppare le impostazioni giuridiche economiche e, quindi, politiche da cui emergono (attraverso studi seri, confronti con le altrui esperienze, capacità di intuizione dei progressi scientifici) i termini di una avveduta programmazione e le vie per la preparazione dei tecnici, in una gradualità di tempi intonata alle necessità di un crescente sviluppo ed anche di un costante aggiornamento del personale tecnico.

Una espressione della mia relazione, con la quale volevo sottolineare il diverso orientamento del Ministero della difesa rispetto alle finalità dell'aviazione civile, è stata maliziosamente criticata dall'onorevole Guada-

lupi. Ho parlato di « etichetta bellica » (e riconosco che l'espressione non è molto felice) intendendo semplicemente riferirmi al fatto che un dicastero militare, sia pure inserito in una democrazia che vuole (come la nostra) la pace nella sicurezza e nella libertà, non può sottrarsi alla predisposizione di indirizzi e di competenza riferentesi all'attività bellica, pur formulando tutti gli auspici che essa non abbia mai ragione di dover essere effettivamente utilizzata; mentre l'aviazione civile postula scelte, indirizzi, programmi del tutto estranei e diversi.

La presente legge appare sufficientemente organica: istituisce l'ispettorato generale dell'aviazione civile, avente come settori di competenza il servizio dei trasporti aerei, il servizio centrale degli aeroporti ed il servizio degli affari generali e del personale. L'organizzazione periferica e la ripartizione degli affari fra i servizi dell'organizzazione centrale e di quella periferica, sono state rinviate alla legge delegata prevista all'articolo 11. Viene istituito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, che è organo consultivo e si avvarrà della collaborazione di tecnici, quindi anche — se sarà possibile — di quei tecnici di prima forza e di vasta esperienza che sono i piloti. Oggetto di particolare attenzione è stato il problema del personale. Il principio che ha animato il Governo, i promotori della legge ed il relatore è stato di fare in modo: 1°) che si realizzi una piena continuità nel passaggio da un dicastero ad un altro, in modo da assicurare l'integrità dei servizi, in un momento delicato; 2°) che tutte le competenze esistenti in questo settore siano in grado di poter continuare a dare il loro prezioso contributo nel campo di lavoro loro pertinente; 3°) di garantire l'accesso con concorsi, e per una parte iniziale dei posti a disposizione, a nuovi possibili elementi, idonei ad assumere incarichi nel settore dell'aviazione civile.

I criteri con cui la delega è stata concessa sembrano essere la risultante di un'attenta riflessione sull'attuale situazione del settore, in piena armonia con i principi del rapporto generale di pubblico impiego e con la tendenza normalizzatrice che è in atto da qualche anno per l'intelligente collaborazione del ministro per la riforma della pubblica amministrazione con la I Commissione (Affari costituzionali), presieduta dall'onorevole Lucifredi.

Gli emendamenti governativi, benché numerosi, non recano modificazioni sostanziali dell'organismo voluto dalla I Commis-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

sione per l'aviazione civile. In gran parte si tratta di miglioramenti del testo e di completamenti suggeriti da un esame più approfondito della materia.

Merita una qualche attenzione (prima di parlare dell'articolo 11) l'articolo 9, che prevede la composizione del consiglio superiore dell'aviazione civile. Secondo il testo della Commissione, i membri del consiglio erano 17, di cui 6 rappresentanti di altrettanti ministeri e 7 esperti. Secondo la proposta del Governo, sarebbero ancora 17, ma i rappresentanti di ministeri sarebbero nove e gli esperti 4. L'onorevole Guadalupi desidera portare i ministeri rappresentati ad 11 e riportare gli esperti a 7: 22 membri in totale. Sarà bene contemperare il desiderio della rappresentatività più ampia con quello di una congrua limitazione nel numero, per non appesantire troppo il funzionamento di questo organismo.

L'articolo 11, che riguarda il personale, è stato notevolmente modificato dal Governo per tener conto di tutte le esigenze. In particolare i ruoli organici sono stati portati da 250 a 300. Vero è che ora il personale è parte nei ruoli organici e parte nei ruoli aggiunti. Sembra bene approfittare di questa circostanza per assorbire nei ruoli organici le unità ancora comprese nei ruoli aggiunti, per non perpetuare questi anormali e transitori ruoli presso il nuovo organismo. Per questo mi permetterò di proporre, nel corso dell'esame degli articoli, un emendamento per portare a 350 unità l'organico complessivo.

Sembra, in conclusione, che il molto lavoro che questa legge ha richiesto, le lunghe polemiche che ha suscitato, gli interventi della stampa del settore che ha provocato non siano stati inutili, ma abbiano contribuito a far proporre un testo sufficientemente organico. Il resto dipenderà dall'esecutivo, cioè dal modo con cui la legge, se otterrà l'approvazione del Parlamento, troverà idonea e sollecita applicazione. Ma l'*animus* di tutti è in favore di una piena riuscita del nuovo assetto delle fortune dell'aviazione civile, alla quale va in questo momento il nostro saluto: a tutta l'aviazione civile, nei suoi quadri, nei suoi sperimentati piloti, nei suoi ottimi servizi, con l'augurio di un progresso sempre più ampio e sicuro. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, onorevoli col-

leghi, il disegno di legge in esame ha raccolto unanimi consensi da tutti i settori della Camera: dall'onorevole Guadalupi all'onorevole Veronesi, dall'onorevole Romualdi agli onorevoli Bardanzellu e Nannuzzi; contrario soltanto l'onorevole Servello (al quale ricordo, a proposito dell'aeroporto di Milano, che il codice della navigazione stabilisce che le tariffe debbano essere approvate dal Ministero) cosicché, specie dopo la relazione dell'onorevole Piccoli e dopo il suo intervento orale, credo che non occorran al Governo molte parole per illustrarne gli scopi, le finalità, il contenuto.

Necessità di strutturazione autonoma, nel quadro di una politica responsabile dei trasporti; necessità di eliminare pluralità di competenze; necessità non solo di creare un organismo efficiente pari ai compiti di oggi dell'aviazione civile, ma soprattutto di imprimere a questa l'indispensabile stimolo e l'auspicato vigore in vista dei compiti che ogni giorno crescono in quantità ed intensità; necessità infine di adeguarsi a quanto negli altri Stati più progrediti è stato già fatto nel campo della strutturazione amministrativa e del suo inquadramento.

A prescindere dall'Inghilterra (ne ha accennato l'onorevole Veronesi), dagli Stati Uniti, dall'Australia, dalla Svezia, dalla Nuova Zelanda, che hanno un ministero dell'aviazione civile (meta alla quale noi miriamo, onorevole Servello, con la gradualità impostaci dal progredire del settore e che speriamo possa essere raggiunta tra pochi anni); a prescindere, dicevo, da questi Stati (fra cui la Svezia, piccolo paese ma che si è potuto avvantaggiare di particolari congiunture favorevoli), dove lo sviluppo dell'aviazione civile è stato tale da consentire la creazione di un apposito ministero, negli altri Stati dell'Europa e del mondo ormai l'aviazione civile è, con autonomia articolazione, inquadrata nella politica e nel ministero dei trasporti. Rimane invece agganciata ai ministeri della difesa o dell'aeronautica militare solo nel Brasile, nella repubblica di San Salvador, nel Nicaragua, nel Pakistan, nell'Arabia Saudita, nell'Uruguay ed in Spagna.

La necessità su espressa fu utilmente sentita dal Senato della Repubblica, che approvò quasi all'unanimità il presente disegno di legge, che prevedeva, però, l'istituzione di un commissariato dell'aviazione civile presso il Ministero dei trasporti.

Già il relatore ha detto che la I Commissione della Camera non ha ritenuto perfettamente corretta, dal punto di vista costitu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

zionale, la figura del commissario che pure, *ictu oculi*, sarebbe apparsa la formula più idonea. La nostra Costituzione non parla di commissari: è il commissario responsabile di fronte al Parlamento? Il commissario partecipa o no della responsabilità collegiale del Governo? Questioni che sono state poste e hanno indotto ad optare per nuova soluzione. Non mi addentro in questa che potrebbe essere un'allettante discussione: ormai la Commissione ha deciso ed il Governo è d'accordo.

La perplessità sulla denominazione di ispettorato, di cui ha parlato l'onorevole Guadalupi, cade di fronte alla realtà di un ispettorato già esistente: quello della motorizzazione civile, che ha alle sue dipendenze tre o quattro funzionari di grado IV, e di fronte all'emendamento del Governo, il quale ha precisato essere preposto all'ispettorato che si sta per creare un direttore generale.

La stesura definitiva, che, dagli interventi ascoltati, pare abbia incontrato il generale parere favorevole della Camera, si industria di ovviare a tutti i prevedibili e previsti inconvenienti: a quella competenza finora a mezzadria tra lavori pubblici, aviazione civile, aeronautica militare, di talché si potrebbe parlare addirittura di terzeria, per quanto riguarda la progettazione, la costruzione e l'ampliamento degli aeroporti, che ha prodotto talvolta seri inconvenienti, che sono stati ricordati nella discussione e ai quali si è ovviato con la formulazione dell'articolo 5 del testo della Commissione, lievemente modificata dal Governo; a quelli derivanti dalla mancanza di una programmazione a sviluppo poliennale, che serve ad evitare un'azione che può essere talvolta discontinua e talvolta suggerita da fattori contingenti che non rispondono ad un'obiettivo e serena valutazione della situazione. A questo proposito mi soffermerò più avanti a illustrare quanto è stato fatto, ma nel decreto legislativo è appunto prevista l'istituzione del Consiglio superiore dell'aviazione civile, che conforterà le determinazioni e l'azione del ministro competente del suo parere e dei suoi suggerimenti. Su questo argomento si è soffermato l'onorevole Guadalupi.

C'è poi la necessità di assicurare finalmente al personale, che da anni lavora in questo settore, non una posizione giuridica che ha già acquisito, ma una posizione più strettamente aderente alle sue funzioni, facendo sì che, finalmente, venga eliminata quella situazione che oggi non può disconoscersi esistere, di passaggio di personale militare, di

spiccate qualità e capacità, che transita nell'aviazione civile per breve tempo e ritorna all'aviazione militare alla prima promozione.

Il Governo ha ritenuto, conformemente del resto al parere della Commissione, che per ora i servizi di assistenza al volo continuino ad essere forniti dal Ministero della difesa e credo che non occorran parole per dimostrare la opportunità, anzi la necessità di tale disposizione.

Il collega Veronesi ha dimostrato di essere preoccupato dell'abolizione del « finché non sarà provveduto ad una loro autonoma organizzazione », ma a questo proposito posso assicurarvi che l'abolizione del « finché » è dovuta al rispetto di una più rigorosa enunciazione legislativa. Tanto, tutti sappiamo che, col « finché » o senza il « finché », occorrerà un nuovo provvedimento di legge.

A questo proposito, vorrei addentrarmi nel problema dell'« Eurocontrol », ma prima di tutto usciremmo dai limiti di questa discussione, secondariamente andremmo molto lontano. Confermo soltanto che la posizione di riserva e di attesa non modifica l'atteggiamento di attenta osservazione che il nostro paese desidera mantenere nei riguardi dell'agenzia dell'« Eurocontrol », col proposito non solo di uniformarci, nei limiti del possibile, alle raccomandazioni che venissero emanate, ma altresì di seguire favorevolmente i possibili sviluppi del problema.

A proposito della necessità di una organica programmazione necessaria allo sviluppo dell'aviazione civile, di cui è cenno nell'ordine del giorno Guadalupi, desidero dire alla Camera che, appena ricevuta alcuni mesi fa dal ministro Andreotti la delega per questo settore, mi resi parte diligente — d'accordo con lui — per presentare un organico programma quinquennale di 30 miliardi di lire da finanziarsi in 5 anni, relativo agli aeroporti ed eliporti, alle gestioni aeroportuali, alle infrastrutture per la sicurezza del volo, alle scuole per la qualificazione del personale di volo e a terra, al rinnovo della flotta per l'aviazione civile minore, all'avviamento ed al potenziamento delle società di navigazione aerea.

Tale programma, onorevole Bardanzellu, si trova all'esame dell'apposito comitato ministeriale; ma posso aggiungere che, in attesa dell'approvazione del relativo finanziamento, sto cercando in via amministrativa di trovare una parziale soluzione ai problemi più urgenti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

Io non riterrei di dover aggiungere altro se non dovessi, nel momento in cui la Camera si accinge a discutere gli articoli e ad approvare, spero, il disegno di legge sulla nuova strutturazione dell'aviazione civile, assolvere ad un obbligo che mi incombe: quello di fare una brevissima, sintetica, schematica illustrazione di quanto in quest'ultimo periodo è stato fatto nel settore dell'aviazione civile, con ciò rispondendo ad alcune osservazioni che nella discussione sono affiorate, e dando anche il giusto riconoscimento al personale che da anni lavora nella direzione generale dell'aviazione civile e del quale ho potuto apprezzare in questi mesi le doti, le capacità, l'attaccamento, la passione.

Già il ministro della difesa ha accennato a qualche dato in sede di discussione di bilancio ed ha sottolineato lo sforzo che è stato compiuto, con positivi risultati, dalla direzione generale dell'aviazione civile.

È evidente che il crescente, dinamico sviluppo dell'aviazione civile italiana, che tutti riconoscono, non si sarebbe potuto realizzare se la direzione generale dell'aviazione civile non fosse stata, malgrado le difficoltà e la scarsità dei mezzi, un organismo efficiente, e se il personale che ne fa parte non fosse stato di sicura e precisa preparazione. L'onorevole Romualdi ne ha dato ampiamente atto. I successi e l'espansione della compagnia di bandiera sono ben noti: alla fine del 1958 la rete dell'Alitalia comprendeva 93.994 chilometri, al 31 maggio 1962 lo sviluppo della rete aerea dell'Alitalia raggiungeva ben 154.534 chilometri.

All'onorevole Servello, che ha parlato di passi indietro, di « grande dimenticata », è da dire che l'Italia, che nel dicembre del 1958 occupava il 14° posto dei traffici aerei mondiali, è salita all'ottavo posto, raggiungendo così il livello delle nazioni di più brillante posizione aviatoria.

In questo stesso periodo alla compagnia di bandiera si sono affiancate e si stanno affiancando altre società aeree (Sam-Itavia ecc.) per alcuni collegamenti interni ad integrazione della rete gestita dall'Alitalia e per la esecuzione dei voli *Charters*. E così è avvenuto che i voli *Charters*, che si vanno sempre più affermando e fino al 1960 erano svolti da e per l'Italia quasi esclusivamente da società straniere, rappresentano oggi una gestione in crescente sviluppo da parte delle società aeree italiane.

A questo intenso traffico, esclusivamente italiano, si aggiunge un imponente traffico mondiale che affluisce di anno in anno più

numeroso nella penisola ed al quale permette felicemente di far fronte la nostra rete aeroportuale, in parte realizzata ed in parte in via di estensione e di completamento.

Questo intenso traffico può essere compendiato per il 1961 nella seguente attività complessiva della rete aeroportuale italiana: oltre 80 mila velivoli in arrivo e altrettanti in partenza; un milione 876 mila 923 passeggeri sbarcati, un milione 888 mila 573 passeggeri imbarcati, 710 mila 557 passeggeri in transito; 20 mila tonnellate di merce sbarcata, 26 mila tonnellate di merce imbarcata, 18 mila tonnellate di merce in transito.

Nei mesi scorsi del 1962 si registra un sensibile, anzi un notevole aumento, rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno precedente.

Si potrebbe affermare che la compagnia di bandiera è soltanto un settore dell'aviazione civile, ma non può sfuggire ad alcuno l'importanza fondamentale di tale settore, imperniato sull'interesse del paese, all'interno e all'estero, fulcro di ogni attività nel campo dell'aviazione civile.

Qualcuno potrebbe anche affermare che il potenziamento della compagnia di bandiera è in funzione dei mezzi finanziari che vengono forniti dall'I.R.I. e che di essa si occupa anche il Ministero delle partecipazioni statali, ma non si può onestamente disconoscere che l'organismo che ha creato gli strumenti e i mezzi tecnici per rendere possibile il conseguito potenziamento, e conseguentemente lo sfruttamento di quei mezzi, è stato ed è proprio la direzione generale dell'aviazione civile: si tratta degli strumenti creati in campo internazionale, nel settore degli accordi aerei bilaterali, con la stipula di nuovi trattati e con la revisione di quelli conclusi nel periodo postarmistiziale, revisione che talvolta si è presentata e si presenta irta di difficoltà di ogni genere. Per citarne qualcuno, ricordo i trattati conclusi recentemente con il Giappone, con il Perù, con il Senegal, con il Ghana, con il Congo, ecc.

Nel campo interno, la sistemazione delle infrastrutture aeroportuali ha consentito l'estensione dei servizi aerei a tutte le più importanti città italiane e si è conseguito un allargamento di attività aerea che alcuni anni fa sembrava assolutamente impossibile realizzare.

Ho a vostra disposizione un elenco dettagliato dei lavori eseguiti nei vari aeroporti italiani, quali completati e quali in via di completamento, con mezzi forniti in parte dagli enti locali, in parte dalla nostra direzione generale.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

Vi è il grave problema dello sviluppo indispensabile dell'assistenza al volo, legato a problemi di personale sui quali ci stiamo battendo da tempo.

Per quanto riguarda l'attività aerea occasionale, turistica, essa era svolta nel nostro paese fino a due anni fa da vettori stranieri, principalmente inglesi; ora è in pieno sviluppo un'attività italiana in tale settore, di importanza egualmente rilevante, cioè quella della S.A.M., attività avviata e voluta proprio dalla direzione generale dell'aviazione civile.

Si è cercato di porre il problema della preparazione dei piloti delle linee aeree, naturalmente nell'ambito delle possibilità di bilancio, disponendo un primo corso di addestramento ad alto livello; si è potenziato il servizio dell'aviazione civile per quanto concerne gli accertamenti sulla sicurezza dei voli; si sono fatti studi notevoli per l'aggiornamento e la definizione di una convenzione per i trasporti aerei aderente alle esigenze odierne e alle pubbliche necessità; si sta cercando in tutte le maniere di migliorare il personale che negli aeroclub è addetto all'istruzione degli allievi piloti, con l'opera di propaganda e con l'istituzione di appositi corsi; la direzione generale dell'aviazione civile è stata in grado di organizzare a Roma l'assemblea generale dell'O.A.C.I., ricevendo dai dirigenti dell'istituzione lusinghieri apprezzamenti; è in atto permanentemente l'adeguamento dell'attività pratica della direzione generale dell'aviazione civile alle norme e alle regolamentazioni internazionali in tutti i settori tecnici e amministrativi.

In relazione alla citata espansione è aumentata in maniera notevole l'attività giuridica della direzione generale relativa ai vari settori: dall'apertura al traffico dei nuovi aeroporti al riconoscimento della personalità giuridica degli aeroclub periferici, dalle provvidenze a favore dell'aviazione minore allo stato giuridico del personale dell'aeroclub di Italia, dalla definizione delle varie convenzioni alle pratiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea.

Il personale della direzione generale è anche particolarmente impegnato nei lavori in corso per l'aggiornamento del regolamento della navigazione aerea. Nel campo amministrativo l'apertura al traffico dell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino e l'entrata in funzione di nuovi aeroporti hanno determinato la necessità di far fronte a un intenso lavoro, sia per la liquidazione degli impegni contrattuali sia per regolare ed assentire le

varie concessioni di attività e di esercizi commerciali.

Di fronte all'imponenza del lavoro svolto, nonostante la scarsità dei mezzi cui si è potuto sopperire con l'abnegazione del personale, eventuali rilievi critici, essersi cioè sviluppato soltanto il settore finanziato dall'I.R.I. o potenziato dalle partecipazioni statali, sono privi di fondamento alcuno, ed io ritengo che tutti debbano avere riconosciuto più che giusto e più che legittimo quanto il ministro della difesa ha voluto affermare, in piena coscienza, in occasione della discussione del bilancio.

Ho tenuto a fare questa precisazione per la passione che ho dedicato in questi mesi al settore affidatomi, oggi che la Camera dei deputati ha discusso e sta per approvare il provvedimento legislativo con l'obiettività e con la serietà che merita l'argomento, senza preconcetti, senza posizioni predeterminate, giacché il problema reale dell'aviazione civile non consiste soltanto nel distacco — e lo sappiamo tutti — dal Ministero della difesa (distacco che non può essere certamente una specie di toccasana), bensì nell'attuazione di un organismo più moderno, idoneo allo svolgimento della propria attività in forma autonoma, con mezzi, personale ed organizzazione propri.

Sono certo che questo è l'obiettivo desiderato da tutti coloro che auspicano le migliori fortune dell'ala italiana e quindi anche l'obiettivo della Camera dei deputati. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

BIASUTTI, Segretario, legge:

La Camera,

in armonia ed in conseguenza dei numerosi ed impegnativi voti, già espressi nei due rami del Parlamento, dal 1948 ad oggi, di cui gli ultimi sui bilanci dei Ministeri della difesa, dei trasporti e della marina mercantile;

in applicazione delle prime conclusioni a cui porta l'istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, incorporato nell'ambito del Ministero dei trasporti, che viene così ad assumere la denominazione di Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

in considerazione della sempre crescente importanza che, nei rapporti internazionali tra i paesi di tutto il mondo di carattere turistico, commerciale e culturale, acquista per l'economia nazionale la politica dei traffici aerei civili nell'auspicato incremento di ogni tipo di scambio tra i paesi ed i popoli;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

ritenuto che al nuovo Ministero dei trasporti sono devoluti tutti i compiti, le attribuzioni e le competenze già esercitate dai Ministeri della difesa e dei lavori pubblici in essi compresi quelli relativi alla progettazione, costruzione ed ampliamento degli aeroporti civili demaniali, di aerodromi, di eliporti, di campi di volo, di campi di fortuna non appartenenti allo Stato;

riconosciuta la necessità di dare luogo, in esecuzione degli impegni programmatici del Governo, ad una organica politica di tutte le infrastrutture aeroportuali italiane,

invita il Governo

a voler completare al più presto, attraverso il coordinamento delle varie posizioni ed un indirizzo programmatico unitario ed equilibrato, gli studi per la presentazione al Parlamento di un programma capace di realizzare i seguenti obiettivi:

a) potenziare, ammodernare e sviluppare in tutte le infrastrutture ed i servizi, con criterio di organicità e di equilibrata visione economica e sociale, il sistema aeroportuale italiano, assicurando in tal modo una prospettiva di graduale rinnovamento a tale importante settore dell'economia italiana;

b) al fine di coordinare le attività riguardanti i servizi di tutti gli aeroporti civili nazionali, assicurare la gestione economica ed amministrativa, attraverso la istituzione di una azienda autonoma dei servizi aeroportuali italiani, in seno all'Ispettorato generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

GUADALUPI, LENOCI, GHISLANDI, ALBARIELLO, MOGLIACCI, CONCAS, BOGONI.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accetto l'ordine del giorno a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Guadalupi non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno.

La Commissione accetta gli emendamenti del Governo?

PICCOLI, *Relatore*. Sì, tranne per quanto riguarda l'articolo 11, per il quale si riserva di presentare un proprio testo.

SERVEILLO. Esprimo rammarico per il fatto che il relatore ed il rappresentante del Governo non hanno risposto ai quesiti relativi alla modifica della denominazione del Ministero, alla modifica della dizione: «avia-

zione civile» nella dizione: «aviazione mercantile», nonché alla questione relativa agli aeroporti milanesi.

PRESIDENTE. Ella avrebbe dovuto presentare tempestivamente emendamenti in proposito.

Si dia lettura dell'articolo 1.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministero dei trasporti assume la denominazione di Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Ad esso sono devoluti tutti i compiti e le attribuzioni esercitati dal Ministero della difesa in materia di aviazione civile, nonché tutte le competenze già attribuite dal codice della navigazione al Ministero dell'aeronautica ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Per l'esercizio di tali attribuzioni, è istituito nel Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile un Ispettorato generale della aviazione civile.

L'organizzazione centrale comprende:

a) il servizio degli affari generali e del personale;

b) il servizio degli aeroporti;

c) il servizio dei trasporti aerei.

L'organizzazione periferica comprende i compartimenti di traffico aereo e le circoscrizioni di aeroporto, di cui all'articolo 688 del Codice della navigazione ».

PRESIDENTE. Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

« Per l'esercizio dei compiti e delle attribuzioni di cui al precedente articolo è istituito nel Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile un Ispettorato generale dell'aviazione civile, cui è preposto un direttore generale.

L'organizzazione centrale comprende:

a) il servizio degli affari generali e del personale;

b) il servizio degli aeroporti;

c) il servizio dei trasporti aerei.

Le circoscrizioni di aeroporto di cui all'articolo 688 del codice della navigazione sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

La ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti assume la denominazione di ragioneria centrale presso il Ministero dei

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

trasporti e dell'aviazione civile. Nell'ambito della predetta ragioneria tutti i servizi concernenti l'aviazione civile debbono essere affidati a ripartizioni organiche diverse da quelle che si occupano dei trasporti ».

La Commissione ha già dichiarato di accettare il nuovo testo del Governo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Finché non sarà provveduto ad una loro autonoma organizzazione, i servizi di assistenza al volo continuano ad essere forniti all'Ispettorato generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dall'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo del Ministero della difesa ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sopprimere le parole: « Finché non sarà provveduto ad una loro autonoma organizzazione ».

La Commissione ha già dichiarato di accettare questo emendamento. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione modificato secondo l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« È istituita una Commissione tecnica per la circolazione aerea civile con il compito di studiare i provvedimenti necessari al coordinamento delle attività aeree civili con quelle militari nell'ambito dello spazio aereo nazionale; di esprimere parere in merito alla organizzazione e all'impiego in detto spazio dei mezzi e dei servizi di telecomunicazioni e della circolazione aerea ai fini dell'aviazione civile. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ed è composta:

da un presidente, designato dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile;

da due rappresentanti del Ministero della difesa;

da due rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Ai lavori della Commissione potranno essere chiamati a partecipare, di volta in volta, con voto consultivo, esperti dei vari rami interessati ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sopprimere l'intero articolo. La Commissione ha già dichiarato di accettare tale emendamento soppressivo.

Pongo in votazione l'articolo 4, di cui il Governo propone la soppressione.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Alla progettazione, costruzione e ampliamento degli aeroporti civili demaniali provvederà il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale dell'aviazione civile.

I progetti di aeroporti, di aerodromi, di eliporti, di campi di volo, di campi di fortuna non appartenenti allo Stato debbono essere approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale dell'aviazione civile ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto, al primo comma, dopo la parola: « aeroporti », di aggiungere le parole: « eliporti, campi di volo, campi di fortuna »; ha proposto inoltre di sopprimere la parola « aerodromi » al secondo comma.

La Commissione ha già dichiarato di accettare questi emendamenti.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione con gli emendamenti del Governo:

« Alla progettazione, costruzione e ampliamento degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali provvede il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile.

I progetti di aeroporti, eliporti, di campi di volo, di campi di fortuna non appartenenti allo Stato debbono essere approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Per i provvedimenti che abbiano diretti riflessi sulla difesa nazionale, il Mini-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

stero dei trasporti e dell'aviazione civile deve prendere accordi con il ministro della difesa. Il registro aeronautico italiano passa sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

La vigilanza sull'Aeroclub d'Italia e sullo sport aereo è esercitata dal commissario per l'aviazione civile di concerto con il Ministro della difesa e per lo sport aereo, con il Ministero del turismo ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« I provvedimenti che abbiano diretti riflessi sulla difesa nazionale sono adottati di intesa col Ministero della difesa.

La vigilanza sull'Aereo Club d'Italia e sullo sport aereo è esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile, di concerto col Ministero della difesa e, per lo sport aereo, con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Registro aeronautico italiano passa sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale dell'aviazione civile ».

La Commissione ha già dichiarato di accettare questo emendamento.

Pongo pertanto in votazione il testo del Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Il coordinamento dei trasporti aerei con quelli ferroviari, stradali e marittimi viene curato dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto, per i singoli settori di competenza, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro della marina mercantile ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sopprimerlo. La Commissione ha già dichiarato di accettare questo emendamento soppressivo.

Pongo in votazione l'articolo 7, di cui il Governo propone la soppressione.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile è assistito dal Consiglio Superiore dell'aviazione civile, che è organo consultivo per tutte le questioni concernenti l'aviazione civile e il traffico aereo.

Il parere del Consiglio Superiore della aviazione civile è obbligatorio sulle seguenti materie:

- 1º) diritti di transito e di traffico;
- 2º) concessioni di esercizio di aerolinee;
- 3º) programmi ed investimenti a sviluppo poliennale;
- 4º) proposte di istituzione di enti aeroportuali ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Il parere del Consiglio Superiore è obbligatorio nelle seguenti materie:

- 1º) concessioni di esercizio di servizi aerei di linea;
- 2º) programmi di investimento a sviluppo poliennale;
- 3º) istituzione di nuovi aeroporti;
- 4º) forma e modalità delle gestioni aeroportuali.

Per lo studio dei provvedimenti necessari per il coordinamento delle attività aeree civili con quelle militari nell'ambito dello spazio aereo nazionale e di ogni altra questione di speciale importanza il Consiglio Superiore dell'aviazione civile nomina, nel suo seno, particolari commissioni, le quali affidano ad un proprio membro l'incarico di riferire al Consiglio le conclusioni adottate ».

La Commissione ha già dichiarato di accettare questo emendamento.

NANNUZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANNUZZI. Poiché l'onorevole sottosegretario non l'ha spiegato, chiedo perché il Governo vuole escludere il parere obbligatorio del Consiglio superiore dell'aviazione civile in materia di « diritti di transito e di traffico ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Abbiamo ritenuto opportuno escludere il parere del Consiglio superiore in materia di diritti di transito e di traffico perché tali diritti sono oggetto di continue trattazioni soprattutto in campo internazionale, contrattazioni che possono concludersi talvolta dalla sera alla mattina, culminando in accordi bilaterali di immediata stipulazione e con impossibilità di subordinare l'assenso al parere del Consiglio superiore.

NANNUZZI. La mia impressione è che l'onorevole sottosegretario abbia dimenticato un altro aspetto, quello che si riferisce alla possibilità di discriminazioni politiche nei confronti di linee aeree esercitate da altri

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

paesi e di transito nel nostro. Richiedere il parere obbligatorio del Consiglio superiore significava portare anche queste questioni a un dibattito più ampio, invece di lasciarle nel chiuso degli uffici.

Mi dichiaro pertanto contrario alla modifica dell'originario numero 1°) del secondo comma del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Procederemo allora alla votazione per divisione dell'articolo.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Il Consiglio Superiore dell'aviazione civile è composto da un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, da un consigliere di Stato, dal direttore generale dell'Ispettorato dell'aviazione civile, da un sostituto avvocato generale dello Stato, da altri sei membri, designati ciascuno dal Ministero degli esteri, dal Ministero del tesoro, dal Ministero della difesa-aeronautica, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (trasporti terrestri), dal Ministero dell'industria e commercio, dal Ministero della marina mercantile e dal Ministero delle partecipazioni statali, nonché da sette esperti.

I membri designati dai Ministeri devono avere una qualifica non inferiore a quella di ispettore generale ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il Consiglio Superiore dell'aviazione civile è composto di un presidente, del direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato, di un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'avvocato generale dello Stato, e di altri nove membri designati ciascuno dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero delle finanze, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato generale dell'aviazione civile), dal Ministero dell'industria e commercio, dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, dal Ministero delle partecipazioni statali, dal

Ministero della sanità, nonché di quattro esperti.

Fanno inoltre parte del Consiglio stesso due funzionari (civili o militari) dell'Amministrazione della difesa-Aeronautica, di cui uno in servizio presso l'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, designati dal Ministero della difesa.

I membri designati dai Ministeri devono avere qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata.

La Commissione, da costituire ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, per lo studio dei provvedimenti necessari al coordinamento delle attività nell'ambito dello spazio aereo nazionale, è presieduta dal presidente del Consiglio Superiore dell'aviazione civile ed è composta di altri quattro membri, di cui due appartenenti ai ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e due del Ministero della difesa-Aeronautica.

In seno al Consiglio Superiore dell'aviazione civile è istituita una segreteria diretta da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione il quale esercita le funzioni di segretario del Consiglio ».

Gli onorevoli Guadalupi, Lenoci, Ghislandi, Albarello, Mogliacci, Concas e Bogoni hanno proposto di aggiungere al primo comma dell'emendamento del Governo, dopo le parole: « Ministero della sanità, » le parole: « dal Ministero del turismo e spettacolo e dal Ministro senza portafoglio quale Presidente del Comitato dei Ministri per il mezzogiorno »; inoltre di sostituire, allo stesso primo comma, le parole: « nonché da quattro esperti » con le parole: « nonché da sette esperti, uno dei quali rappresentante della categoria dei piloti civili, designato dall'A. N. P. A. C. ».

NANNUZZI. Faccio miei entrambi gli emendamenti e rinunzio a svolgerli.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi subemendamenti ?

PICCOLI, Relatore. Ho già detto che in proposito occorre trovare un temperamento, altrimenti arriviamo ad un numero eccessivo di membri. Penso che potremmo includere il rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo e quello della Cassa per il mezzogiorno, limitando però a sei il numero degli esperti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non ho nulla in contrario, ma faccio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

presente che in questo modo creiamo addirittura un parlamento.

NANNUZZI. Sono d'accordo con il relatore per la modifica dell'emendamento con la riduzione a sei del numero degli esperti.

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. Desidero fare una osservazione di carattere puramente formale. Sono d'accordo con il relatore sull'inclusione dei rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo e della Cassa per il mezzogiorno, e sull'aggiunta di altri due esperti. Per altro, per ovvie ragioni di esattezza, propongo che non si dica: « dal ministro senza portafoglio quale presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno », ma « dal ministro presidente del Comitato dei ministri per il mezzogiorno ».

NANNUZZI. D'accordo.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo proposto dal Governo, con gli emendamenti Nannuzzi-Guadalupi, nel secondo dei quali alla parola « sette » va sostituita l'altra « sei », nonché con la modifica formale proposta dall'onorevole Lucifredi.

(*È approvato*).

Il Governo ha inoltre proposto il seguente articolo 9-bis:

« Il presidente ed i membri del Consiglio Superiore dell'aviazione civile sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Essi, ad eccezione del direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, permangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Non può essere membro del suddetto Consiglio chi sia proprietario, amministratore, rappresentante o consulente di società o ditte che siano o entrino in rapporto di affari con l'Amministrazione dell'aviazione civile.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Superiore dell'aviazione civile occorre la presenza di almeno dodici membri, oltre il presidente, e per la validità dei pareri, la maggioranza degli intervenuti ».

La Commissione ha già dichiarato di accettare questo articolo aggiuntivo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il Governo della Repubblica emanerà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Superiore dell'aviazione civile, alla istituzione dei servizi di cui all'articolo 2, dei compiti e delle attribuzioni di cui all'articolo 1, nonché le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dei compartimenti di traffico aereo di numero non superiore a tre ».

PRESIDENTE. Il Governo propone di sopprimerlo. La Commissione ha già dichiarato di accettare questo emendamento soppressivo.

Pongo in votazione l'articolo 10, di cui il Governo propone la soppressione.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di norme, aventi valore di legge, per regolare:

10) l'istituzione dei ruoli del personale strettamente indispensabile in relazione alle effettive esigenze dei servizi e comunque per un numero di posti non superiori a 250, nonché per la prima formazione dei ruoli stessi mediante trasferimenti e concorsi riservati. Per i trasferimenti si osserverà il criterio di trasferire, a domanda, negli istituendi ruoli il personale del Ministero della difesa, nel limite massimo di quello in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, o di altre Amministrazioni statali nel limite di un quinto dei posti non coperti da personale di ruolo del Ministero della difesa; i trasferimenti saranno effettuati nella carriera corrispondente e nella qualifica posseduta o, previo concorso interno, nelle qualifiche immediatamente superiori, fermi restando i requisiti di anzianità per l'avanzamento a dette ultime qualifiche prescritti dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; i ruoli del personale del Ministero della difesa saranno ridotti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

di tanti posti quanti saranno gli impiegati degli stessi ruoli che saranno trasferiti in quelli dell'Ispettorato Generale dell'aviazione civile. Per i concorsi si osserverà il criterio di prevedere concorsi per titoli e per esame speciale consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'ispettorato generale dell'aviazione civile, a qualifiche anche superiori alle iniziali, riservati al personale militare in ausiliaria e nella riserva e al personale civile dei ruoli aggiunti dell'aeronautica, in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile, e, per i posti eventualmente ancora disponibili nelle qualifiche iniziali, concorsi per esame riservati agli ufficiali e sottufficiali di complemento e al personale civile non di ruolo dell'aeronautica, in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile. Al personale militare in ausiliaria e nella riserva sarà riservato un numero di posti non superiore a due quinti di quelli vacanti dopo i trasferimenti di personale di ruolo del Ministero della difesa e per qualifiche non superiori a quelle corrispondenti al coefficiente di trattamento economico di cui gli aspiranti sono in godimento. Al personale dei ruoli aggiunti sarà riservato un numero di posti non superiore a due quinti di quelli vacanti dopo i trasferimenti di personale di ruolo del Ministero della difesa e per qualifiche non superiori a consigliere di I classe o equiparate, a segretario o equiparate, ad archivista o equiparate e ad uscire capo o equiparate rispettivamente per le carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario. I concorsi potranno essere banditi solo dopo che siano stati effettuati i trasferimenti;

2°) Il conferimento di specifici incarichi, in numero non superiore a 20 unità, con le modalità previste dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa ».

PRESIDENTE. Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di norme aventi valore di legge per regolare:

1°) l'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, da ar-

ticolarsi su tre compartimenti di traffico aereo, e la determinazione delle attribuzioni dell'organizzazione centrale, dei compartimenti e delle circoscrizioni di aeroporto, con un criterio di largo decentramento dei servizi ed attribuzione di ampi poteri deliberanti agli organi preposti ai servizi periferici, e con caratteristica di definitività per quei provvedimenti di competenza degli stessi per cui non sia indispensabile la previsione della facoltà di ricorso;

2°) la corrispondente organizzazione decentrata dei servizi di ragioneria e di controllo, con l'utilizzazione a tal fine dei già esistenti uffici periferici della Ragioneria e della Corte dei conti;

3°) l'istituzione dei ruoli del personale strettamente indispensabile in relazione alle effettive esigenze dei servizi dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e comunque per un numero di posti non superiore a 300 e la prima formazione dei ruoli stessi mediante trasferimento e concorsi riservati.

Per il trasferimento negli istituendi ruoli dovrà essere osservato il criterio di consentire l'inquadramento a domanda, nel limite dei posti disponibili, al personale civile del ruolo ordinario del Ministero della difesa ed a quello militare in servizio permanente, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno un anno, presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo del Ministero della difesa-aeronautica e relativi organi periferici; i trasferimenti dovranno essere consentiti nelle carriere e qualifiche corrispondenti.

I concorsi dovranno essere per titoli, riservati agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, e per titoli e per esame speciale consistente in un colloquio sui servizi di istituto dell'Ispettorato generale, riservati agli ufficiali in ausiliaria e nella riserva ed al personale civile dei ruoli aggiunti ai ruoli organici delle carriere direttive e di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, che siano in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici. I concorsi riservati al personale militare potranno concernere anche qualifiche superiori a quelle iniziali e non più di due quinti dei posti disponibili dopo i trasferimenti; l'ammissione ai concorsi stessi dovrà essere consentita avendo riguardo all'assimilazione risultante dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. I concorsi riservati al personale dei

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

ruoli aggiunti potranno concernere anche qualifiche non superiori a consigliere di prima classe o equiparata delle carriere direttive e a segretario o equiparata delle carriere di concetto e non più di due quinti dei posti disponibili in dette qualifiche dopo i trasferimenti.

Per la copertura dei posti disponibili dopo i trasferimenti in ciascuna delle qualifiche non superiori ad archivista o equiparata delle carriere esecutive ed a usciere capo o equiparata delle carriere del personale ausiliario dovrà essere osservato il criterio di conferire la totalità di detti posti al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa-Aeronautica;

4°) l'inquadramento in ruoli aggiunti ai ruoli organici da istituire a mente del precedente punto 1°) del personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa-Aeronautica che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici;

5°) l'istituzione di un ruolo degli operai dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile nel quale inquadrare gli operai che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici ed appartengano al ruolo degli operai del Ministero della difesa-Aeronautica o abbiano titoli ad essere inquadrati, ai sensi dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90. L'organico degli operai del Ministero della difesa-Aeronautica dovrà essere ridotto del numero dei posti previsti per il ruolo di nuova istituzione;

6°) il trasferimento al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - degli impiegati civili non di ruolo del Ministero della difesa-Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto coi Ministri del tesoro e della difesa ».

Qual è il parere della Commissione ?

PICCOLI, *Relatore*. La Commissione accetta l'articolo 11 nel testo proposto dal Governo per quanto concerne il primo comma e i numeri 1°) e 2°) di esso. Per quanto riguarda la restante parte dell'articolo, la

Commissione ha presentato due articoli sostitutivi.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 11 nel testo del Governo fino alle parole: « e della Corte dei conti ».

(È approvato).

Per il seguito dell'articolo, la Commissione ha presentato i seguenti articoli 11-bis e 11-ter in sostituzione dell'articolo 11 proposto dal Governo, dal n. 3°) sino alla fine:

ART. 11-bis.

« Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emissione di norme aventi valore di legge per regolare:

1°) l'istituzione dei ruoli organici degli impiegati civili strettamente indispensabili in relazione alle effettive esigenze dei servizi dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e comunque per un numero di posti non superiore a 350 e la prima formazione dei ruoli stessi mediante trasferimento e concorsi riservati.

Per il trasferimento negli istituendi ruoli dovrà essere osservato il criterio di consentire l'inquadramento a domanda nel limite dei posti disponibili, e nelle carriere e qualifiche corrispondenti al personale civile del ruolo ordinario del Ministero della difesa.

I concorsi dovranno essere per titoli, riservati agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, e per titoli e per esame speciale consistente in un colloquio sui servizi di istituto dell'Ispettorato generale, riservati agli ufficiali in ausiliaria e nella riserva ed al personale civile dei ruoli aggiunti delle carriere direttive e di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica.

I concorsi riservati al personale militare potranno concernere anche qualifiche superiori a quelle iniziali e non più di due quinti dei posti disponibili dopo i trasferimenti: l'ammissione ai concorsi stessi dovrà essere consentita avendo riguardo all'assimilazione risultante dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

I concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti non potranno concernere qualifiche superiori a consigliere di prima classe o equiparata delle carriere direttive e a segretario o equiparata delle carriere di concetto e non più di due quinti dei posti disponibili dopo i trasferimenti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

Per la copertura dei posti disponibili dopo i trasferimenti in ciascuna delle qualifiche non superiori ad archivista o equiparata delle carriere esecutive e ad usciere capo o equiparata delle carriere del personale ausiliario dovrà essere osservato il criterio di conferire la totalità di detti posti al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa-aeronautica.

I trasferimenti e i concorsi di cui al punto 3º) sono riservati al personale in servizio presso la direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo del Ministero difesa-aeronautica e relativi organi periferici da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2º) l'istituzione di un ruolo degli operai dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile nel quale inquadrare gli operai che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici e appartengano al ruolo operai del Ministero della difesa-aeronautica o abbiano titoli ad essere inquadrati, ai sensi dell'articolo 62 della legge 3 marzo 1961, n. 90. L'organico degli operai del Ministero della difesa-aeronautica dovrà essere ridotto del numero dei posti previsti per il ruolo di nuova istituzione;

3º) il trasferimento al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile — degli impiegati civili non di ruolo del Ministero della difesa-aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici ».

ART. 11-ter.

« Le norme di cui ai precedenti articoli 11 e 11-bis saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto coi ministri del tesoro e della difesa ».

BERRY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRY. Signor Presidente, ritengo opportuno fare alcune precisazioni circa il nuovo testo proposto dalla Commissione. Vi è innanzi tutto da osservare che il nuovo testo contiene alcune modificazioni di pura forma. È sembrato, infatti, opportuno scindere l'articolo 11 lunghissimo nella sua originaria formulazione in tre articoli. Il primo è costituito dalla prim parte del testo del Governo, fino

al n. 2º) incluso, che abbiamo ora approvato. Per i nn. 3º), 4º) e 5º) è sembrato opportuno con l'articolo 11-bis precisare che il numero dei posti dei ruoli organici degli impiegati civili viene aumentato da 300, come era stato proposto dal Governo, a 350, allo scopo di consentire, come opportunamente illustrava l'onorevole relatore nel suo intervento, l'inquadramento di tutto il personale dei ruoli aggiunti. Si precisa a questo riguardo che il nuovo testo non comporta alcun onere di spesa perché si tratta di trasferire il personale dei ruoli aggiunti nei ruoli ordinari, personale già regolarmente retribuito ed il cui trasferimento si farà tenendo conto della equiparazione delle qualifiche.

L'articolo 11-ter contiene le norme relative all'indicazione del termine entro il quale devono essere emanate le norme delegate.

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. È mio dovere formulare un'osservazione come presidente della Commissione.

L'aumento a 350 del previsto numero dei dipendenti dell'Ispettorato potrebbe far pensare a prima vista che debba richiedersi il parere della Commissione bilancio. Prego pertanto il Governo di volerci confermare, come ha dichiarato in altra sede, che questa variazione non implica assolutamente un aumento di spesa, trattandosi di semplice spostamento di dipendenti da un Ministero all'altro. Ove così le cose stiano realmente, come sono convinto, avendo già al riguardo preso accordi con i colleghi della Commissione bilancio, ritengo che si possa procedere senza necessità del parere della stessa.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta gli articoli aggiuntivi e conferma che la questione finanziaria è risolta nell'articolo 14 che prevede le fonti di copertura, in relazione all'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11-bis nel testo della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11-ter nel testo della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Fino all'istituzione dei ruoli organici di cui all'articolo 11, possono essere comandati

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

alle dipendenze dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dipendenti civili del Ministero della difesa-Aeronautica e di altre Amministrazioni statali; possono essere, altresì, destinati a prestare servizio alle dipendenze del predetto Ispettorato ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Fino alla data di nomina dei vincitori dei concorsi di cui alle norme previste dall'articolo 11, punti 3°) e 4°) e di inquadramento in ruoli o trasferimento di cui ai punti 5°) e 6°) dello stesso articolo, il personale civile del Ministero della difesa-Aeronautica e gli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici, sono messi a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Gli organici dei ruoli del personale civile del Ministero della difesa-Aeronautica, con effetto dalla data con la quale saranno disposti i trasferimenti di cui alle norme previste dall'articolo 9, sono ridotti di un numero di posti pari, distintamente per ruoli e qualifiche, a quello dei posti coperti dal personale civile trasferito.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della difesa di concerto con ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro sarà provveduto alla determinazione della consistenza dei nuovi organici dei ruoli del personale civile del Ministero della difesa-Aeronautica, in conseguenza della riduzione verificatasi nei ruoli stessi in applicazione delle norme contenute nel precedente comma ».

Qual è il parere della Commissione ?

LUCIFREDI, Presidente della Commissione. La Commissione propone di inserire al primo comma dell'articolo 12, nel testo del Governo, prima delle parole « alla data di entrata in vigore della presente legge », le altre: « da almeno un anno ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. È d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Governo

con la modifica proposta dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Il Consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al personale e agli Uffici dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, è composto:

1°) dal direttore generale dell'aviazione civile;

2°) dai capi dei servizi centrali;

3°) da due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto, all'articolo 13, di aggiungere dopo il n. 2°) il seguente:

« 2°-bis) dal Presidente del Consiglio Superiore dell'aviazione civile »;

inoltre di aggiungere il seguente comma:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, o per delega, dal Sottosegretario di Stato ».

La Commissione ha già dichiarato di accettare questo emendamento.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Faccio presente che nel secondo emendamento del Governo all'articolo 13 si deve leggere: « o per delega ». Per coordinamento con l'articolo 11, al secondo comma dell'articolo 14 va soppresso l'inciso: « ivi comprese, ecc. ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione con gli emendamenti proposti dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Ispettorato dell'aviazione civile si provvede con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa concernenti i servizi della Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e le spese del personale per la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

quota parte relativa al personale del Ministero della difesa-Aeronautica comandato al Commissariato per l'aviazione civile ai sensi del precedente articolo 12 fin quando detti stanziamenti e dette spese non saranno inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Alle nuove spese di carattere generale valutate in lire 37.300.000, ivi comprese le spese per il personale indicato al numero 2º) del precedente articolo 11, si provvede a carico del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituire al primo comma le parole: « Commissariato per l'aviazione civile », con le parole: « Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ». Per coordinamento con l'articolo 11, al secondo comma va soppresso l'inciso: « ivi comprese le spese per il personale indicato al numero 2º) del precedente articolo 11 ».

Qual è il parere della Commissione?

PICCOLI, Relatore. Accetto queste modifiche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione con gli emendamenti proposti dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Per la determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e della aviazione civile, e per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune, sarà costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della difesa e dei trasporti e dell'aviazione civile, un Comitato presieduto dal ministro della difesa, e composto pariteticamente di otto membri — in essi compreso il presidente — designati rispettivamente dal ministro della difesa e dal ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Le modalità per l'uso comune dei beni e servizi di impiego promiscuo saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità della determinazione del Comitato di cui al precedente primo comma. Al Comitato stesso sarà de-

ferita la definizione di ogni questione relativa all'applicazione del suddetto decreto.

L'assegnazione in uso al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile degli immobili in uso all'Aeronautica militare da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile sarà disposta dal ministro delle finanze; quella dei beni mobili sarà effettuata a cura del provveditorato generale dello Stato, se trattasi di beni assegnati in uso all'Aeronautica militare da detto provveditorato, ovvero a cura del Ministero della difesa, se trattasi di beni da esso Ministero acquisiti a carico del proprio stato di previsione della spesa. Il trasferimento di questi ultimi beni sarà effettuato a titolo gratuito ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « e composto pariteticamente... » sino alla fine, con le parole: « e composto di altri sette membri designati, tre dal ministro della difesa e quattro dal ministro dei trasporti e dell'aviazione civile »; inoltre di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per l'esplicazione dei compiti di cui all'articolo 5 l'Ispettorato generale dell'aviazione civile può avvalersi fino a quando non sarà stato attuato quanto previsto dal presente articolo, dell'opera della Direzione generale del demanio del Ministero della difesa-Aeronautica ».

La Commissione ha già dichiarato di accettare questi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione con gli emendamenti proposti dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 16 (già 14) e 17 (già 15), nel testo della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, Segretario, legge:

ART. 16.

« La Direzione generale dell'aviazione civile e traffico aereo del Ministero della difesa è soppressa ».

(È approvato).

ART. 17.

« La presente legge entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, Segretario, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se è a conoscenza del malcontento dei lavoratori e dei cittadini di Capalbio (Grosseto) a seguito della sospensione, da parte della società Terni, dei lavori di escavazione della magnetite per condurre i quali la società stessa ha ottenuto i regolari permessi di ricerca e di coltivazione;

e per sapere come intende intervenire per far recedere il demanio forestale dall'atteggiamento di opposizione alla prosecuzione dei lavori e per consentire la ripresa e l'ampliamento di tale attività produttiva.

(5250) « **TOGNONI, BARDINI, BECCAISTRINI** ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se, a seguito delle notizie che atroci mezzi di tortura sono stati anche recentemente impiegati dalla polizia franchista contro il veterano della lotta antifascista Julian Grimau, fino a determinarne la morte, contro José Ramon Recalde, antifranchista cattolico della Pax Christi, Tomas Centeno e decine di altri antifascisti, non ritenga necessario esperire le idonee iniziative presso l'O.N.U. per porre la questione delle atrocità del regime di Franco che offendono, nel complesso, i principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in particolare l'articolo 5 di quella Carta approvata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(5251) « **GUIDI, CAPRARA, PAJETTA GIULIANO, VIDALI** ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere come spiega il fatto che, per tanto tempo e per somme ingenti, siano sfuggite all'amministrazione centrale finanziaria le attività pecuniarie dell'ispettore Mastrella e se non ritenga ragionevole che, insieme all'indubbia inefficienza

del sistema di controllo, abbiano concorso protezioni e favoritismi indispensabili alla consumazione da parte del Mastrella di una indisturbata e professionale appropriazione continuata di denaro pubblico assommante a circa un miliardo.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere se non ritenga opportuna una inchiesta, che offra maggiore garanzia di quella puramente amministrativa, in modo da consentire sulla base di completi e precisi elementi l'approvazione di una sollecita riforma generale legislativa e degli indirizzi, la quale, per altro, per essere efficace, deve trovare il necessario complemento in quella del costume.

(5252)

« **GUIDI** ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali il fondo di previdenza del personale addetto alla riscossione delle imposte di consumo esclude dal calcolo, nel liquidare le prestazioni pensionistiche e quelle di capitale, le indennità di disagiata residenza, di soggiorno e di cura quando le indennità suddette, per effetto dell'accordo sindacale stipulato in data 15 marzo costituiscono, per il loro carattere di continuità, elemento integrativo normale della retribuzione.

(26720) « **SCALIA, ZANIBELLI, STORTI, COLOMBO VITTORINO** ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza del malcontento dei 17.000 iscritti alla sede territoriale dell'I.N.A.M. di Casteldelpiano (Grosseto) i quali, stando alle recenti disposizioni del predetto istituto, non potrebbero più essere rimborsati per protesi dentarie effettuate da medici fiduciari generici anche se specializzati in odontoiatria;

e per sapere come intende intervenire, anche in considerazione che nei comuni della zona amiatina che distano decine di chilometri dal capoluogo non esiste nessun dentista specializzato, per far abrogare le recenti disposizioni e consentire agli assistiti di potersi curare i denti dai medici locali così come è avvenuto fino al 30 luglio 1962.

(26721) « **TOGNONI, BARDINI, BECCAISTRINI** ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

a conoscenza del malcontento diffusi tra i cittadini di Abbadia San Salvatore e di tutto l'Amiata (Siena e Grosseto) a seguito dei provvedimenti di ridimensionamento adottati dalla società mineraria Monte Amiata (azienda I.R.I.) che esercisce miniere di mercurio nella zona;

e per sapere come intendano intervenire, anche in considerazione del fatto che tale zona è tra le più povere d'Italia nonché per accogliere i voti dei consigli comunali e delle popolazioni amiatine, per far sì che i provvedimenti di riduzione del personale o di riduzione di giornate lavorative vengano sospesi, perché le attività minerarie di tale società vengano ampliate e perché si dia luogo alla costruzione di impianti per la trasformazione *in loco* del materiale estratto.

(26722) « TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere quali cause ostano alla sollecita realizzazione del progetto esecutivo n. 1676, approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa del mezzogiorno, relativo al raddoppio della diramazione " Sgolgore-Altamura " per sopprimere alla deficienza idrica di quest'ultimo comune.

(26723) « DE MARZIO ERNESTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché venga assicurata la continuità di impiego agli insegnanti tecnico-pratici, rimasti senza occupazione in seguito alla contrazione della popolazione scolastica nelle scuole di avviamento, contrazione determinata dall'istituzione delle scuole medie parificate.

(26724) « DE MARZIO ERNESTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere l'intendimento del Ministero in ordine ai voti espressi dai comuni di Canosa e di Spinazzola perché venga riesaminato il problema relativo alla soppressione del tronco ferroviario Canosa-Spinazzola.

(26725) « DE MARZIO ERNESTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità, per conoscere se non vogliano porre allo studio opportune, urgenti iniziative per migliorare l'attuale sistema di assistenza post-sanatoriale sia per quanto riguarda la durata e la entità dei sussidi, oggi del tutto

inadeguati, sia, soprattutto, per quanto riguarda l'avviamento al lavoro e la sicurezza di continuità nel lavoro degli ex tubercolotici dimessi dalle case di cura e sanatoriali.

« Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, le norme vigenti si rivelano troppo spesso inoperanti in quanto radicati pregiudizi oltre che rendere estremamente difficile l'assunzione al lavoro di ex tubercolotici, anche se forniti di certificato di guarigione clinica rilasciato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, sono troppo spesso la vera causa determinante di licenziamenti che rendono estremamente penosa la situazione di chi avrebbe diritto alla comprensiva solidarietà nazionale per il reinserimento più completo in seno alla società.

(26726) « BADINI CONFALONIERI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se sia a conoscenza del malcontento degli assegnatari di terre del comprensorio della Maremma — malcontento che è stato manifestato anche dalle associazioni sindacali e dalla stampa locale — a seguito delle decisioni adottate dalla direzione dell'ente Maremma in base alle quali, per l'annata agraria in corso, a tutti gli assegnatari che abbiano debiti non verranno date le anticipazioni colturali;

e per sapere come intenda intervenire, anche in considerazione del fatto che tale atteggiamento può determinare la mancata coltivazione di molti poderi e incoraggiare gli assegnatari ad abbandonare la terra, per far rivedere all'ente Maremma le decisioni sopra ricordate.

(26727) « TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI, PUCCI ANSELMO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza del fatto che il signor Degni Renato, insegnante elementare di ruolo presso la sede di Civitella Roveto (L'Aquila), e contemporaneamente direttore di fabbrica e consulente tecnico presso la cartiera di Canistro, svolge un'attività, non certo compatibile con i principi della democrazia sindacale, nei confronti degli operai del posto, attività che non è poi del resto sul piano morale compatibile con le funzioni di un insegnante elementare.

(26728) « MARIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga di intervenire

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

affinché siano date disposizioni alle sedi provinciali dell'I.N.P.S. circa il pagamento ai pensionati che godono di una pensione facoltativa degli assegni integrativi dovuti dall'I.N.P.S. dopo la sentenza n. 350 emessa dalla Corte di cassazione il 22 febbraio 1932 (causa Tagliavini-I.N.P.S.).

(26729)

« DELFINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza dei gravi fatti avvenuti a danno dei lavoratori italiani occupati presso la *Regie Renault* nei giorni 30 e 31 ottobre 1932; e quali provvedimenti intendono prendere a difesa dei nostri connazionali.

« Secondo segnalazioni dei sindacati operai francesi, un gruppo di operai italiani della *Regie*, trasportati come merce alla rinfusa su autocarri da Maule a Flins, in seguito ad incidente stradale con contusi e feriti anche gravi, protestarono per il modo inumano del trasporto dai baraccamenti ai luoghi di lavoro. Per questa protesta, prima dodici e poi altri sette lavoratori furono con metodi polizieschi "fermati" dalla direzione di Flins della *Renault*, licenziati ed accompagnati immediatamente agli alloggiamenti per fare le valigie e, quindi, all'a Gare de Lion e fatti partire, senza neanche la consegna dei rispettivi libretti di lavoro.

« Si segnala, inoltre, come un gruppo di questi lavoratori licenziati, portatisi al consolato italiano ed all'ufficio d'emigrazione, non abbiano potuto farsi ricevere ed ascoltare.

« Gli stessi sindacati operai francesi di Flins e di Billancourt — sedi degli stabilimenti della *Regie Renault* — sono intervenuti presso la direzione, presso il consolato d'Italia e presso la prefettura della Senna, perché muti radicalmente il trattamento degli operai italiani e siano rispettate finalmente le clausole della convenzione italo-francese.

« L'interrogante chiede se la gravità di quanto sopra esposto non comporti un richiamo ad una migliore azione di difesa dei nostri lavoratori da parte degli uffici a ciò preposti in Francia.

(26730)

« CASTAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere — se nel quadro dei provvedimenti, già adottati, per altri ausiliari della giustizia (periti, interpreti, traduttori, testimoni, ufficiali giudiziari, ecc.) od in corso ai fini di un ragione-

vole adeguamento dei compensi per prestazioni rese all'amministrazione — non ritenga giunto il momento di rivedere la misura dei compensi corrisposti ai custodi di beni pignorati o sequestrati, per i quali vigono tuttora le tariffe civile e penale (lire due giornaliere, riducibili alla metà quando il periodo ecceda i giorni 40) stabilite dai regi decreti 23 dicembre 1865, n. 2700 e 2701.

« La irrisoria misura dei compensi, rimasta invariata a distanza in un secolo, oltre che danneggiare la categoria, gravata di lavoro, di spese per i locali di deposito e di responsabilità per la custodia delle cose sottoposte a sequestro o pignoramento, potrebbe anche incidere sulla efficienza del servizio con serie ripercussioni sui procedimenti giudiziari e riflessi dannosi non trascurabili sulla stessa economia nazionale oggi basata su una larga diffusione del sistema di rateizzazione cambiaria nell'acquisto dei beni.

(26731)

« COVELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere:

se sia informato che, in seguito alla recente apertura al traffico del grande ponte stabile sul Po a Pieve del Cairo per la statale n. 211 della Lomellina, si è resa urgente la costruzione del tronco stradale di accesso al ponte dal rettilineo Sale-Tortona, in quanto l'attuale vecchio percorso, che attraversava i centri abitati di Isola Sant'Antonio, Guazzora e Sale, è largo in media cinque metri ed ha 25 curve su dieci chilometri di lunghezza;

se gli risulta che, al fine di dare urgente attuazione all'opera, l'ufficio tecnico della provincia di Alessandria ha redatto il progetto per incarico delle province di Alessandria, Pavia, Novara, Vercelli e Varese, d'accordo con il compartimento A.N.A.S. di Torino, e che le province e i comuni interessati insistono per una sollecita approvazione del progetto inviato all'A.N.A.S.

(26732)

« ANGELINO PAOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per la sistemazione nei ruoli ordinari dei professori delle scuole secondarie stabilizzate e comunque abilitati (anche abilitati didattici).

« Si ritiene opportuno che, per questa benemerita categoria di professori, che contano in media 10-15 anni di servizio, che sono in possesso di una abilitazione (anche didattica)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

e che non hanno demeritato, si adotti un provvedimento con il quale si procede alla loro immissione nei ruoli ordinari, con concorso per soli titoli e con graduatoria ad esaurimento.

(26733)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se e quando intende disporre perché ai vigili del fuoco pensionati vengano rimborsate alcune somme indebitamente trattenute sulle rispettive integrazioni di pensione per una errata applicazione della legge 5 dicembre 1959, n. 1077.

« Risulta che la V.G.S.A. sin dall'agosto 1961, avrebbe disposto la restituzione delle somme in parola, mentre il comando dei vigili del fuoco di Napoli non ha ancora provveduto a tale bisogno.

(26734)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se risponda al vero la notizia secondo cui il rilascio dei regolari diplomi, a coloro che abbiano conseguito il titolo delle scuole medie superiori, sarebbe stato ripreso solo con l'anno 1954, lasciando inevase le richieste di tutti coloro che si sono diplomati fra il 1942 e il 1953. E si chiede, in tale ipotesi se e come il Ministero intenda venire incontro alle suddette ben giustificate richieste.

(26735)

« ALPINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia informato che la legge 3 marzo 1960, n. 237, avente per oggetto "l'Arte nei pubblici edifici" spesso non viene applicata, quando gli edifici — chiese, alberghi, ville, parchi, aerostazioni — sono costruiti completamente o parzialmente con sovvenzioni dello Stato, della regione, dei comuni o di altri enti pubblici.

« Gli interroganti desiderano conoscere se e come il Ministero della pubblica istruzione pensi di intervenire per far rispettare l'applicazione della legge stessa.

(26736) « RUSSO SALVATORE, DE GRADA, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, DI BENEDETTO, FERRETTI, SPECIALE, GRASSO NICOLOSI ANNA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non pensi la sua amministrazione di ridurre il canone di abbonamento per la radio-televisione a partire dal 1° gennaio 1963, considerato che i proventi derivati

dagli abbonamenti sono aumentati, nonostante la precedente riduzione del canone, e che sono aumentati i proventi derivati dalla pubblicità.

(26737) « RUSSO SALVATORE, DI BENEDETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere:

1°) quali siano le ragioni che ancora ostacolano il riconoscimento dell'area di sviluppo industriale nella provincia di Enna in accoglimento della proposta da tempo inoltrata dalla camera di commercio del capoluogo;

2°) se sia informato che l'amministrazione provinciale, i comuni, le banche e altri enti della provincia si stanno adoperando per la costituzione del consorzio, rivolto alla creazione dell'area di sviluppo industriale.

(26738)

« RUSSO SALVATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere lo stanziamento che verrà assegnato sia sulla legge n. 454 (piano verde) che sulla n. 991 (legge per la montagna) per le province di Perugia, Terni e Rieti.

(26739)

« CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se risponde a verità quanto ha pubblicato un notiziario sindacale in merito all'operato di una commissione giudicatrice di un concorso direttivo, espletato recentemente, e riguardante la valutazione dei titoli di studio, di servizio scolastico e militare, non conforme alle tabelle di valutazione del regolamento generale del 1928 sui servizi dell'istruzione elementare ed alle ordinanze ministeriali annuali per il conferimento degli incarichi direttivi.

« L'interrogante chiede altresì di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per abolire i poteri discrezionali delle commissioni ed assicurare ai candidati l'osservanza delle leggi in vigore nella valutazione dei titoli, in modo che sia assicurata l'imparzialità dell'amministrazione nei pubblici concorsi, come vuole l'articolo 97 della Costituzione.

(26740) « CRUCIANI, DE MICHELI VITTURI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere se non ravvisi la necessità di rivedere i criteri di formulazione dell'ordinanza annuale per gli incarichi direttivi, in quanto — così come

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

attualmente essa è compilata — non tiene affatto conto dei meriti e della pratica effettiva di servizio da direttore didattico incaricato, disimpegnato per vari anni da maestri diplomati, in vigilanza scolastica o laureati, antepoendo a costoro, con diritto di precedenza assoluta, tutti gli idonei dei precedenti concorsi direttivi.

« Quanto sopra ad evitare i molteplici motivi di ingiustizia, illogicità ed incompatibilità che si sono venuti a creare particolarmente quest'anno.

« La formazione di un'unica graduatoria, col giusto punteggio per tutti, vincitori di concorso ed ex incaricati forniti di titolo universitario, con qualifica di ottimo potrà riportare serenità e miglior rendimento alla scuola. (26741) « CRUCIANI, DE MICHELI VITTURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e dei trasporti, per conoscere i motivi per i quali ritardano tanto tempo tutte le operazioni amministrative e contabili di rivalutazione delle pensioni in favore di ex dipendenti che hanno speso tutta la loro vita in onorato servizio per lo Stato.

« A carattere indicativo si chiede di conoscere che cosa osti alla definizione della pratica di rivalutazione della pensione in favore del capo stazione principale signor Gino Corchia, collocato a riposo il 6 gennaio 1962 e promosso con effetto retroattivo al 30 giugno 1961 a capostazione superiore, il quale ancora non riesce ad avere la rivalutazione spettantegli per la legge sui ruoli aperti.

(26742) « SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'agricoltura e foreste, per conoscere se siano edotti della determinazione (n. 35 del 4 novembre 1962) adottata dal presidente dell'Opera nazionale combattenti, con la quale è stata disposta l'assunzione in servizio per tre anni, decorrenti dal 7 novembre 1962, dello stesso direttore generale che, con altra deliberazione pari data (n. 30 del 4 novembre 1962) dello stesso presidente, era stato collocato a riposo il giorno precedente (6 novembre) per raggiunti limiti di età, con l'ammissione al trattamento di previdenza e quiescenza spettantegli ai sensi di regolamento;

se, in ordine alla su richiamata deliberazione n. 35 sia stata chiesto il prescritto parere del consiglio di Stato, a norma dell'articolo 33, comma 2°, del regolamento per l'ordinamento e le funzioni dell'O.N.C.:

se, con la riassunzione — sia pure con altra qualifica — in servizio dello stesso funzionario collocato a riposo, non siano state violate le norme regolamentari della stessa O.N.C. (articoli 11, 12, 20, 33 e 72) e non si sia cercato di eludere dette norme giustificando l'assunzione con la qualifica di « esperto », conservandogli per altro « la denominazione qualificativa, le funzioni, i poteri tutti ed il trattamento economico di direttore generale »;

se non intendano promuovere l'annullamento del su ripetuto deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 del regolamento legislativo dell'O.N.C. approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1962, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100. (26743) « SALUTARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere i motivi che ostano alla totale definizione della pratica di pensione ordinaria in favore dell'ex militare Spina Pietro — classe 1935 — da Latiano (Brindisi), il cui fascicolo munito del parere richiesto al comitato pensioni privilegiate ordinarie, è stato restituito all'ispettorato pensioni ordinarie privilegiate esercito sin dal 12 marzo 1962; e se non intenda intervenire presso gli uffici di sua dipendenza perché siano sollevati gli eventuali ostacoli e non sia ulteriormente procrastinata la concessione di una pensione richiesta da oltre quattro anni.

(26744) « MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per sapere se non intendono disporre la equiparazione dei dipendenti degli enti locali a quelli delle industrie private ai fini della concessione delle quote di carovita per i genitori a carico.

« Infatti ai dipendenti degli enti locali è stata tolta la quota di carovita per i genitori a carico che è passato dalla quota di lire 11.000 a quella di lire 15.000 di pensione, mentre il limite per i dipendenti delle imprese private è rispettivamente di lire 18.000 mensili per un genitore a carico e di lire 33.000 per entrambi.

(26745) « ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere per quale motivo viene negata la pensione di invalidità al coltivatore diretto Sandri Adolfo di Veronella (Verona) frazione Giavone.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

« L'interessato, infatti, afferma che la sua infermità insorse dopo il 1° gennaio 1957, giorno in cui entrò in vigore la legge n. 1047, mentre i carabinieri accertatori sembra abbiano dato una risposta difforme. In linea generale, l'interrogante chiede che in questa materia il signor ministro abbia a dare disposizioni ispirate ad una larga visione sociale e non ad un rigido ed inumano fiscalismo.

(26746)

« ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per cui non è stato ancora approvato il nuovo statuto dell'Istituto autonomo delle case popolari di Genova il cui testo è stato proposto dagli organi competenti da oltre tre anni.

« Il fatto che sia tuttora in vigore lo statuto emanato durante il periodo fascista nel quale, fra l'altro, sono previste nomine di membri del consiglio di amministrazione su designazione del podestà e dei sindacati fascisti, oltre ad essere offensivo per l'ordinamento democratico dello Stato, ha impedito sinora il regolare completamento del supremo organo direttivo dell'istituto.

(26747)

« ADAMOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che finora hanno ritardato l'inquadramento nei ruoli speciali transitori del personale subalterno dei convitti nazionali, così come disposto dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e per sapere altresì quali misure intenda adottare per riparare al più presto al grave danno che detto personale ha subito a causa della ritardata sistemazione.

(26748)

« SPECIALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non intenda dare disposizioni ai rappresentanti delle ferrovie dello Stato nel consiglio di amministrazione della STES (società termoelettrica siciliana) di assumere posizione a favore delle legittime ma finora pervicacemente disattese rivendicazioni dei dipendenti di quella azienda e di opporsi al piano dei rappresentanti del capitale privato (Sges), il quale mira a sfruttare al massimo e senza la minima razionalità gli impianti della centrale e ciò in vista della nazionalizzazione dell'energia elettrica.

(26749)

« SPECIALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere in base a quali disposizioni il prefetto di Agrigento, a seguito di ispezione negli uffici anagrafe dei comuni di quella provincia, ha ordinato la cancellazione d'ufficio dai registri della popolazione di tutti quei cittadini che in atto sono temporaneamente emigrati all'estero o trasferiti in altre regioni della Repubblica.

(26750)

« SPECIALE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il ripristino della produttività delle aziende agricole del Piemonte danneggiate dalle recenti gravissime alluvioni abbattutesi nelle province piemontesi.

(26751)

« SODANO, FRANZO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per l'immediato ripristino, in Piemonte, delle opere di pubblica utilità distrutte o danneggiate dalle gravissime recenti alluvioni abbattutesi nelle province piemontesi.

(26752)

« SODANO, FRANZO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dell'interno, per conoscere quali provvidenze intendano promuovere per andare in aiuto alle popolazioni del Piemonte sinistrate dalle recenti gravissime inondazioni che si sono abbattute con particolare violenza nelle province piemontesi.

(26753)

« FRANZO, SODANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se risponda a verità la notizia apparsa sulla stampa secondo la quale la società Hans Zimmer di Francoforte avrebbe richiesto alla società carbonifera sarda forniture annue di 2 milioni di tonnellate di carbone sulcis da lavorare in Sardegna ad iniziativa della Zimmer.

« L'interrogante gradirebbe conoscere, in caso affermativo, quali passi sono stati iniziati da parte del Ministero per agevolare tale importantissima iniziativa.

(26754)

« ANGIOY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se ritenga di dover disporre per la istituzione di un ufficio postale nella fra-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

zione di San Canciano nel comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) per soddisfare insieme alle esigenze obiettive le richieste della popolazione e del consiglio comunale, del quale va ricordata la mozione votata sin dal 10 luglio 1960.

(26755)

« FRANCO RAFFAELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se gli è pervenuta notizia dello sciopero effettuato dagli allievi del liceo scientifico Seguenza di Messina allo scopo di denunciare all'opinione pubblica i gravi disagi dell'istituto, in ordine soprattutto:

1°) alla carenza di aule, per cui in alcune classi gli allievi sono seduti tre per banco;

2°) al precario stato delle aule di fisica, chimica e disegno, inadeguate alla preparazione scientifica degli allievi;

3°) alla inadeguatezza dell'attrezzatura sportiva;

4°) alla coabitazione negli stessi locali di allievi dell'istituto tecnico Iaci e del liceo Seguenza;

5°) alla persistenza di assordanti rumori che provengono da una adiacente officina dell'amministrazione provinciale e che impediscono lo svolgimento delle lezioni;

6°) all'esistenza in detta officina, annessa ai locali del liceo, di un deposito di carburanti, che rappresenta un permanente pericolo per la vita di circa mille ragazzi.

« L'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il ministro intenda adottare per rimuovere i suddetti inconvenienti e per sedare quindi la legittima agitazione degli studenti.

(26756)

« DE PASQUALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sono a sua conoscenza gli atteggiamenti intimidatori e scorretti di cui si è reso responsabile il maresciallo dei carabinieri di Santo Stefano Camastra, nei confronti delle raccoglitrice di ulivo di Corania che esercitavano il loro diritto di sciopero nello scorso mese di ottobre e se intende adottare nei confronti del suddetto i provvedimenti disciplinari che sarebbero necessari.

(26757)

« DE PASQUALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali, nel piano di ripartizione dei 200 miliardi previsti per l'attuazione, a cura

dell'A.N.A.S., del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali comprese negli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, l'Abruzzo sia stato messo in coda a tutte le altre regioni d'Italia, ad esso assegnandosi solo 8 miliardi e 716 milioni di lire per la costruzione di soli 393 chilometri di strade.

(26758)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere:

1°) come la società S.A.C.C.A. abbia potuto — in dispregio della volontà delle popolazioni interessate e degli organi amministrativi locali, mai interpellati — progettare un tracciato della costruenda autostrada Adriatica che, svolgendosi nelle immediate adiacenze dei comuni litoranei, ne distruggerebbe irreparabilmente lo sviluppo urbanistico, economico, industriale e turistico;

2°) se e come intenda intervenire d'urgenza — anche a seguito delle vibranti, unanimi proteste elevate dall'amministrazione provinciale di Teramo e dalle amministrazioni di tutti i predetti comuni, nonché da altri enti della stessa provincia, perché il progettato tracciato venga radicalmente modificato — d'intesa con le predette amministrazioni — in modo da non pregiudicare gli interessi degli stessi comuni litoranei e di quelli limitrofi.

(26759)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se — in considerazione del fatto che nelle scuole secondarie numerosissime cattedre risultano ancora scoperte o comunque affidate a studenti universitari iscritti appena al secondo od anche al primo anno di magistero, quando non siano affidate addirittura ad elementi che, pur risultando iscritti ai corsi universitari, non hanno ancora sostenuto alcun esame; se, ritenuto, altresì, che esiste un forte numero di laureati in giurisprudenza od in scienze politiche che aspirano all'insegnamento e che essi, cui è per altro consentito di insegnare, nelle scuole secondarie di secondo grado, filosofia, storia, geografia generale ed economica ed educazione civica, in mancanza di laureati in materie letterarie, sono i più qualificati all'insegnamento delle stesse materie; e se, tenuto presente, infine, che in precedenti concorsi a cattedre di filosofia e storia, a cui possono partecipare anche i predetti laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, i vincitori erano spesso assegnati a cattedre di ma-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

terie letterarie nelle scuole medie — non ritenga giusto che venga riconosciuta ai laureati in giurisprudenza ed in scienze politiche la possibilità di partecipare agli esami di Stato e quindi conseguire l'abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole secondarie di 1° grado così come è stata riconosciuta la stessa possibilità ai laureati in farmacia per l'insegnamento della matematica ed a quelli in medicina veterinaria per l'insegnamento delle materie tecniche agrarie.

(26760)

« PAOLUCCI ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se gli siano noti i motivi per i quali, nonostante il rinnovato parere favorevole espresso dalla competente commissione ministeriale, nell'ottobre 1962, in ordine alla apertura del cinema " Las Vegas ", in località Trebaseleghe (Padova), l'amministrazione ha ritenuto di disattendere tale parere che, pur avendo valore non vincolante, è tuttavia obbligatorio.

« L'interpellante chiede l'effettiva ragione che ha spinto l'amministrazione ad un supplemento istruttorio; decisione, questa, che appare quanto meno tardiva e tale da ledere ulteriormente, in maniera grave, interessi legittimi di cittadini, ai quali si contrappongono oscuri interessi di altri personaggi per i quali l'amministrazione dello Stato — a parere dell'interpellante — non può prestare la sua protezione con una condotta incerta e dilatoria.

(1206)

« SERVELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se, in riferimento alle delucidazioni fornite dal ministro in merito all'interrogazione n. 22918 del 10 aprile 1962, relativa alla costruzione di bacini montani nella zona a monte del comprensorio dell'ex lago di Lentini (Siracusa), non ritenga di dare, d'intesa col ministro dell'agricoltura e delle foreste, più precisi chiarimenti sulla considerazione che tali opere sono dirette a salvaguardare la produzione agrumicola della zona dalle gelate invernali e dalla siccità nella stagione estiva; inconvenienti gravissimi che nuocciono all'economia di sette grossi comuni delle province di Si-

racusa e di Catania, in una zona dalla quale escono i due quinti dell'intera produzione agrumicola d'Italia.

(1207)

« GAUDIOSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della pubblica istruzione, sui motivi che ritardano la definizione della pratica di dichiarazione di zona panoramica del tratto a nord della piazza Garibaldi nel comune di Francofonte (Siracusa) oggetto di una sua interrogazione del 15 giugno 1961, n. 18600.

(1208)

« GAUDIOSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere i motivi che ritardano, oltre ogni lecito, la concessione del permesso di riapertura del locale cinematografico dei signori Conte e Rigone in Trebaseleghe (Padova).

« La questione, che l'interpellante ebbe l'onore di trattare in sede di interrogazione, solleva ormai gravissimi quesiti circa il comportamento della pubblica amministrazione, per i quali si chiede adeguato chiarimento.

« L'interpellante ebbe precise assicurazioni dal ministro che il ricorso dei signori Conte e Rigone sarebbe stato esaminato dalla commissione competente immediatamente dopo le ferie estive, e che al relativo parere il Ministero si sarebbe attenuto per la soluzione definitiva.

« Poiché la commissione espresse in seguito il parere favorevole ma non si ebbe l'auspicata e promessa licenza di riapertura del locale cinematografico, bensì l'ordine di un nuovo e specioso supplemento d'inchiesta, l'interpellante vuol sapere le ragioni del comportamento del ministro così diverso dal prevedibile.

« Dopo tale ingiustificato contegno l'interpellante insieme ad altri colleghi ebbe successive assicurazioni che l'inchiesta non sarebbe durata più di quindici giorni. Ma il tempo ormai è ancora una volta scaduto ed il responso del ministro si fa attendere inaspigabilmente.

« L'interpellante fortemente preoccupato dalle insistenti voci circa indecorose pressioni che vengono direttamente e indirettamente esercitate sul Ministero ad opera del parroco di Trebaseleghe; trovandosi inoltre in presenza di una situazione veramente grave che vede due cittadini non sufficientemente tutelati nei loro legittimi diritti, chie-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

de che il ministro risponda con urgenza e tranquillizzi l'interpellante circa l'opera compiuta dal Ministero in tale circostanza.

(1209)

« CERAVOLO DOMENICO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 21.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10,30:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

AMODIO: Aumento dei posti di Ispettore generale nel ruolo organico della Amministrazione della pubblica sicurezza (4002);

BOGONI ed altri: Decorrenza del trattamento di pensione previsto dalla legge 28 maggio 1961, n. 458 (4104).

2. — Interrogazioni.

3. — Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909);

Riordinamento del Corpo del genio aeronautico (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3147);

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (2687);

e delle proposte di legge:

REPOSSI ed altri, VENEGONI ed altri: Modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: « Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali », e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: « Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo », e successive modificazioni ed integrazioni (879-872).

4. — Discussione del disegno di legge:

Attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari di 700 posti di usciere giudiziario (3618) — *Relatore*: Pennacchini.

5. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione dei campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore*: Rampa.

6. — Discussione del disegno di legge

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (1647);

— *Relatori*: Russo Spena, *per la maggioranza*; Nanni e Schiavetti, *di minoranza*.

7. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori*: Dante, *per la maggioranza*, Kuntze, *di minoranza*.

8. — Votazione per la nomina di:

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

9. — Discussione dei disegni di legge:

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore*: Vicentini;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di di-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

stribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore*: Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

10. — *Discussione delle proposte di legge*:

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

PERDONÀ: Modifica dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (*Urgenza*) (3162) — *Relatore*: Lombardi Giovanni;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed

edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

11. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI